SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 gennaio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione Autonoma Valle d'Aosta

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019.

Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo codice della strada;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15 marzo del 1997, n. 59, e in particolare, l'art. 98 recante funzioni mantenute allo Stato, l'art. 99 recante funzioni conferite alle regioni e agli enti locali e l'art. 101 recante trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 1-*bis*, comma 1, nel quale è previsto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto altresì, l'art. 1-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale è previsto che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo consistono nel trasferimento tra Stato e regioni e nella conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto e agli enti locali delle regioni medesime recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017 e 20 febbraio 2018, con i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 dicembre 2008;

Viste le note prot. n. 245 del 13 gennaio 2017 e n. 3187 dell'8 marzo 2019, con le quali la Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot. n. 37090 del 5 novembre 2018, concernente la revisione della rete stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di strade *ex* statali e provinciali e la contemporanea declassificazione di strade da trasferire alle regioni, ricadenti nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto;

Visto il parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia sull'intesa in Conferenza unificata nella seduta 15 novembre 2018 in merito alla proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto;

Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione complessiva della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individui quale parte della rete nazionale gestita da Anas S.p.a. debba essere trasferita alle Regioni;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 5/2017 e n. 19/2019, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo 2017 e del 18 aprile 2019;

Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 15 novembre 2018, rep. atti n. 121/CU;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C e D al presente decreto.

2. Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 sono sostituite da quella di cui agli allegati E, F, G e H al presente decreto.

3. Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle 1.a, 1.b; 2.a; 3.a; 4.a, 4.b; allegate al presente decreto.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprietà dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.

Art. 2.

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite con il presente decreto si provvede con i criteri e modalità delineati dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna.

Art. 4.

1. Ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui all'art. 1, commi 1 e 2, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 ottobre 2018, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.

Art. 5.

1. Come stabilito dall'Allegato B «Prestazione dei servizi e corrispettivi», capitolo V, punto *a)* «Modalità di riconoscimento delle risorse/ corrispettivo», del contratto di programma 2016-2020, in funzione dell'incremento della rete stradale di interesse nazionale che verrà gestita dalla società concessionaria Anas S.p.a., conseguente ai trasferimenti delle strade di cui al presente decreto, l'importo del corrispettivo previsto dal citato contratto di programma 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell'art 6, commi 6 e 7 del contratto stesso, la cui definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verrà operata sulla base della quantificazione dei costi incrementali sostenuti dalla Società concessionaria sulla base della contabilità analitica.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2424

Tabella A

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale						Regione Emilia Romagna
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Totale Effettivo (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
SS 3 BIS	TIBERINA	162,698	250,565	87,867	87,867	Confine con la Regione Toscana - Innesto con la S.S. n. 16 presso Ravenna
SS 9	VIA EMILIA	0,000	199,670	199,670	120,454	Innesto con la S.S. n. 16 a Rimini - Innesto con la S.S. n. 9 Var. a est di Parma
		214,800	262,387	47,587	29,822	Innesto con la S.S. n. 9 Var. presso Ponte Taro - Confine con la Regione Lombardia
SS 9 VAR	TANGENZIALE NORD OVEST DI PARMA	0,000	18,644	18,644	18,644	Innesto con la S.S. n. 9 a est di Parma - Innesto con la S.S. n. 9 presso Ponte Taro
SS 9 VAR/A	TANGENZIALE SUD DI PARMA	0,000	7,375	7,375	7,375	Innesto con la S.S. n. 9 Var. ad Ovest di Parma - Svincolo con la S.P. n. 665 a Sud di Parma
SS 10	PADANA INFERIORE	164,878	217,258	52,380	52,380	Confine con la Regione Lombardia (PV) - Confine con la Regione Lombardia (CR)
SS 12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	91,450	99,000	7,550	7,550	Confine con la Regione Toscana - Innesto con la S.S. n. 12 Dir.
		124,500	225,374	100,874	86,195	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la ex S.S. n. 324
SS 12 VAR/A	VARIANTE DI MIRANDOLA	0,000	6,816	6,816	6,816	Innesto con la S.S. n. 12 (Km 209+505) - Rotatoria con la S.P. n. 8 e la S.C. "Via per Concordia"
SS 12 DIR.	DELL' ABETONE E DEL BRENNERO	0,000	2,200	2,200	2,200	Innesto con la S.S. n. 12 (Km 99+000) - Rotatoria con la S.P. n. 324 (Km 61+500)
SS 16	ADRIATICA	69,514	129,020	59,506	52,602	Confine con la Regione Veneto - Ferrara - Innesto con la S.S. n. 16 var presso Alfonsine
SS 16	ADRIATICA	135,990	223,410	87,420	80,195	Innesto con la S.S. n. 16 Var presso Alfonsine - Ravenna - Rimini - Confine con la Regione Marche
SS 16 VAR	VARIANTE DI ALFONSINE	0,000	8,573	8,573	8,573	Rotatoria Via Cuorbalestro - Rotatoria con la S.P. n. 8 "Naviglio"
SS 16 VAR/A	VARIANTE DI ARGENTA	0,000	7,320	7,320	7,320	Svincolo con la ex S.S. n.495 - Innesto con la S.P. 48
SS 45	DI VAL TREBBIA	61,720	141,162	79,442	76,280	Confine con la Regione Liguria - Bobbio - Piacenza
SS 62	DELLA CISA	56,214	120,528	64,314	55,046	Passo della Cisa (Confine con la Regione Toscana) - Fornovo - Parma
SS 63	DEL VALICO DEL CERRETO	35,691	106,500	70,809	69,309	Valico del Cerreto (Confine con la Regione Toscana) - Castelnovo nè Monti - Reggio Emilia
SS 63 VAR.	VARIANTE DI BOCCO	0,000	1,500	1,500	1,500	Innesto con la S.S. n. 63 (km 88+600) presso Bocco - Innesto con la S.S. n. 63 (km 90+104) presso Bocco
SS 64	PORRETTANA	31,110	38,740	7,630	7,630	Confine con la Regione Toscana - Ponte della Venturina - Porretta Terme - Innesto con la S.S. n. 64 Var/A in località Silla
SS 64	PORRETTANA	45,814	142,187	96,373	75,541	Innesto con la S.S. n. 64 Var/A in località Varano - Vergato - Bologna - Ferrara
SS 64 VAR	VARIANTE DI SASSO MARCONI	0,000	8,782	8,782	8,782	Rotatoria con la S.P. n. 37 (Via Setta e Via Ziano di Sotto) - Innesto con la S.S. n. 64 (Km 85+020) rotatoria di Borgonuovo

SS 64 VAR/A	DI GAGGIO MONTANO	0,000	6,950	6,950	6,950	Innesto a rotatoria con la S.S. n. 64 (km 38+740) in località Silla - Innesto con la S.S. n. 64 (km 45+814) in località Marano
SS 65	DELLA FUTA	61,695	90,700	29,005	29,005	Confine con la Regione Toscana - Innesto con la S.P. n. 85 ("Fondovalle Savena" di nuova costruzione)
SS 67	TOSCO ROMAGNOLA	142,269	232,377	90,108	87,198	Confine con la Regione Toscana - Rocca S. Casciano - Forlì - Variante di Ravenna - Marina di Ravenna
SS 72	DI SAN MARINO	0,000	10,654	10,654	10,654	Innesto con la S.S. n. 16 a Rimini - Confine di Stato con la Repubblica di San Marino
SS 253	SAN VITALE	5,777	23,000	17,223	17,223	Bologna (fine centro abitato) - Medicina
SS 253	SAN VITALE	24,550	27,000	2,450	2,450	Medicina - Innesto con la S.P. 3/2 "Trasversale di Pianura secondo tronco"
SS 255	DI S. MATTEO DECIMA	57,070	64,663	7,593	7,593	Innesto con la S.S. n. 468 a Mirabello - Innesto con la S.S. n. 496 a bivio Cassana
SS 258	MARECCHIA	38,820	86,600	47,780	47,780	Confine con la Regione Toscana - Innesto con la S.S. n. 16 a Rimini
SS 308	DI FONDO VALLE TARO	0,000	24,850	24,850	24,850	Innesto con la S.S. n. 62 presso Fornovo - Innesto con la ex S.S. n. 523 presso Groppo San Giovanni
SS 309	ROMEA	0,000	55,730	55,730	55,730	Innesto con la S.S.n. 309 Dir presso Ravenna - Mesola (Confine con la Regione Veneto)
SS 309 DIR.	ROMEA	0,000	5,200	5,200	5,200	Innesto con la S.S. n. 309 in località "Lo Stabbiale" presso Ravenna - Innesto con la S.S. n. 16 in località "Ponte la Canala"
SS 324	DEL PASSO DELLE RADICI	0,000	4,000	4,000	4,000	Innesto con la ex S.S. n. 64 presso Silla - Innesto con la S.S. n. 623 presso Crociale
SS 324	DEL PASSO DELLE RADICI	53,430	61,730	8,300	8,300	Innesto con la S.P. n. 40 -Innesto con la S.S. n. 12 presso Pievepelago
SS 325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	0,000	0,340	0,340	0,340	Innesto su rotatoria con la ex S.S. n. 64 - Innesto su rotatoria con la S.P. n. 37
SS 343	ASOLANA	0,000	22,256	22,256	22,256	Innesto con la S.S. n. 9 a Parma - Confine con la Regione Lombardia
SS 357	DI FORNOVO	0,000	19,762	19,762	19,762	Innesto con la S.S. n. 9 presso Castelguelfo - Innesto con la S.S. n. 69 presso Fornovo di Taro
SS 412	VAL TIDONE	45,765	74,226	28,461	28,461	Castel San Giovanni (interconnessione SP10R) - Confine Sud Lombardia (PV)
SS 413	ROMANA	51,642	64,642	13,000	13,000	Innesto con la ex S.S. n. 468 presso Carpi - Innesto con la S.S. n. 9 a Modena
SS 461	DEL PASSO DEL PENICE	42,524	57,083	14,559	14,559	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 45 a Bobbio
SS 468	DI CORREGGIO	19,820	22,900	3,080	3,080	Innesto con la S.P.n. 113 - Innesto con la S.P. n. 13 Ter
		54,194	85,610	31,416	31,416	Innesto con la ex S.S. n. 568 - Innesto con la ex S.S. n. 255 a Mirabello
SS 495	DI CODIGORO	0,000	49,410	49,410	49,410	Innesto con la S.S. n. 16 a Consandolo - Innesto la S.P. n. 60 presso Mezzogoro
SS 496	VIRGILIANA	62,130	66,280	4,150	4,150	Innesto con la S.S. n. 255 a Ferrara - Innesto con la S.S. n. 16 a Ferrara

SS 523	DEL COLLE DI CENTO CROCI	0,000	49,820	49,820	49,820	Innesto con la S.S. n. 62 a Berceto - Confine con la Regione Liguria
SS 568	DI CREVALCORE	0,000	11,298	11,298	11,298	Innesto con la ex S.S. n.468 a S. Felice sul Panaro - Crevalcore
		16,220	22,185	5,965	5,965	Innesto con la S.P. n. 84 - Innesto con la S.P. n. 83
		26,191	37,245	11,054	11,054	Innesto su rotatoria con la S.P. n. 83 - Bologna (inizio centro abitato)
SS 569	DI VIGNOLA	18,000	24,124	6,124	6,124	Innesto con la S.S. n. 623 - Confine con la Città metropolitana di Bologna
		24,124	42,750	18,626	18,626	Confine con la Provincia di Modena - Svincolo con Raccordo di Casalecchio di Reno
SS 623	DEL PASSO BRASA	0,000	80,230	80,230	80,230	Innesto con la S.S. n. 12 presso Modena - Innesto con la ex S.S. n. 324 presso Crociale
SS 654	DI VAL NURE	0,965	69,635	68,670	68,670	Piacenza (fine centro abitato) - Confine con la Regione Liguria
		70,310	74,310	4,000	4,000	
SS 665	VARIANTE DI PILASTRO	0,000	3,103	3,103	3,103	Innesto con la S.S. n. 513 a Parma - Confine con la Regione Toscana (esclusi tratti ceduti ai comuni di Parma, Langhirano, Palanzano)
	MASSESE	5,853	13,200	7,347	7,347	
		15,893	20,500	4,607	4,607	
		21,050	28,200	7,150	7,150	
		28,200	36,200	8,000	8,000	
		36,600	47,400	10,800	10,800	
		49,810	74,400	24,590	24,590	
	VARIANTE DI GROPPO	0,000	0,336	0,336	0,336	
	VARIANTE DI RANZANO	0,000	1,845	1,845	1,845	
SS 722	TANGENZIALE DI REGGIO EMILIA	0,000	9,080	9,080	9,080	Innesto con la S.S. n. 9 (Km 170+100) a est di Reggio Emilia - Rotatoria con Viale Martiri di Piazza Tien An Men
SS 723	TANGENZIALE OVEST DI FERRARA	0,000	8,000	8,000	8,000	Innesto con la rotatoria con S.P. n. 19 e Via Michelini - Rotatoria di Via Wagner con la S.S. n. 723 Dir - Innesto con la complanare Sud dello svincolo con R.A. "Ferrara - Porto Garibaldi"
SS 723 DIR.	TANGENZIALE OVEST DI FERRARA	0,000	0,800	0,800	0,800	Svincolo di Via Ferraresi con Via Beethoven - Rotatoria di Via Wagner con la S.S. n. 723
SS 724	TANGENZIALE NORD DI MODENA E DIRAMAZIONE PER SASSUOLO	0,000	6,560	6,560	6,560	Svincolo con la Tangenziale Nord di Modena e Diramazione per Sassuolo (km 9+100) - Svincolo con la S.S. n. 12 (km 172+800)
SS 724	TANGENZIALE NORD DI MODENA E DIRAMAZIONE PER SASSUOLO	7,650	12,070	4,420	4,420	Svincolo con la S.C. Via Giardini - Innesto con la S.P. per Baggiovara
SS 724	TANGENZIALE NORD DI MODENA E DIRAMAZIONE PER SASSUOLO	14,650	19,200	4,550	4,550	Innesto con la ex S.S. n. 486 - Innesto con la Rotatoria Via Ghiarola Nuova e Via Ghiarola Vecchia
SS 724 DIR.	TANGENZIALE SUD DI MODENA	0,000	5,000	5,000	5,000	Svincolo con la Tangenziale Nord di Modena e Diramazione per Sassuolo (km 9+100) - Svincolo con la S.S. n. 12 (km 172+800)
SS 725	TANGENZIALE DI PIACENZA	0,000	7,210	7,210	7,210	Casello di Piacenza sud con l' A21 - Rotatoria con la S.S. n. 45 (Km 135+600)
SS 726	TANGENZIALE DI CESENA	22,500	31,970	9,470	9,470	Innesto con la S.S. n. 9 (km 22+500) presso Cesena - Innesto con la S.S. n. 3 BIS (km 225+445) presso Cesena

SS 727	TANGENZIALE DI FORLI'	0,000	7,285	7,285	7,285	Innesto con la S.S. n. 9 (km 51+720) - Rotatoria con le Vie Comunali Ravegnana e Solombrini - Svincolo Tangenziale Est
SS 727 BIS	TANGENZIALE DI FORLI'	0,000	7,962	7,962	7,962	Innesto con viabilità comunale presso lo svincolo dell' A14 - Rotatoria con le Vie Comunali Golfarelli, Romagnoli e Mattei - Rotatoria con Via Antonio Placucci
R.A. 1	RACCORDO TANGENZIALE NORD DI BOLOGNA	0,000	23,701	23,701	23,701	Crespellano - Aeroporto Lavino (Il Raccordo è in gestione alla Società Autostrade per l'Italia)
R.A. 8	RACCORDO AUTOSTRADALE FERRARA - PORTO GARIBALDI	0,000	49,282	49,282	49,282	Innesto in località Fossanova di S. Marco con la diramazione per Ferrara dell'Autostrada A13 - Masi - S. Giacomo - Corte Centrale - Innesto con la S.S. n. 309 presso Porto Garibaldi
-	DI SAN LAZZARO	0,000	7,900	7,900	7,900	Casello Autostradale di Bologna est dell'A14 - Rotatoria con la Via comunale "Tolara"
S.C.	TANGENZIALE DI PARMA	0,000	5,000	5,000	5,000	Innesto con la S.S. n. 9 - Innesto con la S.S. n. 9 Var/a
S.P. 3/2	TRASVERSALE DI PIANURA - SECONDO TRONCO	0,000	20,921	20,921	20,921	Svincolo con la S.P. n. 5 e S.P. n. 86 - Innesto con la S.P. n. 253
S.P. 3 Bis	TANGENZIALE DI MODENA 3° TRATTO	12,070	14,650	2,580	2,580	Innesto con la S.S. n. 724 a Modena - Innesto con la S.S. n. 724 a Modena
SP13ter	DIRAMAZIONE S.CROCE	0,000	1,614	1,614	1,614	Innesto con la S.P. n. 413 - Innesto con la S.P.n. 468
S.P. 40	DI VAGLIO	0,000	9,535	9,535	9,535	Innesto con la S.S. n. 12 presso Lama Mocogno - Innesto con la S.S. n. 324 presso Magrignana
S.P. 60	GRAN LINEA (ROSSONIA)	9,580	18,818	9,238	9,238	Innesto con la ex S.S.n. 495 - Innesto con la S.S. n. 309
S.P. 83	TANGENZIALE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO	4,400	10,460	6,060	6,060	Innesto con la S.P. n. 568 (km 22+185) - Innesto con la S.P. n. 568 (km 26+191)
S.P. 84	CIRCONVALLAZIONE DI CREVALCORE	0,000	3,600	3,600	3,600	Innesto con la S.P. n. 568 (km 11+430) - Innesto con la S.P. n. 568 (km 16+220 - tratto di nuova costruzione)
S.P. 85	FONDOVALLE SAVENA	0,000	8,307	8,307	8,307	Innesto con la S.S. n. 65 -Ponte delle Oche (tratto di nuova cotruzione)
S.P. 113		0,000	17,680	17,680	17,680	Innesto con la S.S. n. 9 (Tangenziale RE) - Innesto con la ex S.S. n. 468
S.P. 114		0,000	9,250	9,250	9,250	Innesto con la S.S. n. 9 presso Reggio Emilia - Innesto con la S.P. n. 25 presso Reggio Emilia
SP 138 (Ex S.S. n. 71)	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	0,000	45,660	45,660	45,660	Ponte sul fiume Savio località Bora Bassa presso Borello - Svincolo con la S.S. n. 3 Bis presso Bagno di Romagna
S.C.	TANGENZIALE DI MODENA 1° TRATTO	0,000	6,500	6,500	6,500	Innesto con la S.S. n. 12 a Modena - Innesto con la S.S. n. 724 a Modena
S.C.	TANGENZIALE DI MODENA 2° TRATTO	6,560	7,650	1,090	1,090	Innesto con la S.S. n. 724 a Modena - Innesto con la S.S. n. 724 a Modena
S.P. 3/1	TRASVERSALE DI PIANURA - PRIMO TRONCO	0,000	22,140	22,140	22,140	Innesto con la ex S.P. n. 568 - Svincolo con la S.P. n. 5 e S.P. n. 86
				Totale	**1.999,408**	

Tabella B

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale						Regione Lombardia
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Totale Effettivo (km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
SS 9	VIA EMILIA	262,387	317,260	54,873	51,473	Confine con la Regione Emilia Romagna - Variante di Tavazzano con Villavesco - S. Giuliano Milanese (Inizio centro abitato)
SS 9 DIR	TANGENZIALE EST DI LODI	0,000	4,366	4,366	4,366	Innesto con la S.S. n. 9 presso località S. Bernardino - Innesto con la ex S.S. n. 235 presso località Fontana
10 PADANA INFERIORE	PADANA INFERIORE	127,250	128,050	0,800	0,800	Confine Piemonte - Innesto PVSPTG03 a Voghera e sistema tangenziali - inizio centro abitato
	TANGENZIALE DI VOGHERA	9,000	18,054	9,054	9,054	Innesto PVSPTG02 - Innesto SPEXSS10
	TANGENZIALE DI VOGHERA - CASTEGGIO	3,850	9,000	5,150	5,150	Innesto PVSPTG01 - Innesto PVSPTG03
	TANGENZIALE DI CASTEGGIO	0,000	3,850	3,850	3,850	innesto PVSPEXSS35 - innesto PVSPTG02
	PADANA INFERIORE	142,000	164,930	22,930	22,930	fine PVSP35 a Casteggio - confine Emilia Romagna
	PADANA INFERIORE	217,258	259,139	41,881	41,881	confine Emilia Romagna - confine Provincia di Mantova
	PADANA INFERIORE	259,139	306,718	47,579	47,579	confine Provincia di Cremona - Confine Regione Veneto a Castel D'Ario
11 PADANA SUPERIORE	PADANA SUPERIORE OVEST	111,686	175,805	64,119	64,119	confine Piemonte - Boffalora su Ticino (spalle ponte esclusa) - confine Provincia di Bergamo a
	PADANA SUPERIORE	175,805	177,370	1,565	1,565	confine Città Metropolitana di Milano - inzio centro abitato comune di Treviglio
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI CARAVAGGIO - TREVIGLIO	0,000	1,000	1,000	1,000	fine centro abitato comune di Treviglio (innesto nuovo ponte su AAVV BGSP11VAR 2) vecchio caposaldo 181+600 a Treviglio - termine ponte - vecchio caposaldo 182+500 a Caravaggio
	PADANA SUPERIORE	185,436	190,468	5,032	5,032	fine centro abitato comune di Caravaggio - confine CR e prosegue CRSPEXSS11
	PADANA SUPERIORE	190,468	190,760	0,292	0,292	confine Provincia di Bergamo Mozzanica - innesto CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano
	PADANA SUPERIORE – VARIANTE DI ISSO – CASTEL GABBIANO	0,000	1,341	1,341	1,341	fine tratto CRSPEXSS11 al km 190+468 - confine prov BG
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI ISSO - BARBATA	1,341	1,574	0,233	0,233	confine CR - arriva da CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano - confine con CR - prosegue con CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano
	PADANA SUPERIORE – VARIANTE DI ISSO – CASTEL GABBIANO	1,574	1,981	0,407	0,407	confine prov BG - confine provincia CR/BG
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI ISSO - BARBATA	1,981	3,900	1,919	1,919	confine CR - arriva da CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano - innesto BGSPEXSS11 a Barbata - via G. Galilei
	PADANA SUPERIORE	195,100	200,950	5,850	5,850	innesto BGSPEXSS11VAR1 a Barbata - innesto BGSPEXSS11VAR
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI CALCIO	0,000	3,900	3,900	3,900	innesto BGSPEXSS11 a Calcio ovest (cascina Finiletti) - innesto BGSPEXSS11 a Calcio est
	PADANA SUPERIORE	203,780	204,112	0,332	0,332	fine innesto BGSPEXSS11VAR a Calcio est - confine Provincia di Cremona (Urago d'Oglio)

	PADANA SUPERIORE	204,112	208,052	3,940	3,940	confine Provincia di Bergamo (urago D'Oglio) - inizio centro abitato di Chiari
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI CHIARI - ROVATO	207,900	212,400	4,500	4,500	da innesto BSSPEXSS11 a Chari Ovest - innesto A35 BreBeMi a Castrezzato BS
	PADANA SUPERIORE	211,850	228,960	17,110	17,110	Chiari est - Mandolossa - innesto tg sud - innesto SPBS510D1 a Castegnato
	PADANA SUPERIORE VARIANTE MANDOLOSSA	0,000	1,134	1,134	1,134	innesto Tangenziale Sud Brescia - innesto BSSPRXSS510
	PADANA SUPERIORE TANGENZIALE SUD BS	16,450	27,720	11,270	11,270	svincolo SS45BIS a Rezzato - innesto BSSP28 a Lonato del Garda
	PADANA SUPERIORE	260,880	267,135	6,255	6,255	tratta da innesto BSSPEXSS567 a Desenzano del Garda - innesto BSSPEXSS11V2 a Desenzano del Garda
	PADANA SUPERIORE VARIANTE SIRMIONE	266,835	270,470	3,635	3,635	innesto BSSPEXSS11 a Desenzano del Garda - confine regione Veneto
SS 12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	225,374	245,820	20,446	20,446	Confine con la Regione Emilia Romagna - Poggio Rusco - Confine con la Regione Veneto
SS 33	DEL SEMPIONE	11,151	56,006	44,855	18,621	Pero (fine del centro abitato)- Rho - Gallarate - Somma Lombardo - Sesto Calende - Confine con la Regione Piemonte
35	DEI GIOVI	70,001	71,700	1,699	1,699	innesto PVSPEXSS10 a Casteggio - PVSPTG01
SS 36	DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA	8,555	149,519	140,964	140,964	Cinisello Balsamo - Monza - Nibionno - Civate - Lecco - Chiavenna - Campodolcino - Confine di Stato con la Svizzera al Passo dello Spluga
SS 36 RACC	RACCORDO LECCO - VALSASSINA	0,000	9,015	9,015	9,015	Lecco - Innesto con la S.P. n. 62 presso Lecco
SS 37	DEL MALOJA	0,000	10,012	10,012	10,012	Innesto con la S.S. n. 36 presso Chiavenna - Confine di Stato con la Svizzera presso Castasegna
SS 38	DELLO STELVIO	8,150	124,306	116,156	116,156	Morbegno - Sondrio - Tresenda - Tirano - Bormio - Passo dello Stelvio - Confine con la Regione Trentino Alto Adige
SS 38 VAR.	VARIANTE DI MORBEGNO	0,000	18,415	18,415	18,415	Svincolo di Fuentes con la S.S. n. 38 - Innesto con la S.S. n. 38
SS 38 VAR/A	VARIANTE DI BORMIO	0,000	1,335	1,335	1,335	Innesti con la S.S. n. 38 a Bormio
SS 38 DIR./A	DELLO STELVIO	0,000	1,700	1,700	1,700	Innesto con la S.S. n. 38 presso Madonna di Tirano - Confine di Stato con la Svizzera a Campocologno
SS 38 DIR./B	DELLO STELVIO	0,000	0,200	0,200	0,200	Innesto con la S.S. n. 38 presso il Passo dello Stelvio - Confine di Stato con la Svizzera a Giogo di S. Maria
SS 39	DEL PASSO DI APRICA	0,000	29,080	29,080	29,080	Innesto con la S.S. n. 38 a Tresenda - Passo di Aprica - Innesto con la S.S. n. 42 presso Edolo
SS 42	DEL TONALE E DELLA MENDOLA	21,800	147,846	126,046	126,046	Zanica - Lovere - Svincolo di Breno - Edolo - Passo del Tonale - Confine con la Regione Trentino Alto Adige
SS 42 DIR	DEL TONALE E DELLA MENDOLA	0,000	0,800	0,800	0,800	Svincolo di Trescore Balneario - Innesto con la S.P. n. 89
SS 45 BIS	GARDESANA OCCIDENTALE	47,948	106,848	58,900	58,000	Innesto con la S.S. n. 11 presso Rezzato (loc. Tre Ponti) - Salò - Confine con la Regione Trentino Alto Adige
SS 45 TER	GARDESANA OCCIDENTALE	0,000	4,500	4,500	4,500	Innesto con la S.S. n. 45 Bis presso Viallanuova sul Clisi - Innesto con la ex S.S. n. 237 presso Vobarno
211	DELLA LOMELLINA	29,700	62,750	33,050	33,050	confine Piemonte sud - Pieve del Cairo - confine Piemonte nord . Albonese

DELLA LOMELLINA	DELLA LOMELLINA - TANGENZIALE OVEST DI MORTARA	0,000	2,150	2,150	2,150	innesto SPEXSS494 inizio variante ovest Mortara - innesto SPEXSS11 a nord di Mortara - fine variante ovest di Mortara.
SS 233	VARESINA	53,850	72,116	18,266	18,266	Da innesto con la S.S. n. 341 presso Varese (fine traversa interna) a Ponte Tresa (Confine di Stato).
294 DELLA VALLE DI SCALVE	DELLA VAL DI SCALVE	15,000	46,100	31,100	31,100	innesto BSSPEXSS294 a nord di Angolo Terme - innesto BGSPEXSS294 a nord di Schilpario (Paisco Loveno)
	DELLA VAL DI SCALVE tratto nord	0,000	15,040	15,040	15,040	innesto SS42 Forno Allione (Berzo Demo) - innesto BGSPEXSS294 a nord di Schilpario (Paisco Loveno)
	DELLA VAL DI SCALVE tratto sud	46,062	59,373	13,311	13,311	innesto BGSPEXSS294 a nord di Angolo Terme - innesto SS42 Darfo Boario
300 DEL PASSO DI GAVIA	DEL PASSO DI GAVIA	25,950	43,800	17,850	17,850	confine provincia di SO a Ponte di Legno - innesto SS42 Ponte di Legno
	DEL PASSO DI GAVIA	0,000	25,925	25,925	25,925	innesto SS38 a Bormio - Valfurva - confine provincia di BS
SS 301	DEL FOSCAGNO	0,000	36,939	36,939	36,939	Innesto con la S.S. n. 38 presso Bormio - Livigno
SS 336	DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA	0,000	21,710	21,710	17,640	Svincolo con la A8 presso Busto Arsizio - Cardano al Campo - Aeroporto della Malpensa - Somma Lombardo - Confine con la Regione Piemonte
SS 336 DIR	DIRAMAZIONE PER AEROPORTO DELLA MALPENSA	0,000	28,000	28,000	28,000	Innesto con la S.S. n. 336 (Km 10+750) presso Somma Lombardo - Innesto con la ex S.S. n. 11 presso Magenta
SS 336 DIR/A	DELL'AEREOPORTO DELLA MALPENSA	0,000	2,200	2,200	2,200	Innesto con la S.S. n. 336 Dir - Innesto con la S.S. n. 341 presso Lonate Pozzolo
SS 340	REGINA	2,100	52,577	50,477	50,477	Como - Menaggio - Confine di Stato con la Svizzeria a Oria
SS 340 DIR.	REGINA	0,000	29,258	29,258	29,258	Innesto con la S.S. n. 340 a Menaggio - Dongo - Gravedona - Innesto con la S.S. n. 36 presso Pian di Spagna
SS 341	GALLARATESE	11,060	30,000	18,940	10,588	Confine con la Regione Piemonte (Turbigo) - Innesto con la S.S. n. 33 a Gallarate
341	GALLARATESE	35,387	46,160	10,773	10,773	SS33 a Gallarate - innesto VASP020 a Gazzada
342 BRIANTEA	ASSE INTERURBANO DI BERGAMO	0,000	7,200	7,200	7,200	innesto BGSPEXSS470DIR a Treviolo BG - innesto BGSPEXSS342 a Ponte S. Pietro BG
	BRIANTEA	10,000	20,955	10,955	10,955	innesto con BGEXSS342AI - confine Provincia di Lecco
	BRIANTEA	20,955	39,370	18,415	18,415	Prov BG - prov CO
	BRIANTEA	39,370	53,060	13,690	13,690	prov Lecco - Como
SS 342	BRIANTEA	62,140	79,660	17,520	9,973	Montano Lucino (Como) - Varese
343	ASOLANA	64,669	76,265	11,596	11,596	confine Provincia di Mantova - innesto SP236 e 567
		43,423	64,669	21,246	21,246	confine Provincia di Cremona - confine Provincia di Brescia
		23,214	43,423	20,209	20,209	confine Emilia Romagna a Casalmaggiore (ponte) - confine provincia Mantova
344 PROSECUZIONE VARIANTE ALLA SS344	TANGENZIALE INDUNO OLONA - ARCISATE	0,000	1,160	1,160	1,160	innesto SS344VAR Arcisate - innesto SS344 Induno Olona
SS 344	DI PORTO CERESIO	2,918	4,680	1,762	1,370	Induno Olona - Arcisate
SS 344	DI PORTO CERESIO	7,650	12,862	5,212	5,212	Bisuschio - Confine di Stato con la Svizzera a Porto Ceresio
SS 344 VAR	VARIANTE DI ARCISATE E BISUSCHIO	3,000	7,650	4,650	4,650	Innesto a Rotatoria con la S.P.Tangenziale di Arcisate - Innesto a Rotatoria con la S.S. 344 a Bisuschio

358	DI CASTELNUOVO	27,796	34,617	6,821	6,821	confine provincia di Mantova - innesto alla CRSPEXSS420 e CRSPEXSS343 a Casalmaggiore
		20,400	27,796	7,396	7,396	confine Emilia Romagna a Viadana - confine provincia di Cremona comune Viadana fraz. Cicognara
469 SEBINA OCCIDENTALE	SEBINA OCCIDENTALE	0,000	5,894	5,894	5,894	innesto BGSP053 a Lovere - inizio variante di Riva di Solto BGSPEXSS469V1
	SEBINA OCCIDENTALE - VARIANTE DI RIVA DI SOLTO	0,000	0,331	0,331	0,331	inizio variante - fine variante - innesto BGSP077
	SP PIANGAIANO - RIVA DI SOLTO	6,200	6,750	0,550	0,550	innesto variante BGSPEXSS469V1 - innesto BGSPEXSS469
	SEBINA OCCIDENTALE	6,905	26,370	19,465	19,465	fine variante di Riva di Solto BGSPEXSS469V1 - innesto BSSPEXSS469 a Paratico
	SEBINA OCCIDENTALE	26,190	33,022	6,832	6,832	innesto BGSPEXSS469 a Paratico - ingresso A4 Palazzolo sull'Oglio
SS 394	DEL VERBANO ORIENTALE	3,450	50,516	47,066	44,710	Varese - Mesenzana - Luino - Confine di Stato con la Svizzera a Zenna
402 VALERIANA	VALERIANA	0,000	1,540	1,540	1,540	innesto SS340DIR a Colico - confine con Provincia di Sondrio
	VALERIANA OCCIDENTALE	0,000	0,650	0,650	0,650	confine provincia di Como - innesto SS36
412 DELLA VAL TIDONE	DELLA VAL TIDONE - TRATTO OLTREPO	74,250	94,200	19,950	19,950	confine Emilia Trebecco - confine Emilia Romagna - Casa Matti
461	DEL PASSO DEL PENICE	1,900	43,343	41,443	41,443	fine confine centro abitato comune di Voghera - confine Lombardia Emilia Romagna - passo del Penice
470 DELLA VALLE BREMBANA	DELLA VAL BREMBANA DIRAMAZIONE	0,000	13,862	13,862	13,862	da innesto con SPEXSS470 (Villa D'Almè) - innesto SPEXSS42 a Stezzano BG
	DELLA VAL BREMBANA	8,350	21,950	13,600	13,600	inizio competenza a circonvallazione Fabriciano Bergamo - innesto BGSPEXSS470VAR entrata galleria sud
	VARIANTE DI SAN PELLEGRINO	21,950	26,000	4,050	4,050	innesto BGSPEXSS470 uscita galleria nord - innesto BGSPEXSS470 entrata galleria sud
	DELLA VAL BREMBANA	25,410	38,200	12,790	12,790	innesto BGSPEXSS470VAR uscita galleria nord - Lenna: innesto con BGSP1
	LENNA - MEZZOLDO	38,600	48,600	10,000	10,000	Lenna - Mezzoldo
	MEZZOLDO - PASSO SAN MARCO	48,600	61,300	12,700	12,700	Mezzoldo - Passo S. Marco
	PASSO SAN MARCO - MORBEGNO	0,000	26,000	26,000	26,000	fine centro abitato Morbegno - Passo San Marco - innesto BGSP009
SS 494	VIGEVANESE	0,000	15,263	15,263	15,263	Milano - Innesto con la S.S. n. 526 a Ponte Naviglio Grande presso Abbiategrasso
494 VIGEVANESE	VIGEVANESE	18,400	23,950	5,550	5,550	confine tra Milano e Cesano Boscone, spalla ponte esclusa - confine provincia di Pavia presso Abbiategrasso
	VIGEVANESE	23,930	24,500	0,570	0,570	confine CMM presso Abbiategrasso - inizio centro abitato comune di Abbiategrasso
	VARIANTE NORD DI VIGEVANO - IV E V LOTTO	0,000	2,500	2,500	2,500	da PVSP192D - innesto PVSPEXSS494 ad ovest di Vigevano
	VARIANTE NORD DI VIGEVANO - IV E V LOTTO	0,000	2,500	2,500	2,500	da PVSPEXSS494 presso nuovo ponte sul Ticino - innesto PVSP206 ad est di Vigevano
	VIGEVANESE	32,000	60,250	28,250	28,250	innesti variante nord di Vigevano PVSPEXSS494DIR1 e PVSPEXSS494DIR2 - innesto variante Sartirana Lomellina PVSP194

	PIEVE DEL CAIRO - CANDIA	12,300	13,900	1,600	1,600	innesto PVSPEXSS494 (a nord i Sartirana Lomellina) - innesto PVSP194D1 (ad est di Sartirana Lomellina)
	PIEVE DEL CAIRO - CANDIA - DIRAMAZIONE PER SARTIRANA LOMELLINA	0,000	1,113	1,113	1,113	innesto PVSP194 (ad est di Sartirana Lomellina) - innesto PVSPEXSS494 (a sud di Sartirana Lomellina)
	VIGEVANESE	62,200	70,255	8,055	8,055	innesto PVSP194D1 (fine variante sud di Sartirana Lomellina) - confine Piemonte presso Torre Beretti e Castellaro
SS 526	DELL'ESTICINO	0,000	33,100	33,100	32,420	Magenta - Abbiategrasso -Innesto con il Raccordo Autostradale "Pavia - A7" presso Bereguardo (Torre d'Isola)
527	BUSTESE	5,700	12,820	7,120	7,120	intersezione con via Sondrio a Varedo - confine CMM a Solaro
		12,820	17,070	4,250	4,250	confine prov MB Limbiate - confine prov VA Saronno
		17,070	38,850	21,780	21,780	confine CMM a Solaro - confine CMM Vanzaghello + Magnago
		38,850	40,731	1,881	1,881	confine prov VA Busto A. - confine prov VA Lonate Pozzolo
		44,940	48,800	3,860	3,860	fine centro abitato comune di Lonate Pozzolo - confinre Piemonte
SS 591 BIS	CREMASCA	2,200	5,000	2,800	2,800	Svincolo con la S.P. n. 115 - Innesto con la S.S. n. 42 (km 26+000)
596 DEI CAIROLI	DEI CAIROLI	44,306	56,606	12,300	12,300	innesto PVSP26 Sant'Angelo Lomellina - confine Piemonte
	SP. MORTARA - CERETTO - S. ANGELO LOMELLINA	0,000	6,460	6,460	6,460	innesto PVSPEXSS494 Mortara - innesto PVSP596 Sant'Angelo Lomellina
596 DIR DEI CAIROLI - DIRAMAZIONE PER CANDIA LOMELLINA	DEI CAIROLI	39,685	40,140	0,455	0,455	innesto SPEXSS494 a Castello d'Agogna - innesto PVSPEXSS596D
	DEI CAIROLI - DIRAMAZIONE PER CANDIA LOMELLINA	0,000	6,840	6,840	6,840	SPEXSS494 a Castello d'Agogna - innesto PVSP194 - inizio circonvallazione ad est di Candia Lomellina
	PIEVE DEL CAIRO - CANDIA LOMELLINA	25,200	27,500	2,300	2,300	PVSPEXSS596DIR inizio circonvallazione ad est di Candia Lomellina - PVSP05 - PVSP194D2
	SP 194 D2 PER CANDIA	0,000	2,200	2,200	2,200	PVSP05 - PVSP194 - PVSPEXSS596DIR fine circonvallazione ad ovest di Candia Lomellina
	DEI CAIROLI - DIRAMAZIONE PER CANDIA LOMELLINA	9,500	12,560	3,060	3,060	innesto PVSP194D2 - fine circonvallazione ad ovest di Candia Lomellina - confine Piemonte a Candia Lomellina
617 BRONESE	TANGENZIALE EST DI PAVIA "DEGLI ONTANI"	0,000	7,500	7,500	7,500	svincolo A54 - innesto SPEXSS617
	BRONESE	0,000	11,300	11,300	11,300	innesto SPEXSS234 - fine tangenziale est di Pavia - innesto PVSP202
	DELLE TESTE	0,000	2,775	2,775	2,775	innesto PVSPEXSS617 a Campospinoso - innesto PVSPEXSS10 a Broni
SS 629	DEL LAGO DI MONATE	0,000	19,100	19,100	15,680	Innesto con la S.S. n. 33 presso Vergiate - Lago di Monate - Innesto con la S.S. n. 394 presso Gemonio
639 DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	34,100	49,402	15,302	15,302	svincolo SS36 Civate - confine provincia di Bergamo a Monte Marenzio
	DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	34,100	37,277	3,177	3,177	confine provincia di Lecco - innesto BGSPEXSS342 a Cisano Bergamasco
671 DELLA VAL SERIANA	SS 42 - NEMBRO - CENE	12,000	27,222	15,222	15,222	innesto SS42 a Seriate - innesto BGSPexSS671 a Albino BG confine Cene
	DELLA VAL SERIANA	15,960	57,638	41,678	41,678	innesto BGSPEXSS671D1 a Albino BG confine Cene - innesto SPEXSS294 (Dezzo di Scalve)

SS 707	RACCORDO GAZZADA - VARESE	0,000	4,500	4,500	4,500	Svincolo con l' A8 - Varese
SS 708	RACCORDO DI BROGEDA	0,700	2,100	1,400	1,400	Como - Innesto con l'A9 presso Como
SS 712	TANGENZIALE EST DI VARESE	0,000	3,450	3,450	3,450	Rotonda di Vedano Olona - Varese
SS 712	TANGENZIALE EST DI VARESE	4,039	8,810	4,771	4,771	Varese - Innesto con la S.S. n. 233
R.A. 7	RACCORDO AUTOSTRADALE PAVIA - AUTOSTRADA A/7 "MILANO - SERRAVALLE"	0,000	9,855	9,855	9,855	Casello di Bereguardo dell'A7 - Tangenziale Nord di Pavia (La gestione del Raccordo è affidata alla Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali)
-	DELLA VALLE BORLEZZA	35,405	49,050	13,645	13,645	Lovere - innesto BGSPEXSS671 a Clusone
-	DI MONNO	0,000	2,150	2,150	2,150	innesto SS42 - Monno
-	CONTINUAZIONE DELLA BSSP81 FINO AL PASSO DEL MORTIROLO	0,000	9,341	9,341	9,341	Monno - Passo Mortirolo
-	versante valtellina	0,000	11,825	11,825	11,825	Mazzo Valtellina - innesto SS38 - Passo Mortirolo
-	VILLA DI MONZA	7,725	10,650	2,925	2,925	limite A4 - innesto MISP199 via Clerici
-	PORTO CERESIO - LUINO	0,000	19,119	19,119	19,119	innesto SS344 a Porto Ceresio - innesto SS394 a Luino
-	DI ESINO	0,000	28,800	28,800	28,800	inizio strada a Varenna - innesto LCSP62 Cortenova
	PARLASCO - PORTONE	0,000	2,800	2,800	2,800	innsto LCSP65 a Parlasco - innesto LCSP62 a Pennaso
	DELLA VALSASSINA	29,535	34,713	5,178	5,178	innesto LCSP72 a Bellano - innesto LCP73 a Pennaso
-	VOGHERA - NOVARA	0,000	13,674	13,674	13,674	innesto PVTG03 Voghera - prossimità casello A21 - innesto PVSP193B Sannazaro de' Burgondi
-	PAVIA ALESSANDRIA	16,650	38,880	22,230	22,230	innesto PVSP206 Sannazzaro de' Burgondi - innesto PVSPEXSS494 Torre Beretti e Castellaro
				Totale	**2.036,157**	

Tabella C

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale						Regione Toscana
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Totale Effettivo Km**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
SS 1	VIA AURELIA	122,972	283,590	160,618	160,618	Confine con la Regione Lazio - Variante di Grosseto - Svincolo con l' A12 in località Rosignano Marittimo (km 283+590)
SS 1	VIA AURELIA	287,230	388,945	101,715	89,623	Svincolo con l'A12 in località Rosignano Marittimo (km 287+230) - Variante di Livorno - Pisa - Confine con la Regione Liguria
SS 2	CASSIA	141,612	224,400	82,788	82,788	Confine con la Regione Lazio - Siena Sud
SS 3 BIS	TIBERINA	133,755	162,698	28,943	28,943	Confine con la Regione Umbria - Svincolo di Sansepolcro - Svincolo di Pieve Santo Stefano - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	3,219	7,030	3,811	3,811	Pisa (Fine centro abitato) - Innesto con la S.S. n. 12 Radd. a S.Giuliano Terme
SS 12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	25,788	30,400	4,612	4,612	Lucca Nord - Innesto con la S.S. n. 12 Var/B presso Ponte a Moriano
SS 12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	34,930	91,450	56,520	56,520	Innesto con la S.S. n.12 Var/B presso Ponte a Moriano - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 12 RADD.	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	0,000	9,500	9,500	9,500	Innesto con la S.S. n. 12 a S.Giuliano Terme - Innesto con la S.S. n. 12 a Lucca
SS 12 VAR/B	VARIANTE DI PONTE A MORIANO	0,000	4,000	4,000	4,000	Innesto con la S.S. n. 12 (km 30+400) a Lucca Nord - Innesto con la S.S. n. 12 (km 34+930) in località Piaggione
SS 62	DELLA CISA	7,950	56,214	48,264	48,264	Confine con la Regione Liguria - Aulla - Pontremoli - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 63	DEL VALICO DEL CERRETO	0,000	35,691	35,691	35,691	Innesto con la S.S. n. 62 ad Aulla - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 64	PORRETTANA	0,800	31,110	30,310	30,310	Pistoia - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 65	DELLA FUTA	0,000	61,965	61,965	61,965	Firenze - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 66	PISTOIESE	40,470	67,650	27,180	27,180	Innesto con la S.S. n. 716 a Pistoia - San Marcello Pistoiese (S.S. n. 12)
SS 67	TOSCO ROMAGNOLA	14,800	92,670	77,870	35,674	Cascina - Pontedera - Empoli - Firenze - Innesto con la S.S. 67 Var (Km 0+000) presso Ellera
SS 67	TOSCO ROMAGNOLA	93,300	142,269	48,969	48,969	Innesto con la S.S. 67 Var (Km 0+800) presso Ellera - Pontassieve - Passo del Muraglione - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 67 BIS	TOSCO ROMAGNOLA	0,000	19,700	19,700	19,700	Innesto con la S.S. n. 67 a Fornacette - Innesto con la S.S. n. 1 a Stagno
SS 67 VAR	VARIANTE DI ELLERA	0,000	0,800	0,800	0,800	Innesto con la S.S. n. 67 (km 92+670) presso Ellera - Innesto con la S.S. n. 67 (km 93+300) presso Ellera
SS 68	DI VAL DI CECINA	0,000	71,465	71,465	71,465	Innesto con la S.S. n. 1 a Cecina - Innesto con l'R.A. 3 a Poggibonsi
SS 71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	110,173	110,870	0,697	0,697	Confine con la Regione Umbria - Svincolo con l'R.A. n. 6 "Bettolle - Perugia"

SS 73	SENESE ARETINA	100,487	150,900	50,413	50,413	Innesto con la S.S. n. 715 presso Colonna del Grillo - Innesto con la S.S. n. 73 Var (Km 150+900) presso Palazzo del Pero
SS 73	SENESE ARETINA	167,398	178,450	11,052	11,052	Innesto con la S.S. n. 73 Var presso Le Ville - Innesto con la S.S. n. 3 Bis presso Sansepolcro
SS 73	SENESE ARETINA	181,600	182,607	1,007	1,007	Innesto con la S.S. n. 3 bis presso Sansepolcro - Innesto con la S.S. n. 258 presso Sansepolcro
SS 73 VAR	SENESE ARETINA	150,900	163,200	12,300	12,300	Innesto con la S.S. n. 73 presso Palazzo del Pero - Innesto con la S.S. n. 73 presso le Ville
SS 146	DI CHIANCIANO	0,670	46,870	46,200	46,200	Confine Regione Umbria - Innesto con la S.S. n. 2 a San Quirico d'Orcia
SS 223	DI PAGANICO	0,000	72,330	72,330	72,330	Innesto con la S.S. n. 1 presso Grosseto - Paganico - Svincolo con la S.S. n. 715 presso Siena
258	MARECCHIA	0,000	38,820	38,820	38,820	Innesto con la S.S. n. 73 presso Sansepolcro - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 330	DI BUONVIAGGIO	7,695	10,680	2,985	2,985	Confine con la Regione Liguria - Innesto con la S.S. n. 62 a Caprigliola
SS 398	VIA VAL DI CORNIA	0,000	44,400	44,400	44,400	Innesto con la S.S. n. 439 (Km 142+000) - Piombino (Bivio di Montegemoli)
SS 432	DELLA BOCCA DI MAGRA	0,000	1,157	1,157	1,157	Marina di Carrara - Confine con la regione Liguria
SS 439	SARZANESE - VAL D'ERA	0,000	175,150	175,150	175,150	Innesto con la S.S. n. 1 a Follonica - Innesto con la S.S. n. 1 a Pietrasanta
SS 439 Dir	SARZANESE - VAL D'ERA	0,000	17,500	17,500	17,500	Innesto con la S.S. n. 439 (Km 85+250) in località S. Michele - Innesto con la S.S. n. 68 (Km 42+235) a Roncolla (Volterra)
SS 665	MASSESE	71,000	100,000	29,000	29,000	Confine con la Regione Emilia Romagna - Innesto con la S.S. n. 62 presso Aulla
SS 674	TANGENZIALE OVEST DI SIENA	0,000	8,300	8,300	8,300	Svincolo con l' R.A. 03 "Siena - Firenze" presso Siena - Svincolo con la S.S. n. 223 presso Siena
SS 679	AREZZO - BATTIFOLLE	0,000	7,900	7,900	7,900	Arezzo - Svincolo con A1 presso Battifolle
SS 680	S. ZENO - MONTE S. SAVINO	0,000	14,700	14,700	14,700	Innesto con la S.S. n. 73 presso S. Zeno - Monte S.Savino
SS 715	SIENA - BETTOLLE	2,100	46,160	44,060	44,060	Innesto con la S.S. n. 223 presso Siena Sud - Colonna del Grillo - Innesto con l'R.A. 06 presso Bettolle
SS 716	RACCORDO DI PISTOIA	0,000	5,080	5,080	5,080	Innesto con la S.S. n. 64 a nord di Pistoia - Svincolo con l' A11 a Sud di Pistoia
SS 741	BY PASS DEL GALLUZZO	0,000	4,000	4,000	4,000	Rotatoria con via Senese- Rotatoria con via delle Bagnese - Svincolo con R.A. Siena Firenze
S.P. (S.S. n. 719)	PRATO - PISTOIA (DECLASSATA DI PRATO)	0,000	24,000	24,000	24,000	Casello A1 di Prato Calenzano - Innesto con la S.S. n. 716 presso Pistoia
R.A. 3	RACCORDO AUTOSTRADALE SIENA - FIRENZE	0,000	56,360	56,360	56,360	Siena (Località Fontebecci) - Casello Firenze Impruneta dell'A1
R.A. 6	RACCORDO AUTOSTRADALE BETTOLLE - PERUGIA	0,000	19,090	19,090	19,090	Innesto con la S.S. n. 715 presso Bettole - Confine con la Regione Umbria
				TOTALE	**1.506,934**	

Tabella D

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale						Regione Veneto
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Totale Effettivo (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
SS 10	PADANA INFERIORE	306,718	337,100	30,382	30,382	Confine con la Regione Lombardia (Nogara) - Innesto con la S.S. n. 10 Var presso Legnago
		339,450	373,510	34,060	34,060	Innesto con la S.S. n. 10 Var presso Legnago - Innesto con la S.S. n. 16 a Monselice
SS 10 Var	VARIANTE DI LEGNAGO	337,100	339,450	2,350	2,350	Innesti con la S.S. n. 10 presso Legnago
SS 11	PADANA SUPERIORE	275,900	278,400	2,500	2,500	Innesto con la S.S. n. 11 Dir presso Peschiera del Garda - Innesto con la S.S. n. 11 Var presso Peschiera
		282,000	413,750	131,750	131,750	Innesto con la 11 Var presso Peschiera - Innesto con la S.S. n. 309 a Malcontenta
SS 11 Dir	DI PESCHIERA	0,000	2,900	2,900	2,900	Innesto con la S.S. n. 11 - Peschiera
SS 11 Var	VARIANTE PESCHIERA CASTELUOVO	0,000	3,900	3,900	3,900	Rotatoria con la S.S. n. 11 presso Peschiera del Garda - Rotatoria con la S.S. n. 11 presso Castelnuovo del Garda
SS 12 VAR.	VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA	0,000	5,758	5,758	5,758	Innesto con la S.S. n. 12 (Km 263+700) - Innesto con la S.S. n. 12 (Km 269+430)
SS 12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	245,820	263,700	17,880	17,880	Confine con la Regione Lombardia - Nogara - Innesto con la S.S. n. 12 Var presso Isola della Scala
SS 12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	269,430	326,180	56,750	41,550	Innesto con la S.S. n. 12 Var presso Isola della Scala - Variante di Verona - Confine con la Regione Trentino Alto Adige
SS 13	PONTEBBANA	7,252	63,297	56,045	42,234	Venezia (Fine centro abitato) - Treviso - Conegliano - Confine con la Regione Friuli Venezia Giulia
SS 14	DELLA VENEZIA GIULIA	2,900	60,450	57,550	52,918	Venezia (Fine centro abitato) - San Donà - Innesto con la S.S. n. 14 Var presso Portogruaro
SS 14	DELLA VENEZIA GIULIA	67,350	76,061	8,711	8,711	Innesto con la S.S. n. 14 Var presso Portogruaro - Confine con la Regione Friuli Venezia Giulia
SS 14 Bis	DELLA VENEZIA GIULIA	0,000	5,553	5,553	5,553	Innesto con la S.S. n. 14 a S. Giuliano - Innesto con la S.S. n. 13 in località Nuova Favorita
SS 14 VAR.	VARIANTE DI PORTOGRUARO	0,000	8,858	8,858	8,858	Innesto con la S.S. n. 14 (Km 60+450) - Innesto con la S.S n. 14 (Km 67+350)
SS 14 VAR/A	VARIANTE DI MUSILE DI PIAVE	0,000	6,760	6,760	6,760	Innesto con la S.S. n. 14 al (Km 27+750) - Innesto con la S.P. n. 43 presso la Rotonda Caposile
SS 14 VAR/B	VARIANTE DI SAN DONA' DI PIAVE	0,000	5,600	5,600	5,600	Innesto con la S.P. n. 43 - Innesto con la S.P. n. 54
SS 16	ADRIATICA	4,340	69,514	65,174	60,774	Padova (Fine centro abitato) - Monselice - Rovigo - Confine con la Regione Emilia Romagna
SS 47	DELLA VALSUGANA	29,950	73,000	43,050	43,050	Innesto con la S.S. n. 53 presso Cittadella - Bassano - Primolano - Confine con la Regione Trentino Alto Adige
SS 48	DELLE DOLOMITI	76,280	160,100	83,820	83,820	Confine con la Regione Trentino Alto Adige - Innesto con la S.S. n. 52 Galleri Comelico

SS 48 Bis	DELLE DOLOMITI	0,000	7,730	7,730	7,730	Innesto con la S.S. n. 48 presso il Lago di Misurina - Innesto con la S.S. n. 51 confine regionale
SS 50 BIS/VAR	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	0,000	19,818	19,818	19,818	Svincolo di Cismon con la S.S. n. 47 - Svincolo di Feltre ovest - Rotatoria di Anzù
SS 50	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	0,000	43,860	43,860	32,857	Innesto con la S.S. n. 51 a Ponte nelle Alpi - Belluno - S. Giustina - Feltre - Innesto con la S.S. n. 50 Bis/Var presso la Rotatoria S.Lucia
SS 50	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	46,075	55,360	9,285	9,285	Innesto con la S.S. n. 50 Bis/Var presso Arten - Innesto con la S.S. n. 50 Var presso Moline
		55,980	61,075	5,095	5,095	Innesto con la S.S. n. 50 Var presso Moline - Confine con la regione Trentino Alto Adige
SS 50 Var	VARIANTE DI MOLINE	55,360	55,980	0,620	0,620	Innesti con la S.S. n. 50 presso Moline
SS 51 BIS	DI ALEMAGNA	0,000	12,480	12,480	12,480	Innesto con la S.S. n. 51 a Tai di Cadore - Pieve di Cadore - Innesto con la S.S. n. 52 presso Lozzo di Cadore
SS 51	DI ALEMAGNA	0,000	118,150	118,150	110,870	Innesto con la S.S. n. 13 a Conegliano - Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi - Tai di Cadore - Cortina D'Ampezzo - Confine con la Regione Trentino Alto Adige
SS 52	CARNICA	64,137	110,200	46,063	46,063	Confine con la Regione Friuli Venezia Giulia (Passo Mauria) - Tolmezzo - Ampezzo - Passo Mauria - S. Stefano di Cadore - Passo di Monte Croce di Comedico - Confine con la Regione Trentino Alto Adige
SS 53	POSTUMIA	4,065	63,400	59,335	59,335	Vicenza (fine centro abitato) - Innesto con la S.S. n. 47 presso Cittadella - Innesto con la S.P. n. 89 per svincolo autostradale A27 "Treviso Sud"
		88,180	116,564	28,384	28,384	Rotatoria con la S.P. n. 15 ad Oderso - Innesto con la S.S. n. 14 a Portogruaro
SS 62	DELLA CISA	199,950	220,018	20,068	20,068	Innesto con la S.P. n. 3 "Mediana" - Innesto con la S.S. n. 11 a Ca Di Capri
SS 62 Var	VARIANTE GREZZANELLA	0,000	5,800	5,800	5,800	Innesti con la S.S. n. 62 presso Grezzanella
SS 203	AGORDINA	0,000	60,949	60,949	60,949	Innesto con la S.S. n. 50 a Sedico - Innesto con la S.S. n. 48 a Cernadoi
203 Dir	AGORDINA	0,000	7,260	7,260	7,260	Innesto con la S.S. n. 203 a Vignole - Belluno
203 Var	VARIANTE DI AGORDO	0,850	3,600	2,750	2,750	Innesti con la S.S. n. 203 presso Agorno
251	DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA	104,400	154,250	49,850	49,850	Innesto con la S.S. n. 51 - Innesto con la S.S. n. 203 presso Rucavà
SS 309	ROMEA	55,730	126,770	71,040	71,040	Confine con la Regione Emilia Romagna - Taglio di Po - Contarina - Rosolina - Chioggia - Innesto con l'Autostrada A57 presso Marghera
SS 346	DEL PASSO DI S. PELLEGRINO	14,198	30,067	15,869	15,869	Confine con la Regione Trentino Alto Adige - Innesto con con la S.S. n. 203 a Cencenighe

SS 347	DEL PASSO CEREDA E DEL PASSO DURAN	11,780	73,660	61,880	61,880	Confine con la Regione Trentino Alto Adige - Innesto con con la S.S. n. 51 presso Venas.
SS 348	FELTRINA	0,000	34,831	34,831	34,831	Innesto con la S.R. n. 53 a Treviso - Innesto con la S.S. n. 348 Var presso Feltre
		34,831	50,100	15,269	15,269	
348 Var	VARIANTE DI ANZÙ	0,000	0,900	0,900	0,900	Innesti con la S.S. n. 348 presso Anzu - Innesto con la S.S. n. 50 Bis/Var presso Feltre
SS 434	TRANSPOLESANA	2,500	82,870	80,370	80,370	Svincolo n. 3 Tangenziale Sud di Verona - Isola Rizza - Legnago - Badia Polesine - Villa Marzana - Innesto con la S.S. n. 16 presso Rovigo
SS 516	PIOVESE	4,690	26,493	21,803	19,915	Padova (fine centro abitato) - Piove di Sacco - Innesto con la S.S. n. 309 presso Codevigo
SS 516 DIR	DEI VIVAI	0,000	5,680	5,680	5,680	Innesto con la S.S. n. 516 (km 18+700) - Piove di Sacco - Innesto con la S.P. 40 presso Liettoli di Campolongo Maggiore
SP. 1	DELLA SINISTRA PIAVE	0,000	6,601	6,601	6,601	Innesto con la S.S. n. 51 a Ponte nelle Alpi - Innesto con la S.P. n. 1 Var/a "Variante Col Cavalier"
		9,668	26,000	16,332	16,332	Innesto con la S.P. n. 1 Var/a "Variante Col Cavalier" - Innesto con la S.P. n. 1 Var "Variante Lentiai - Bardes"
		28,453	30,805	2,352	2,352	Innesto con la S.P. n. 1 Var "Variante Lentiai - Bardes" - Innesto con la S.S. n. 50 a Busche
S.P. 1 Var	VARIANTE LENTIAI - BARDES	0,000	2,773	2,773	2,773	Innesti con la S.P. n. 1 presso le località Lentiai e Bardes
S.P. 1 Var/a	VARIANTE COL CAVALIER	0,000	2,355	2,355	2,355	Innesti con la S.P. n. 1 presso Col Cavalier
S.P. 3	MEDIANA	2,590	9,000	6,410	6,410	Innesto con la S.S. n. 62 - Rotatoria di San Leonardo
S.P. 15	CADORE - MARE	0,000	21,000	21,000	21,000	Conegliano - Rotatoria con la S.S. n. 53 ad Oderzo
S.P. 89	TREVISO - MARE	0,000	2,300	2,300	2,300	Innesto con la S.S. n. 53 - Svincolo autostradale A27 "Treviso Sud"
				Totale	**1.436,399**	

Tabella E

Individuazione della rete stradale di interesse regionale					Regione Emilia Romagna
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
9	VIA EMILIA	199,670	214,800	15,130	Tratto sotteso dalla variante di Parma e contiguo allla traversa interna già consegnata al Comune omonimo
9 Ter	DEL RABBI	0,000	53,251	53,251	Intero tratto regionale
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	99,000	124,500	25,500	Tratto sotteso dalla variante costituita dalla S.P. n. 40 e dalla ex S.S. n. 324
62	DELLA CISA	113,600	162,014	48,414	Da Parma a conf. regionale
63	DEL VALICO DEL CERRETO	107,718	137,423	29,705	Da inn. SS 9 a inn. SS 62
64	PORRETTANA	38,740	45,814	7,074	Innesto con la S.S. n. 64 Var/A in località Silla - Innesto con la S.S. n. 64 Var/A in località Marano
65	DELLA FUTA	90,700	106,903	16,203	Tratto regionale
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	200,086	293,770	93,684	Da conf. Regionale a inn. 16 presso Ravenna
71 Bis	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	3,313	13,372	10,059	Da inn. A 14 a inn. SS 16
253	S. VITALE	0,000	5,777	5,777	Tratto regionale
		23,000	24,550	1,550	Tratto regionale
		27,000	71,970	44,970	Tratto regionale
254	DI CERVIA	0,000	23,997	23,997	Intero percorso
255	DI S. MATTEO DECIMA	0,000	57,070	57,070	Tratto regionale
302	BRISIGHELLESE RAVENNATE	71,670	118,335	46,665	Intero tratto regionale
304	DI CESENA	0,000	13,298	13,298	Intero percorso
306	CASOLANA RIOLESE	0,000	28,890	28,890	Intero tratto regionale
310	DEL BIDENTE	24,004	89,800	65,796	Intero tratto regionale
324	DEL PASSO DELLE RADICI	4,000	53,430	49,430	Tratto regionale
324	DEL PASSO DELLE RADICI	61,730	78,218	16,488	Tratto regionale
325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	0,340	43,245	42,905	Tratto regionale
358	DI CASTELNOVO	0,000	20,400	20,400	Intero tratto regionale
359	DI SALSOMAGGIORE E DI BARDI	0,000	92,000	92,000	Intero percorso
412	DELLA VAL TIDONE	41,320	45,765	4,445	Tratto regionale
413	ROMANA	31,285	51,642	20,357	Tratto regionale
462	DELLA VALLE D'ARDA	0,000	19,400	19,400	Intero percorso
467	DI SCANDIANO	0,000	32,214	32,214	Intero percorso
468	DI CORREGGIO	0,000	19,820	19,820	Tratto regionale
468	DI CORREGGIO	22,900	54,194	31,294	Tratto regionale
486	DI MONTEFIORINO	0,000	82,350	82,350	Intero percorso
495	DI CODIGORO	49,410	56,640	7,230	Tratto regionale
496	VIRGILIANA	34,000	62,130	28,130	Tratto regionale
513	DI VAL D'ENZA	0,000	56,270	56,270	Intero percorso
568	DI CREVALCORE	11,298	16,220	4,922	Tratto regionale
568	DI CREVALCORE	22,185	26,191	4,006	Tratto regionale
568	DI CREVALCORE	37,245	38,725	1,480	Tratto regionale
569	DI VIGNOLA	0,000	18,000	18,000	Tratto regionale
586	DELLA VALLE DELL'AVETO	0,000	22,178	22,178	Intero tratto regionale
587	DI CORTEMAGGIORE	0,000	13,960	13,960	Intero percorso
588	DEI DUE PONTI	0,000	31,637	31,637	Intero percorso
610	SELICE o MONTANARA IMOLESE	0,000	62,626	62,626	Intero tratto regionale
632	TRAVERSA DI PRACCHIA	0,000	16,050	16,050	Intero tratto regionale
654	DI VAL NURE	0,000	0,965	0,965	Tratto regionale
654	DI VAL NURE	69,635	70,130	0,495	Tratto regionale
665	MASSESE	0,000	5,853	5,853	Tratto regionale
665	MASSESE	13,200	15,893	2,693	Tratto regionale
665	MASSESE	20,500	21,050	0,550	Tratto regionale
665	MASSESE	36,200	36,600	0,400	Tratto regionale
665	MASSESE	47,400	49,810	2,410	Tratto regionale
-	RACCORDO DI CASALECCHIO DI RENO	0,000	1,298	1,298	Rotatoria Biagi con la S.S. n. 64 presso Casalecchio - Svincolo con l'Asse attrezzato Su d - Ovest di Casalecchio
			Totale	**1299,289**	

Tabella F

Individuazione della rete stradale di interesse regionale					Regione Lombardia
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
10	PADANA INFERIORE	128,050	142,000	13,950	Tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	177,370	185,436	8,066	Tratto regionale
		190,760	195,100	4,340	Tratto regionale
		200,950	203,780	2,830	Tratto regionale
		208,052	211,850	3,798	Tratto regionale
		228,960	260,880	31,920	Tratto regionale
		267,135	272,424	5,289	Tratto regionale
35	DEI GIOVI	71,700	168,900	97,200	Tratto regionale
35 Dir.	DEI GIOVI	0,000	1,296	1,296	Intero percorso
36 Dir.	DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA	0,000	1,465	1,465	Intero percorso
42	DEL TONALE E DELLA MENDOLA	0,000	24,450	24,450	Da inn. SS 11 a Bergamo
45 Bis	GARDESANA OCCIDENTALE	0,000	47,948	47,948	Da inn SS10 A inn. SS 11
45 Bis/Dir.	DEL VITTORIALE	0,000	1,170	1,170	Intero percorso
62	DELLA CISA	162,014	199,004	36,990	Intero tratto regionale
233	VARESINA	0,000	49,200	49,200	Da Milano a Varese
234	CODOGNESE	0,000	72,395	72,395	Intero percorso
235	DI ORZINUOVI	0,000	98,790	98,790	Intero percorso
236	GOITESE	0,000	56,900	56,900	Intero percorso
236 Bis	GOITESE	0,000	5,523	5,523	Intero percorso
237	DEL CAFFARO	0,000	55,815	55,815	Intero tratto regionale
249	GARDESANA ORIENTALE	0,000	22,030	22,030	Intero tratto regionale
341	GALLARATESE	30,000	35,387	5,387	Tratto regionale
		46,160	51,276	5,116	Tratto regionale
342	BRIANTEA	0,000	10,000	10,000	Tratto regionale
342	BRIANTEA	53,060	60,875	7,815	Tratto regionale
342/DIR	BRIANTEA	0,000	9,650	9,650	Intero percorso
343	ASOLANA	22,256	23,214	0,958	Tratto regionale
343	ASOLANA	76,265	77,500	1,235	Tratto regionale
345	DELLE TRE VALLI	0,000	94,462	94,462	Intero percorso
394 Dir.	DEL VERBANO ORIENTALE	0,000	4,400	4,400	Intero percorso
402	VALERIANA	1,540	18,522	16,982	Tratto regionale
404	VAL MASINO	0,000	17,330	17,330	Intero percorso
405	DI VAL GEROLA	0,000	17,750	17,750	Intero percorso
412	DELLA VAL TIDONE	0,000	41,320	41,320	Intero tratto regionale
412	DELLA VAL TIDONE	94,200	95,410	1,210	Tratto regionale
413	ROMANA	0,000	31,285	31,285	Intero tratto regionale
415	PAULLESE	0,000	71,655	71,655	Intero percorso
420	SABBIONETANA	0,000	36,164	36,164	Intero percorso
431	DI LEVATE	0,000	10,300	10,300	Intero percorso
461	DEL PASSO DEL PENICE	0,000	1,900	1,900	Tratto regionale
469	SEBINA OCCIDENTALE	5,894	6,905	1,011	Tratto regionale
469	SEBINA OCCIDENTALE	33,022	47,300	14,278	Tratto regionale
470	DELLA VALLE BREMBANA	0,000	8,350	8,350	Tratto regionale
		21,950	25,410	3,460	Tratto regionale
470/DIR	DELLA VALLE BREMBANA	0,000	11,900	11,900	Intero percorso
472	BERGAMINA	0,000	25,538	25,538	Intero percorso
482	ALTOPOLESANA	0,000	32,756	32,756	Intero tratto regionale
494	VIGEVANESE	16,800	18,400	1,600	Tratto regionale
		24,500	32,000	7,500	Tratto regionale
		60,250	62,200	1,950	Tratto regionale
496	VIRGILIANA	0,000	34,000	34,000	Intero tratto regionale

498	SONCINESE	0,000	72,600	72,600	Intero percorso
510	SEBINA ORIENTALE	0,000	47,475	47,475	Intero percorso
525	DEL BREMBO	0,000	29,173	29,173	Intero percorso
526	DELL'ESTICINO	32,800	41,500	8,700	Dal racc. Aut.le per Pavia a inn. SS 35
527	BUSTESE	0,000	5,700	5,700	Tratto regionale
		40,731	44,490	3,759	Tratto regionale
550	DI VILLA DI TIRANO	0,000	4,300	4,300	Intero percorso
567	DEL BENACO	0,000	8,923	8,923	Intero percorso
572	DI SALO'	0,000	22,022	22,022	Intero percorso
573	L'OGLIESE	0,000	17,880	17,880	Intero percorso
583	LARIANA	0,000	49,400	49,400	Intero percorso
591	CREMASCA	0,000	62,730	62,730	Intero percorso
596	DEI CAIROLI	0,000	44,306	44,306	Tratto regionale
596 Dir.	DEI CAIROLI	6,840	9,500	2,660	Tratto regionale
617	BRONESE	11,300	13,600	2,300	Tratto regionale
639	DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	0,000	34,100	34,100	Tratto regionale
668	LENESE	0,000	57,000	57,000	Intero percorso
669	DEL PASSO DI CROCEDOMINI	0,000	30,000	30,000	Intero percorso
671	DELLA VAL SERIANA	0,000	15,960	15,960	Tratto regionale
671	DELLA VAL SERIANA	57,638	70,266	12,628	Tratto regionale
			Totale	**1687,615**	

Tabella G

Individuazione della rete stradale di interesse regionale					Regione Toscana
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
1	VIA AURELIA	275,835	299,950	24,115	Innesto con la S.S. n. 1 (km 275+835) - Innesto con la S.S. n. 1 (km 299+950) (tratto già consegnato alla Provincia di Livorno con verbale del 30.09.1985 (Vecchia Aurelia))
1	VIA AURELIA	283,590	287,230	3,640	Innesto con la S.S. n. 1 (km 283+590) - Innesto con la S.S. n. 1 (km 287+230) (tratto già consegnato alla Società Autostrade Tirrenica S.p.A. con verbale del 15.12.2009, così come integrato dal verbale 07.06.2013)
2	VIA CASSIA	224,400	297,568	73,168	Siena Sud - Firenze
2 Dir.	VIA CASSIA	0,000	0,630	0,630	Innesto con la S.S. n. 2 - Monastero della Certosa del Galluzzo
3 BIS	TIBERINA	157,000	157,980	0,980	Innesto con la S.S. n. 3 Bis (km 157+000) - Innesto con la S.S. n. 3 Bis (km 157+980) (tratto già consegnato al Comune di Sansepolcro con verbale del 05.06.1998)
3 BIS	TIBERINA	172,300	185,950	13,650	Innesto con la S.S. n. 3 Bis (km 172+300) - Innesto con la S.S. n. 3 Bis (km 185+950) (tratto già consegnato al Comune di Pieve di S. Stefano con verbale del 21.04.1998)
9 Ter	DEL RABBI	53,251	60,587	7,336	Confine con la Regione Emilia Romagna - Innesto con la S.S. n. 67 in loc. Cavallino
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	7,030	25,788	18,758	Tratto sotteso alla SS n. 12 Radd
12	DELL' ABETONE E DEL BRENNERO	30,400	30,500	0,100	Innesto con la S.S. n. 12 (km 30+400) - Innesto con la S.S. n. 12 (km 30+500) (tratto già consegnato al Comune di Capannori con verbale del 21.07.2004)
12	DELL' ABETONE E DEL BRENNERO	30,500	34,930	4,430	Innesto con la S.S. n. 12 (km 30+500) - Innesto con la S.S. n. 12 (km 34+930) (tratto già consegnato al Comune di Lucca con verbale del 21.07.2004)
66	PISTOIESE	0,000	40,470	40,470	Innesto con la S.S. n. 67 a Firenze - Innesto con la S.S. n. 716 a Pistoia
67	TOSCO ROMAGNOLA	0,000	14,800	14,800	Innesto con la S.S. n. 1 a Pisa - Cascina
67	TOSCO ROMAGNOLA	14,800	88,678	73,878	Innesto con la SS n 67Bis a Fornacette - Firenze (tratto da consegnare Km 31,682 , in quanto i restanti sono già consegnati ai Comuni)
67	TOSCO ROMAGNOLA	46,730	47,050	0,320	Innesto con la S.S. n. 67 (km 46+730) presso Empoli - Innesto con la S.S. n. 67 (km 47+050) presso Empoli (tratto già consegnato al Comune di Empoli con verbale del 22.05.2014)

67	TOSCO ROMAGNOLA	92,670	93,300	0,630	Innesto con la S.S. n. 67 (km 92+670) presso Ellera - Innesto con la S.S. n. 67 (km 93+300) presso Ellera (tratto già consegnato al Comune di Fiesole con verbale del 23.03.2013)
69	DI VAL D'ARNO	0,000	66,331	66,331	Inne sto con la S.S. n. 67 presso Pontassieve - Innesto con la S.S. n. 71 ad Arezzo
70	DELLA CONSUMA	0,000	39,410	39,410	Innesto con la S.S. n. 69 presso Pontassieve - innesto con la S.S. n. 71 presso Bibbiena
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	110,870	200,086	89,216	Sincolo con l'R.A. n. 6 "Perugia - Bettolle" - Confine con la Regione Emilia Romagna
73	SENESE ARETINA	0,000	100,487	100,487	Innesto con la S.S. n. 1 presso Montepascali - Siena
73	SENESE ARETINA	150,900	165,800	14,900	Innesto con la S.S. n. 73 (km 150.900) - Innesto con la S.S. n. 73 (km 165+800) (tratto già consegnato al Comune di Arezzo con verbale del 14.01.2009)
73	SENESE ARETINA	165,800	167,398	1,598	Innesto con la S.S. n. 73 presso Molin Nuovo - Innesto con la S.S. n. 73 Var presso Le Ville Monterchi
73	SENESE ARETINA	180,520	181,610	1,090	Innesto con la S.S. n. 73 (km 180+520) - Innesto con la S.S. n. 73 (km 181+610) (tratto già consegnato al Comune di Sansepolcro con verbale del 05.06.1998)
74	MAREMMANA	0,000	59,552	59,552	Innesto con la S.S. n. 1 presso la stazione di Albinia - Confine con la Regione lazio
75 Bis	DEL TRASIMENO	49,796	52,522	2,726	Confine con la Regione Umbria - Innesto con la S.S. n. 71 a Bivio Riccio
206	PISANA LIVORNESE	0,000	46,100	46,100	Innesto con la S.S. n. 1 a S. Pietro in Palazzi - Innesto con la S.S. n. 67 a Pisa
208	STRADA DELLA VERNA	0,000	38,700	38,700	Innesto con la S.S. n. 71 a Bibbiena - Innesto con la S.S. n. 3 a Pieve S. Stefano
208/DIR	STRADA DELLA VERNA	0,000	3,300	3,300	Innesto con la S.S. n. 208 a Chiusi della Verna - Santuario della Verna
221	DI MONTERCHI	0,000	4,280	4,280	Innesto con la S.S. n. 73 a Le Ville - Confine con la Regione Umbria
222	CHIANTIGIANA	0,000	61,400	61,400	Innesto con la S.S. n. 67 a Firenze - Innesto con la S.S. n. 2 a Siena
224	DI MARINA DI PISA	0,000	25,410	25,410	Innesto con la S.S. n. 1 a Livorno - Innesto con la S.S. n. 1 a Pisa
302	BRISIGHELLESE RAVENNATE	0,000	71,670	71,670	Firenze - Confine con la Regione Emilia Romagna
306	CASOLANA RIOLESE	28,890	48,389	19,499	Confine con la Regione Emilia Romagna - Innesto con la S.S. n. 302 a Marradi
310	DEL BIDENTE	0,000	24,004	24,004	Innesto con la S.S. n. 70 in località Campaldino - Confine con la Regione Emilia Romagna
321	DEL POLACCO	0,000	36,330	36,330	Innesto co la S.S. n. 146 a Chiusi Scalo - Innesto con la S.S. n. 2al bivio Polacco
322	DELLE COLLACCHIE	0,000	99,503	99,503	Innesto con la S.S. n. 1 presso Follonica - Innesto con la S.S. n. 74 a Manciano
323	DI MONTE AMIATA	0,000	106,780	106,780	Innesto con la S.S. n. 2 presso il ponte sul fiume orcia - Innesto con la S.S. n. 74 in località Barca del Grazi
324	DEL PASSO DELLE RADICI	78,218	108,942	30,724	Confine con la Regione Emilia Romagna - Castelnuovo di Garfagnana

325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	43,245	92,600	49,355	Confine con la Regione Emilia Romagna - Innesto con la S.S. n. 67 a Signa
326	DI RAPOLANO	22,725	55,867	33,142	Sinalunga - Innesto con la S.S. n. 146 presso Chiusi
327	DI FOIANO	0,000	29,800	29,800	Innesto con la S.S. n. 73 in località Pieve del Toppo - Innesto con la S.S. n. 326 a Torrita di Siena
329	DEL PASSO DI BOCCA DI VALLE	0,000	42,360	42,360	Innesto con la S.S. n. 1 a Podere il Bambolo - Innesto con la S.S. n. 439 nei pressi di Bagno La Perla
408	DI MONTEVARCHI	0,000	45,180	45,180	Siena - Montevarchi
429	DI VAL D'ELSA	0,000	70,250	70,250	Innesto con la S.S. n. 408 - Innesto con la S.S. n. 67 presso Ponte a Elsa
435	LUCCHESE	0,000	40,875	40,875	Innesto con la S.S. n. 12 a Lucca - Innesto con la S.S. n. 66 a Pistoia
436	FRANCESCA	0,000	28,260	28,260	Innesto con la S.S. n. 435 presso Montecatini terme - innesto con la S.S: n. 67 presso il bivio S. Miniato
438	LAURETANA	0,000	27,200	27,200	Innesto con la S.S. n. 73 presso Taverne d'Arbia - Innesto con la S.S. n. 326 presso S. Gimignanello
440	DI PORTO S. STEFANO	0,000	13,200	13,200	Innesto con la S.S. n. 1 - Porto S. Stefano
441	MASSETANA	0,000	30,100	30,100	Innesto con la S.S. n. 73 al bivio del Madonnino - Innesto con la S.S: n. 439 al bivio per Massa Marittima
445	DELLA GARGAGNANA	0,000	71,169	71,169	Innesto con la S.S. n. 12 presso Bagni di Lucca - Innesto con la S.S. n. 63 al bivio Gassano
446	DI FOSDINOVO	0,000	20,031	20,031	Innesto con la S.S. n. 63 in località Solviera di Fivizzano - Innesto con la S.S. n. 1
446/DIR	DI FOSDINOVO	0,000	21,428	21,428	Fosdinovo - Innesto con la S.S. n. 1 a Massa
451	DI MONTE OLIVETO	0,000	17,450	17,450	Innesto con la S.S. n. 2 a Buonconvento - Innesto con la S.S. n. 438 ad Asciano
454	DI POZZUOLO	11,786	15,358	3,572	Confine con la Regione Umbria - Salcheto
477	DELL'ALPE DI CASAGLIA	0,000	16,134	16,134	Innesto con la S.S. n. 306 presso Palazzuolo sul Senio - Innesto con la S.S. n. 302 presso Passo della Colla
478	DI SARTEANO	0,000	34,075	34,075	Innesto con la S.S. n. 146 in località Querce al Pino - Innesto con la S.S. n. 2
484	DEL CASTEL DI BROLIO	0,000	21,964	21,964	Innesto con la S.S. n. 73 presso Colonna del Grillo - Innesto con la S.S. n. 408
503	DEL PASSO DEL GIOGO	0,000	33,125	33,125	Innesto con la S.S. n. 65 in località La Casetta di Covigliano - Innesto con la S.S. n. 551 presso le Mozzette presso S. Piero a Sieve
540	VALDAMBRA	0,000	22,845	22,845	Innesto con la S.S. n. 69 a Levane - Innesto con laS.S. n. 73a Colonna del Grillo
541	TRAVERSA MAREMMANA	0,000	25,047	25,047	Innesto con la S.S. n. 73 - Innesto con la S.S. n. 68 presso Colle di Val d'Elsa
551	TRAVERSA DEL MUGELLO	0,000	23,330	23,330	Innesto con la S.S. n. 65 presso il bivio di Novoli - innesto con la S.S. n. 67 in loc. Dicomano
555	DELLE COLLINE	0,000	10,100	10,100	Innesto con la S.S. n. 1 in località Stagno - Innesto con la S.S. n. 206 in loc. Vicarello
556	DI LONDA - STIA	0,000	30,580	30,580	Innesto con la S.S. n. 67 - Innesto con la S.S. n. 310

610	SELICE o MONTANARA IMOLESE	62,626	77,981	15,355	Confine con la Regione Emilia Romagna - Innesto con la S.S. n. 503 a Firenzuola
632	TRAVERSA DI PRACCHIA	16,050	16,500	0,450	Confine con la Regione Emilia Romagna - Innesto con la S.S. n. 66 presso Pontepetri
633	MAMMIANESE - MARLIANESE	0,000	38,675	38,675	Innesto con la S.S. n. 66 presso Colonna di Mammiano - Montecatini Terme
665 Dir.	MASSESE	0,000	15,000	15,000	Innesto con la S.S. n. 665 in località il Pontino - Innesto con la S.S. n. 665 presso il Passo di Lagastrello
715	SIENA - BETTOLLE	1,480	2,100	0,620	Siena (fine centro abitato) - Rotatoria con la S.S. n. 715in località Siena Sud
-	DI SAN PIERO A GRADO	0,000	1,300	1,300	Innesto con il Raccordo "S. Piero a Grado" - Innesto con la S.P. n. 22 "Via Del Mare" (tratto già consegnato alla SALT p.A. con verbale del 30.12.2014)
-	RACCORDO SEMIANULARE DI AREZZO	0,000	0,650	0,650	Innesto con la S.S. n. 71 presso Arezzo - Arezzo
-	RACCORDO SEMIANULARE DI AREZZO	0,650	1,900	1,250	Innesto con la NSA n. 8 "Raccordo Semianulare di Arezzo" (km 0+650) - Innesto con la S.S. n. 73 "Senese - Aretina" (km 1+900) (tratto già consegnato al Comune di Arezzo con verbale del 10.03.1998)
-	VARIANTE DI FUCECCHIO	0,000	1,300	1,300	Innesto con la S.R. n. 436 presso San Pierino - Innesto con la S.R. n. 436 presso Fucecchio
-	DI MONTOPOLI	0,000	0,300	0,300	Innesto con la S.S. n. 67 presso Montopoli Val D'Arno - Innesto con l' S.P "Romanina"
S.G.C.	FI-PI-LI	0,000	97,499	97,499	Firenze - Pisa - Livorno
			Totale	**2152,886**	

Tabella H

Individuazione della rete stradale di interesse regionale					**Regione Veneto**
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
10	PADANA INFERIORE	337,100	339,450	2,350	Tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	272,424	275,900	3,476	Tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	278,400	282,000	3,600	Tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	413,750	426,402	12,652	Tratto regionale
14	DELLA VENEZIA GIULIA	60,450	62,200	1,750	Innesto con la S.S. n. 14 (Km 60+450) - innesto con la S.S. n. 14 (Km 62+200)
14	DELLA VENEZIA GIULIA	66,020	67,350	1,330	Innesto con la S.S. n. 14 (Km 66+020) - innesto con la S.S. n. 14 (Km 67+350)
16 Dir. A	ADRIATICA	0,000	4,914	4,914	Intero percorso
46	DEL PASUBIO	0,000	46,600	46,600	Intero tratto regionale
46 Dir.	DEL PASUBIO	0,000	1,775	1,775	Intero percorso
47	DELLA VALSUGANA	0,000	30,180	30,180	Da inn SS 11 a inn. SS 53
47 Racc.	DI ALTICHIERO	0,000	10,180	10,180	Intero percorso
48 Bis	DELLE DOLOMITI	7,730	8,800	1,070	Tratto regionale
50	DEL GRAPPA E DE PASSO ROLLE	0,000	31,400	31,400	Tratto regionale
50	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	55,360	55,980	0,620	Tratto regionale
51	DI ALEMAGNA	53,280	63,800	10,520	Innesto con la S.P. 51 (Km 53+280) a termine di Cadore - Innesto con la S.P. n. 42 Perarolo di Cadore
51	DI ALEMAGNA	67,000	70,700	3,700	Innesto con la S.P. n. 42 Perarolo di Cadore - Innesto con la S.S. n. 51 (Km 70+700)
53	POSTUMIA	63,400	88,180	24,780	Tratto regionale
141	STRADA CADORNA	0,000	55,427	55,427	Intero percorso
141/DIR	STRADA CADORNA	0,000	3,435	3,435	Intero percorso
244	DI VAL BADIA	38,920	43,362	4,442	Intero tratto regionale
245	CASTELLANA	0,000	50,100	50,100	Intero percorso
246	DI RECOARO	0,000	42,465	42,465	Intero percorso
247	RIVIERA	0,000	46,442	46,442	Intero percorso
248	SCHIAVONESCA - MAROSTICANA	0,000	79,950	79,950	Intero percorso
249	GARDESANA ORIENTALE	22,030	91,232	69,202	Intero tratto regionale
250	DELLE TERME EUGANEE	0,000	14,080	14,080	Intero percorso
251	DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA	0,000	10,695	10,695	Tratto regionale
251	DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA	97,805	104,400	6,595	Tratto regionale
307	DEL SANTO	0,000	26,410	26,410	Intero percorso
307	Var	0,000	13,600	13,600	Intero percorso
348	FELTRINA	50,100	53,804	3,704	Tratto regionale
349	DI VAL D'ASSA E PEDEMONTANA COSTO	45,768	109,200	63,432	Intero tratto regionale
350	DI FOLGARIA E VAL D'ASTICO	27,507	65,807	38,300	Intero tratto regionale
355	DI VAL DEGANO	31,735	49,350	17,615	Intero tratto regionale
422	DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO	0,000	47,361	47,361	Intero percorso
422/DIR	DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO	0,000	6,500	6,500	Intero percorso
443	DI ADRIA	0,000	22,000	22,000	Intero percorso
450	DI AFFI	0,000	13,300	13,300	Intero percorso
463	DEL TAGLIAMENTO	57,700	66,020	8,320	Intero percorso
465	DELLA FORCELLA LAVARDET	0,000	10,596	10,596	Intero tratto regionale
473	DI CROCE D'AUNE	0,000	22,930	22,930	Intero percorso
482	ALTOPOLESANA	32,756	65,615	32,859	Intero tratto regionale
495	DI CODIGORO	56,640	72,129	15,489	Intero tratto regionale

500	DI LONIGO	0,000	34,250	34,250	Intero percorso
515	NOALESE	0,000	39,115	39,115	Intero percorso
516	PIOVESE	0,000	4,690	4,690	Centro abitato di Padova
516	PIOVESE	16,880	46,428	29,548	Da Piove di Sacco a inn. SS 443 presso Adria
532	DEL PASSO DI S.ANTONIO	0,000	13,400	13,400	Intero percorso
563	DI SALESEI	0,000	9,924	9,924	Intero percorso
619	DI VICO DI CADORE	0,000	23,550	23,550	Intero percorso
635	DEL PASSO DI S. BOLDO	0,000	40,590	40,590	Intero percorso
638	DEL PASSO GIAU	0,000	21,535	21,535	Intero percorso
641	DEL PASSO FEDAIA	14,210	27,291	13,081	Intero tratto regionale
667	DI CAERANO	0,000	17,630	17,630	Intero percorso
-	VIA BOFANDINI	0,000	2,200	2,200	Rotatoria con la S.P. n. 64 - Innesto con viabilità comunale
			Totale	**1165,659**	

Tabella 1.a

REGIONE EMILIA ROMAGNA - STRADE DA RICLASSIFICARE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
SS 10	PADANA INFERIORE	164,878	217,258	52,380	Confine con la Regione Lombardia (PV) - Confine con la Regione Lombardia (CR)
SS 65	DELLA FUTA	61,695	90,700	29,005	Confine con la Regione Toscana -Innesto con la S.P. n. 85 ("Fondovalle Savena" di nuova costruzione)
SS 253	SAN VITALE	5,777	23,000	17,223	Bologna (fine centro abitato) - Medicina
SS 253	SAN VITALE	24,550	27,000	2,450	Medicina - Innesto con la S.P. 3/2 "Trasversale di Pianura secondo tronco"
SS 255	DI S. MATTEO DECIMA	57,070	64,663	7,593	Innesto con la S.S. n. 468 a Mirabello - Innesto con la S.S. n. 496 a bivio Cassana
SS 258	MARECCHIA	38,820	86,600	47,780	Confine con la Regione Toscana - Innesto con la S.S. n. 16 a Rimini
SS 308	DI FONDO VALLE TARO	0,000	24,850	24,850	Innesto con la S.S. n. 62 presso Fornovo - Innesto con la ex S.S. n. 523 presso Groppo San Giovanni
SS 324	DEL PASSO DELLE RADICI	0,000	4,000	4,000	Innesto con la ex S.S. n. 64 presso Silla - Innesto con la S.S. n. 623 presso Crociale
SS 324	DEL PASSO DELLE RADICI	53,430	61,730	8,300	Innesto con la S.P. n. 40 - Innesto con la S.S. n. 12 presso
SS 325	DI VAL DI SETTA E VAL DI BISENZIO	0,000	0,340	0,340	Innesto su rotatoria con la ex S.S. n. 64 - Innesto su rotatoria con la S.P. n. 37
SS 343	ASOLANA	0,000	22,256	22,256	Innesto con la S.S. n. 9 a Parma - Confine con la Regione
SS 357	DI FORNOVO	0,000	19,762	19,762	Innesto con la S.S. n. 9 presso Castelguelfo - Innesto con la S.S. n. 69 presso Fornovo di Taro
SS 412	VAL TIDONE	45,765	74,226	28,461	Castel San Giovanni (interconnessione SP10R) - Confine Sud Lombardia (PV)
SS 413	ROMANA	51,642	64,642	13,000	Innesto con la ex S.S. n. 468 presso Carpi - Innesto con la S.S. n. 9 a Modena
SS 461	DEL PASSO DEL PENICE	42,524	57,083	14,559	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 45 a Bobbio
SS 468	DI CORREGGIO	19,820	22,900	3,080	Innesto con la S.P.n. 113 - Innesto con la S.P. n. 13 Ter
		54,194	85,610	31,416	Innesto con la ex S.S. n. 568 - Innesto con la ex S.S. n. 255 a Mirabello
SS 495	DI CODIGORO	0,000	49,410	49,410	Innesto con la S.S. n. 16 a Consandolo - Innesto la S.P. n. 60 presso Mezzogoro
SS 496	VIRGILIANA	62,130	66,280	4,150	Innesto con la S.S. n. 255 a Ferrara - Innesto con la S.S. n. 16 a Ferrara
SS 523	DEL COLLE DI CENTO CROCI	0,000	49,820	49,820	Innesto con la S.S. n. 62 a Berceto - Confine con la Regione Liguria
		0,000	11,298	11,298	Innesto con la ex S.S. n.468 a S. Felice sul Panaro - Crevalcore

SS 568	DI CREVALCORE	16,220	22,185	5,965	Innesto con la S.P. n. 84 - Innesto con la S.P. n. 83
		26,191	37,245	11,054	Innesto su rotatoria con la S.P. n. 83 - Bologna (inizio centro abitato)
SS 569	DI VIGNOLA	18,000	24,124	6,124	Innesto con la S.S. n. 623 - Confine con la Città metropolitana di Bologna
		24,124	42,750	18,626	Confine con la Provincia di Modena - Svincolo con Raccordo di Casalecchio di Reno
SS 623	DEL PASSO BRASA	0,000	80,230	80,230	Innesto con la S.S. n. 12 presso Modena - Innesto con la ex S.S. n. 324 presso Crociale
SS 654	DI VAL NURE	0,965	69,635	68,670	Piacenza (fine centro abitato) - Confine con la Regione Liguria
		70,310	74,310	4,000	
SS 665	VARIANTE DI PILASTRO	0,000	3,103	3,103	Innesto con la S.S. n. 513 a Parma - Confine con la Regione Toscana (esclusi tratti ceduti ai comuni di Parma, Langhirano, Palanzano)
	MASSESE	5,853	13,200	7,347	
		15,893	20,500	4,607	
		21,050	28,200	7,150	
		28,200	36,200	8,000	
		36,600	47,400	10,800	
		49,810	74,400	24,590	
	VARIANTE DI GROPPO	0,000	0,336	0,336	
	VARIANTE DI RANZANO	0,000	1,845	1,845	
S.C.	TANGENZIALE DI PARMA	0,000	5,000	5,000	Innesto con la S.S. n. 9 - Innesto con la S.S. n. 9 Var/a
S.P. 3/1	TRASVERSALE DI PIANURA - PRIMO TRONCO	0,000	22,140	22,140	Innesto con la ex S.P. n. 568 - Svincolo con la S.P. n. 5 e S.P. n. 86
S.P. 3/2	TRASVERSALE DI PIANURA - SECONDO TRONCO	0,000	20,921	20,921	Svincolo con la S.P. n. 5 e S.P. n. 86 - Innesto con la S.P. n. 253
S.P. 3 Bis	TANGENZIALE DI MODENA 3° TRATTO	12,070	14,650	2,580	Innesto con la S.S. n. 724 a Modena - Innesto con la S.S. n. 724 a Modena
SP 13 ter	DIRAMAZIONE S.CROCE	0,000	1,614	1,614	Innesto con la S.P. n. 413 - Innesto con la S.P.n. 468
S.P. 40	DI VAGLIO	0,000	9,535	9,535	Innesto con la S.S. n. 12 presso Lama Mocogno - Innesto con la S.S. n. 324 presso Magrignana
S.P. 60	GRAN LINEA (ROSSONIA)	9,580	18,818	9,238	Innesto con la ex S.S.n. 495 - Innesto con la S.S. n. 309
S.P. 83	TANGENZIALE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO	4,400	10,460	6,060	Innesto con la S.P. n. 568 (km 22+185) - Innesto con la S.P. n. 568 (km 26+191)
S.P. 84	CIRCONVALLAZIONE DI CREVALCORE	0,000	3,600	3,600	Innesto con la S.P. n. 568 (km 11+430) - Innesto con la S.P. n. 568 (km 16+220 - tratto di nuova costruzione)
S.P. 85	FONDOVALLE SAVENA	0,000	8,307	8,307	Innesto con la S.S. n. 65 -Ponte delle Oche (tratto di nuova cotruzione)
S.P. 113		0,000	17,680	17,680	Innesto con la S.S. n. 9 (Tangenziale RE) - Innesto con la ex S.S. n. 468
S.P. 114		0,000	9,250	9,250	Innesto con la S.S. n. 9 presso Reggio Emilia - Innesto con la S.P. n. 25 presso Reggio Emilia
SP 138 (Ex S.S. n. 71)	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	0,000	45,660	45,660	Ponte sul fiume Savio località Bora Bassa presso Borello - Svincolo con la S.S. n. 3 Bis presso Bagno di Romagna
S.C.	TANGENZIALE DI MODENA 1° TRATTO	0,000	6,500	6,500	Innesto con la S.S. n. 12 a Modena - Innesto con la S.S. n. 724 a Modena
S.C.	TANGENZIALE DI MODENA 2° TRATTO	6,560	7,650	1,090	Innesto con la S.S. n. 724 a Modena - Innesto con la S.S. n. 724 a Modena
			Totale	**872,755**	

Tabella 1.b

REGIONE EMILIA ROMAGNA - STRADE STATALI DA TRASFERIRE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
9	VIA EMILIA	199,670	214,800	15,130	Tratto sotteso dalla variante di Parma e contiguo allla traversa interna già consegnata al Comune omonimo
12	DELL'ABETONE E DEL BRENNERO	99,000	124,500	25,500	Tratto sotteso dalla variante costituita dalla S.P. n. 40 e dalla ex S.S. n. 324
64	PORRETTANA	38,740	45,814	7,074	Innesto con la S.S. n. 64 Var/A in località Silla - Innesto con la S.S. n. 64 Var/A in località Marano
-	RACCORDO DI CASALECCHIO DI RENO	0,000	1,298	1,298	Rotatoria Biagi con la S.S. n. 64 presso Casalecchio - Svincolo con l'Asse attrezzato Su d - Ovest di Casalecchio
			Totale	**49,002**	

Tabella 2.a

REGIONE LOMBARDIA - STRADE DA RICLASSIFICARE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
10 PADANA INFERIORE	PADANA INFERIORE	127,250	128,050	0,800	Confine Piemonte - Innesto PVSPTG03 a Voghera e sistema tangenziali - inizio centro abitato comune di Voghera
	TANGENZIALE DI VOGHERA	9,000	18,054	9,054	Innesto PVSPTG02 - Innesto SPEXSS10
	TANGENZIALE DI VOGHERA - CASTEGGIO	3,850	9,000	5,150	Innesto PVSPTG01 - Innesto PVSPTG03
	TANGENZIALE DI CASTEGGIO	0,000	3,850	3,850	innesto PVSPEXSS35 - innesto PVSPTG02
	PADANA INFERIORE	142,000	164,930	22,930	fine PVSP35 a Casteggio - confine Emilia Romagna
	PADANA INFERIORE	217,258	259,139	41,881	confine Emilia Romagna - confine Provincia di Mantova
	PADANA INFERIORE	259,139	306,718	47,579	confine Provincia di Cremona - Confine Regione Veneto a Castel D'Ario
35	DEI GIOVI	70,001	71,700	1,699	innesto PVSPEXSS10 a Casteggio - PVSPTG01
11 PADANA SUPERIORE	PADANA SUPERIORE OVEST	111,686	175,805	64,119	confine Piemonte - Boffalora su Ticino (spalle ponte esclusa) - confine Provincia di Bergamo a Cassano d'Adda
	PADANA SUPERIORE	175,805	177,370	1,565	confine Città Metropolitana di Milano - inzio centro abitato comune di Treviglio
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI CARAVAGGIO - TREVIGLIO	0,000	1,000	1,000	fine centro abitato comune di Treviglio (innesto nuovo ponte su AAVV BGSP11VAR 2) vecchio caposaldo 181+600 a Treviglio - termine ponte - vecchio caposaldo 182+500 a Caravaggio
	PADANA SUPERIORE	185,436	190,468	5,032	fine centro abitato comune di Caravaggio - confine CR e prosegue CRSPEXSS11
	PADANA SUPERIORE	190,468	190,760	0,292	confine Provincia di Bergamo Mozzanica - innesto CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano
	PADANA SUPERIORE – VARIANTE DI ISSO – CASTEL GABBIANO	0,000	1,341	1,341	fine tratto CRSPEXSS11 al km 190+468 - confine prov BG
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI ISSO - BARBATA	1,341	1,574	0,233	confine CR - arriva da CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano - confine con CR - prosegue con CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano
	PADANA SUPERIORE – VARIANTE DI ISSO – CASTEL GABBIANO	1,574	1,981	0,407	confine prov BG - confine provincia CR/BG
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI ISSO - BARBATA	1,981	3,900	1,919	confine CR - arriva da CRSPEXSS11VAR1 a Castel Gabbiano - innesto BGSPEXSS11 a Barbata - via G. Galilei
	PADANA SUPERIORE	195,100	200,950	5,850	innesto BGSPEXSS11VAR1 a Barbata - innesto BGSPEXSS11VAR
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI CALCIO	0,000	3,900	3,900	innesto BGSPEXSS11 a Calcio ovest (cascina Finiletti) - innesto BGSPEXSS11 a Calcio est
	PADANA SUPERIORE	203,780	204,112	0,332	fine innesto BGSPEXSS11VAR a Calcio est - confine Provincia di Cremona (Urago d'Oglio)

	PADANA SUPERIORE	204,112	208,052	3,940	confine Provincia di Bergamo (urago D'Oglio) - inizio centro abitato di Chiari
	PADANA SUPERIORE VARIANTE DI CHIARI - ROVATO	207,900	212,400	4,500	da innesto BSSPEXSS11 a Chari Ovest - innesto A35 BreBeMi a Castrezzato BS
	PADANA SUPERIORE	211,850	228,960	17,110	Chiari est - Mandolossa - innesto tg sud - innesto SPBS510D1 a Castegnato
	PADANA SUPERIORE VARIANTE MANDOLOSSA	0,000	1,134	1,134	innesto Tangenziale Sud Brescia - innesto BSSPRXSS510
	PADANA SUPERIORE TANGENZIALE SUD BS	16,450	27,720	11,270	svincolo SS45BIS a Rezzato - innesto BSSP28 a Lonato del Garda
	PADANA SUPERIORE	260,880	267,135	6,255	tratta da innesto BSSPEXSS567 a Desenzano del Garda - innesto BSSPEXSS11V2 a Desenzano del Garda
	PADANA SUPERIORE VARIANTE SIRMIONE	266,835	270,470	3,635	innesto BSSPEXSS11 a Desenzano del Garda - confine regione Veneto
211 DELLA LOMELLINA	DELLA LOMELLINA	29,700	62,750	33,050	confine Piemonte sud - Pieve del Cairo - confine Piemonte nord . Albonese
	DELLA LOMELLINA - TANGENZIALE OVEST DI MORTARA	0,000	2,150	2,150	innesto SPEXSS494 inizio variante ovest Mortara - innesto SPEXSS11 a nord di Mortara - fine variante ovest di Mortara.
294 DELLA VALLE DI SCALVE	DELLA VAL DI SCALVE	15,000	46,100	31,100	innesto BSSPEXSS294 a nord di Angolo Terme - innesto BGSPEXSS294 a nord di Schilpario (Paisco Loveno)
	DELLA VAL DI SCALVE tratto nord	0,000	15,040	15,040	innesto SS42 Forno Allione (Berzo Demo) - innesto BGSPEXSS294 a nord di Schilpario (Paisco Loveno)
	DELLA VAL DI SCALVE tratto sud	46,062	59,373	13,311	innesto BGSPEXSS294 a nord di Angolo Terme - innesto SS42 Darfo Boario
300 DEL PASSO DI GAVIA	DEL PASSO DI GAVIA	25,950	43,800	17,850	confine provincia di SO a Ponte di Legno - innesto SS42 Ponte di Legno
	DEL PASSO DI GAVIA	0,000	25,925	25,925	innesto SS38 a Bormio - Valfurva - confine provincia di BS
341	GALLARATESE	35,387	46,160	10,773	SS33 a Gallarate - innesto VASP020 a Gazzada
342 BRIANTEA	ASSE INTERURBANO DI BERGAMO	0,000	7,200	7,200	innesto BGSPEXSS470DIR a Treviolo BG - innesto BGSPEXSS342 a Ponte S. Pietro BG
	BRIANTEA	10,000	20,955	10,955	innesto con BGEXSS342AI - confine Provincia di Lecco
	BRIANTEA	20,955	39,370	18,415	Prov BG - prov CO
	BRIANTEA	39,370	53,060	13,690	prov Lecco - Como
343	ASOLANA	64,669	76,265	11,596	confine Provincia di Mantova - innesto SP236 e 567
		43,423	64,669	21,246	confine Provincia di Cremona - confine Provincia di Brescia
		23,214	43,423	20,209	confine Emilia Romagna a Casalmaggiore (ponte) - confine provincia Mantova
358	DI CASTELNUOVO	27,796	34,617	6,821	confine provincia di Mantova - innesto alla CRSPEXSS420 e CRSPEXSS343 a Casalmaggiore
		20,400	27,796	7,396	confine Emilia Romagna a Viadana - confine provincia di Cremona comune Viadana fraz. Cicognara
402 VALERIANA	VALERIANA	0,000	1,540	1,540	innesto SS340DIR a Colico - confine con Provincia di Sondrio

	VALERIANA OCCIDENTALE	0,000	0,650	0,650	confine provincia di Como - innesto SS36
412 DELLA VAL TIDONE	DELLA VAL TIDONE - TRATTO OLTREPO	74,250	94,200	19,950	confine Emilia Trebecco - confine Emilia Romagna - Casa Matti
461	DEL PASSO DEL PENICE	1,900	43,343	41,443	fine confine centro abitato comune di Voghera - confine Lombardia Emilia Romagna - passo del Penice
469 SEBINA OCCIDENTALE	SEBINA OCCIDENTALE	0,000	5,894	5,894	innesto BGSP053 a Lovere - inizio variante di Riva di Solto BGSPEXSS469V1
	SEBINA OCCIDENTALE - VARIANTE DI RIVA DI SOLTO	0,000	0,331	0,331	inizio variante - fine variante - innesto BGSP077
	SP PIANGAIANO - RIVA DI SOLTO	6,200	6,750	0,550	innesto variante BGSPEXSS469V1 - innesto BGSPEXSS469
	SEBINA OCCIDENTALE	6,905	26,370	19,465	fine variante di Riva di Solto BGSPEXSS469V1 - innesto BSSPEXSS469 a Paratico
	SEBINA OCCIDENTALE	26,190	33,022	6,832	innesto BGSPEXSS469 a Paratico - ingresso A4 Palazzolo sull'Oglio
470 DELLA VALLE BREMBANA	DELLA VAL BREMBANA DIRAMAZIONE	0,000	13,862	13,862	da innesto con SPEXSS470 (Villa D'Almè) - innesto SPEXSS42 a Stezzano BG
	DELLA VAL BREMBANA	8,350	21,950	13,600	inizio competenza a circonvallazione Fabriciano Bergamo - innesto BGSPEXSS470VAR entrata galleria sud
	VARIANTE DI SAN PELLEGRINO	21,950	26,000	4,050	innesto BGSPEXSS470 uscita galleria nord - innesto BGSPEXSS470 entrata galleria sud
	DELLA VAL BREMBANA	25,410	38,200	12,790	innesto BGSPEXSS470VAR uscita galleria nord - Lenna: innesto con BGSP1
	LENNA - MEZZOLDO	38,600	48,600	10,000	Lenna - Mezzoldo
	MEZZOLDO - PASSO SAN MARCO	48,600	61,300	12,700	Mezzoldo - Passo S. Marco
	PASSO SAN MARCO - MORBEGNO	0,000	26,000	26,000	fine centro abitato Morbegno - Passo San Marco - innesto BGSP009
494 VIGEVANESE	VIGEVANESE	18,400	23,950	5,550	confine tra Milano e Cesano Boscone, spalla ponte esclusa - confine provincia di Pavia presso Abbiategrasso
	VIGEVANESE	23,930	24,500	0,570	confine CMM presso Abbiategrasso - inizio centro abitato comune di Abbiategrasso
	VARIANTE NORD DI VIGEVANO - IV E V LOTTO	0,000	2,500	2,500	da PVSP192D - innesto PVSPEXSS494 ad ovest di Vigevano
	VARIANTE NORD DI VIGEVANO - IV E V LOTTO	0,000	2,500	2,500	da PVSPEXSS494 presso nuovo ponte sul Ticino - innesto PVSP206 ad est di Vigevano
	VIGEVANESE	32,000	60,250	28,250	innesti variante nord di Vigevano PVSPEXSS494DIR1 e PVSPEXSS494DIR2 - innesto variante Sartirana Lomellina PVSP194
	PIEVE DEL CAIRO - CANDIA	12,300	13,900	1,600	innesto PVSPEXSS494 (a nord i Sartirana Lomellina) - innesto PVSP194D1 (ad est di Sartirana Lomellina)

	PIEVE DEL CAIRO - CANDIA - DIRAMAZIONE PER SARTIRANA LOMELLINA	0,000	1,113	1,113	innesto PVSP194 (ad est di Sartirana Lomellina) - innesto PVSPEXSS494 (a sud di Sartirana Lomellina)
	VIGEVANESE	62,200	70,255	8,055	innesto PVSP194D1 (fine variante sud di Sartirana Lomellina) - confine Piemonte presso Torre Beretti e Castellaro
527	BUSTESE	5,700	12,820	7,120	intersezione con via Sondrio a Varedo - confine CMM a Solaro
		12,820	17,070	4,250	confine prov MB Limbiate - confine prov VA Saronno
		17,070	38,850	21,780	confine CMM a Solaro - confine CMM Vanzaghello + Magnago
		38,850	40,731	1,881	confine prov VA Busto A. - confine prov VA Lonate Pozzolo
		44,940	48,800	3,860	fine centro abitato comune di Lonate Pozzolo - confinre Piemonte
596 DEI CAIROLI	DEI CAIROLI	44,306	56,606	12,300	innesto PVSP26 Sant'Angelo Lomellina - confine Piemonte
	SP. MORTARA - CERETTO - S. ANGELO LOMELLINA	0,000	6,460	6,460	innesto PVSPEXSS494 Mortara - innesto PVSP596 Sant'Angelo Lomellina
596 DIR DEI CAIROLI - DIRAMAZIONE PER CANDIA LOMELLINA	DEI CAIROLI	39,685	40,140	0,455	innesto SPEXSS494 a Castello d'Agogna - innesto PVSPEXSS596D
	DEI CAIROLI - DIRAMAZIONE PER CANDIA LOMELLINA	0,000	6,840	6,840	SPEXSS494 a Castello d'Agogna - innesto PVSP194 - inizio circonvallazione ad est di Candia Lomellina
	PIEVE DEL CAIRO - CANDIA LOMELLINA	25,200	27,500	2,300	PVSPEXSS596DIR inizio circonvallazione ad est di Candia Lomellina - PVSP05 - PVSP194D2
	SP 194 D2 PER CANDIA	0,000	2,200	2,200	PVSP05 - PVSP194 - PVSPEXSS596DIR fine circonvallazione ad ovest di Candia Lomellina
	DEI CAIROLI - DIRAMAZIONE PER CANDIA LOMELLINA	9,500	12,560	3,060	innesto PVSP194D2 - fine circonvallazione ad ovest di Candia Lomellina - confine Piemonte a Candia Lomellina
617 BRONESE	TANGENZIALE EST DI PAVIA "DEGLI ONTANI"	0,000	7,500	7,500	svincolo A54 - innesto SPEXSS617
	BRONESE	0,000	11,300	11,300	innesto SPEXSS234 - fine tangenziale est di Pavia - innesto PVSP202
	DELLE TESTE	0,000	2,775	2,775	innesto PVSPEXSS617 a Campospinoso - innesto PVSPEXSS10 a Broni
639 DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	34,100	49,402	15,302	svincolo SS36 Civate - confine provincia di Bergamo a Monte Marenzio
	DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE	34,100	37,277	3,177	confine provincia di Lecco - innesto BGSPEXSS342 a Cisano Bergamasco
671 DELLA VAL SERIANA	SS 42 - NEMBRO - CENE	12,000	27,222	15,222	innesto SS42 a Seriate - innesto BGSPexSS671 a Albino BG confine Cene
	DELLA VAL SERIANA	15,960	57,638	41,678	innesto BGSPEXSS671D1 a Albino BG confine Cene - innesto SPEXSS294 (Dezzo di Scalve)
-	DELLA VALLE BORLEZZA	35,405	49,050	13,645	Lovere - innesto BGSPEXSS671 a Clusone
-	DI MONNO	0,000	2,150	2,150	innesto SS42 - Monno
-	CONTINUAZIONE DELLA BSSP81 FINO AL PASSO DEL MORTIROLO	0,000	9,341	9,341	Monno - Passo Mortirolo

-	versante valtellina	0,000	11,825	11,825	Mazzo Valtellina - innesto SS38 - Passo Mortirolo
-	VILLA DI MONZA	7,725	10,650	2,925	limite A4 - innesto MISP199 via Clerici
344 PROSECUZIONE VARIANTE ALLA SS344	TANGENZIALE INDUNO OLONA - ARCISATE	0,000	1,160	1,160	innesto SS344VAR Arcisate - innesto SS344 Induno Olona
-	PORTO CERESIO - LUINO	0,000	19,119	19,119	innesto SS344 a Porto Ceresio - innesto SS394 a Luino
-	DI ESINO	0,000	28,800	28,800	inizio strada a Varenna - innesto LCSP62 Cortenova
	PARLASCO - PORTONE	0,000	2,800	2,800	innsto LCSP65 a Parlasco - innesto LCSP62 a Pennaso
	DELLA VALSASSINA	29,535	34,713	5,178	innesto LCSP72 a Bellano - innesto LCP73 a Pennaso
-	VOGHERA - NOVARA	0,000	13,674	13,674	innesto PVTG03 Voghera - prossimità casello A21 - innesto PVSP193B Sannazaro de' Burgondi
-	PAVIA ALESSANDRIA	16,650	38,880	22,230	innesto PVSP206 Sannazzaro de' Burgondi - innesto PVSPEXSS494 Torre Beretti e Castellaro
			TOTALE	**1.075,606**	

Tabella 3.a

REGIONE TOSCANA - STRADE DA RICLASSIFICARE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
73	SENESE ARETINA	181,600	182,607	1,007	Innesto con la S.S. n. 3 bis presso Sansepolcro - Innesto con la S.S. n. 258 presso Sansepolcro
258	MARECCHIA	0,000	38,820	38,820	Innesto con la S.S. n. 73 presso Sansepolcro - Confine con la Regione Emilia Romagna
			Totale	**39,827**	

Tabella 4.a

REGIONE VENETO- STRADE DA RICLASSIFICARE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
10	PADANA INFERIORE	306,718	337,100	30,382	Confine con la Regione Lombardia (Nogara) - Innesto con la S.S. n. 10 Var presso Legnago
		339,450	373,510	34,060	Innesto con la S.S. n. 10 Var presso Legnago - Innesto con la S.S. n. 16 a Monselice
10 Var	VARIANTE DI LEGNAGO	337,100	339,450	2,350	Innesti con la S.S. n. 10 presso Legnago
11	PADANA SUPERIORE	275,900	278,400	2,500	Innesto con la S.S. n. 11 Dir presso Peschiera del Garda - Innesto con la S.S. n. 11 Var presso Peschiera
		282,000	413,750	131,750	Innesto con la 11 Var presso Peschiera - Innesto con la S.S. n. 309 a Malcontenta
11 Dir	DI PESCHIERA	0,000	2,900	2,900	Innesto con la S.S. n. 11 - Peschiera
11 Var	VARIANTE PESCHIERA CASTELUOVO	0,000	3,900	3,900	Rotatoria con la S.S. n. 11 presso Peschiera del Garda - Rotatoria con la S.S. n. 11 presso Castelnuovo del Garda
14 Bis	DELLA VENEZIA GIULIA	0,000	5,553	5,553	Innesto con la S.S. n. 14 a S. Giuliano - Innesto con la S.S. n. 13 in località Nuova Favorita
48	DELLE DOLOMITI	76,280	160,100	83,820	Confine con la Regione Trentino Alto Adige - Innesto con la S.S. n. 52 Galleri Comelico
48 Bis	DELLE DOLOMITI	0,000	7,730	7,730	Innesto con la S.S. n. 48 presso il Lago di Misurina - Innesto con la S.S. n. 51 confine regionale
50	DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE	46,075	55,360	9,285	Innesto con la S.S. n. 50 Bis/Var presso Arten - Innesto con la S.S. n. 50 Var presso Moline
		55,980	61,075	5,095	Innesto con la S.S. n. 50 Var presso Moline - Confine con la regione Trentino Alto Adige
50 Var	VARIANTE DI MOLINE	55,360	55,980	0,620	Innesti con la S.S. n. 50 presso Moline
53	POSTUMIA	22,000	63,400	41,400	Innesto con la S.S. n. 47 presso Cittadella - Innesto con la S.P. n. 89 per svincolo autostradale A27 "Treviso Sud"
		88,180	116,564	28,384	Rotatoria con la S.P. n. 15 ad Oderso - Innesto con la S.S. n. 14 a Portogruaro
62	DELLA CISA	199,950	220,018	20,068	Innesto con la S.P. n. 3 "Mediana" - Innesto con la S.S. n. 11 a Ca Di Capri
62 Var	VARIANTE GREZZANELLA	0,000	5,800	5,800	Innesti con la S.S. n. 62 presso Grezzanella
203	AGORDINA	0,000	60,949	60,949	Innesto con la S.S. n. 50 a Sedico - Innesto con la S.S. n. 48 a Cernadoi
203 Dir	AGORDINA	0,000	7,260	7,260	Innesto con la S.S. n. 203 a Vignole - Belluno
203 Var	VARIANTE DI AGORDO	0,850	3,600	2,750	Innesti con la S.S. n. 203 presso Agorno

251	DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA	104,400	154,250	49,850	Innesto con la S.S. n. 51 - Innesto con la S.S. n. 203 presso Rucavà
346	DEL PASSO DI S. PELLEGRINO	14,198	30,067	15,869	Confine con la Regione Trentino Alto Adige - Innesto con con la S.S. n. 203 a Cencenighe
347	DEL PASSO CEREDA E DEL PASSO DURAN	11,780	73,660	61,880	Confine con la Regione Trentino Alto Adige - Innesto con con la S.S. n. 51 presso Venas.
348	FELTRINA	0,000	34,831	34,831	Innesto con la S.R. n. 53 a Treviso - Innesto con la S.S. n. 348 Var presso Feltre
		34,831	50,100	15,269	
348 Var	VARIANTE DI ANZÙ	0,000	0,900	0,900	Innesti con la S.S. n. 348 presso Anzu - Innesto con la S.S. n. 50 Bis/Var presso Feltre
SP. 1	DELLA SINISTRA PIAVE	0,000	6,601	6,601	Innesto con la S.S. n. 51 a Ponte nelle Alpi - Innesto con la S.P. n. 1 Var/a "Variante Col Cavalier"
		9,668	26,000	16,332	Innesto con la S.P. n. 1 Var/a "Variante Col Cavalier" - Innesto con la S.P. n. 1 Var "Variante Lentiai - Bardes"
		28,453	30,805	2,352	Innesto con la S.P. n. 1 Var "Variante Lentiai - Bardes" - Innesto con la S.S. n. 50 a Busche
S.P. 1 Var	VARIANTE LENTIAI - BARDES	0,000	2,773	2,773	Innesti con la S.P. n. 1 presso le località Lentiai e Bardes
S.P. 1 Var/a	VARIANTE COL CAVALIER	0,000	2,355	2,355	Innesti con la S.P. n. 1 presso Col Cavalier
S.P. 3	MEDIANA	2,590	9,000	6,410	Innesto con la S.S. n. 62 - Rotatoria di San Leonardo
S.P. 15	CADORE - MARE	0,000	21,000	21,000	Conegliano - Rotatoria con la S.S. n. 53 ad Oderzo
S.P. 89	TREVISO - MARE	0,000	2,300	2,300	Innesto con la S.S. n. 53 - Svincolo autostradale A27 "Treviso Sud"
			Totale	**725,278**	

Tabella 4.b

REGIONE VENETO - STRADE STATALI DA TRASFERIRE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
50	DEL GRAPPA E DE PASSO ROLLE	0,000	31,400	31,400	Da S.S. n. 51 a Ponte nelle Alpi a Busche
51	DI ALEMAGNA	53,280	63,800	10,520	Innesto con la S.P. 51 (Km 53+280) a termine di Cadore - Innesto con la S.P. n. 42 Perarolo di Cadore
51	DI ALEMAGNA	67,000	70,700	3,700	Innesto con la S.P. n. 42 Perarolo di Cadore - Innesto con la S.S. n. 51 (Km 70+700)
-	VIA BOFANDINI	0,000	2,200	2,200	Rotatoria con la S.P. n. 64 - Innesto con viabilità comunale
14	DELLA VENEZIA GIULIA	60,450	62,200	1,750	Innesto con la S.S. n. 14 (Km 60+450) - innesto con la S.S. n. 14 (Km 62+200)
14	DELLA VENEZIA GIULIA	66,020	67,350	1,330	Innesto con la S.S. n. 14 (Km 66+020) - innesto con la S.S. n. 14 (Km 67+350)
			Totale	**50,900**	

20A00500

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019.

Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo codice della strada;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15 marzo del 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 98 recante funzioni mantenute allo Stato, l'art. 99 recante funzioni conferite alle regioni e agli enti locali e l'art. 101 recante trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 1-*bis*, comma 1, nel quale è previsto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto, altresì, l'art. 1-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale è previsto che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo consistono nel trasferimento tra Stato e regioni e nella conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relativo al trasferimento alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione medesima recanti il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017 e 20 febbraio 2018, con i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 dicembre 2008;

Viste le note prot. n. 245 del 13 gennaio 2017 e n. 3187 dell'8 marzo 2019, con le quali la Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot. n. 37090 del 5 novembre 2018, concernente la revisione della rete stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di strade *ex* statali e provinciali e la contemporanea declassificazione di strade da trasferire alle regioni, ricadenti nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto;

Visto il parere favorevole della Città metropolitana di Venezia sull'intesa in Conferenza unificata nella seduta 15 novembre 2018 in merito alla proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto;

Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione complessiva della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individui quale parte della rete nazionale gestita da Anas S.p.a. debba essere trasferita alle regioni;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 5/2017 e n. 19/2019, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo 2017 e del 18 aprile 2019;

Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 22 novembre 2018, rep. atti n. 127/CU;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Piemonte allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla Regione Piemonte, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 è sostituita da quella di cui all'allegato B al presente decreto.

3. Le integrazioni alla tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni alla tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle 1.a e 1.b; allegate al presente decreto.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprietà dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.

Art. 2.

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite con il presente decreto si provvede con i criteri e modalità delineati dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità».

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna.

Art. 4.

1. Ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui all'art. 1, commi 1 e 2, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 ottobre 2018, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti.

Art. 5.

1. Come stabilito dall'allegato B «Prestazione dei servizi e corrispettivi», capitolo V, punto *a)* «Modalità di riconoscimento delle risorse/ corrispettivo», del Contratto di programma 2016-2020, in funzione dell'incremento della rete stradale di interesse nazionale che verrà gestita dalla società concessionaria Anas S.p.a., conseguente ai trasferimenti delle strade di cui al presente decreto, l'importo del corrispettivo previsto dal citato Contratto di programma 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell'art 6, commi 6 e 7 del Contratto stesso, la cui definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verrà operata sulla base della quantificazione dei costi incrementali sostenuti dalla Società concessionaria sulla base della contabilità analitica.

Roma, 21 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2423

Tabella A

Individuazione della rete stradale di interesse nazionale						Regione Piemonte
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Totale Effettivo (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
SS 10	PADANA INFERIORE	5,311	127,25	121,939	121,939	Torino - Confine con la Regione Lombardia
SS 11	PADANA SUPERIORE	6,119	37,335	31,216	31,216	Torino - Confine con la Provincia di Vercelli
		73,040	111,671	38,631	38,631	Vercelli - Confine con la Regione Lombardia
SS 20	DEL COLLE DI TENDA	21,300	110,401	89,101	84,001	Torino - Cuneo - Borgo San Dalmazzo - Confine di Stato con la Francia alla "Galleria del Colle di Tenda"
SS 21	DELLA MADDALENA	2,700	59,708	57,008	57,008	Borgo San Dalmazzo (Fine centro abitato) - Colle dell'Argentera - Confine di Stato con la Francia al Colle della Maddalena
SS 24	DEL MONGINEVRO	55,200	96,540	41,340	41,340	Susa - Ulzio - Cesana - Confine di Stato con la Francia a Clavière presso il Colle di Monginevro
SS 25	DEL MONCENISIO	15,634	70,060	54,426	54,426	Torino - Rivoli - Bussoleno - Susa - Confine di Stato con la Francia presso il Colle di Moncenisio
SS 26	DELLA VALLE D'AOSTA	1,950	48,205	46,255	44,155	Chivasso (fine centro abitato) - Ivrea - Confine con la Regione Valle d' Aosta
SS 28	DEL COLLE DI NAVA	8,300	94,944	86,644	82,964	Fossano (Fine centro abitato) - Mondovì - Ceva - Confine con la Regione Liguria
SS 30	DI VALLEBORMIDA	0,000	67,580	67,580	67,580	Innesto con la S.S. n. 10 ad Alessandria - Confine con la Regione Liguria
SS 31	DEL MONFERRATO	14,797	26,300	11,503	11,503	Confine con la Provincia di Vercelli - Innesto con la S.S. n. 457 presso Casale Monferrato
SS 32	TICINESE	3,962	32,640	28,678	28,678	Novara (Fine centro abitato) - Oleggio - Innesto con la S.S. n. 33 a Castelletto Sopra Ticino
SS 32 Dir	TICINESE	0,000	10,331	10,331	10,331	Innesto con la S.S. n. 32 -Innesto con la S.S. n. 142 a Borgomanero
SS 33	DEL SEMPIONE	56,006	144,430	88,424	86,439	Confine con la Regione Lombardia - Arona - Stresa - Gravellona - Domodossola - Iselle - Confine di Stato con la Svizzera al Sempione
33 Racc	DEL SEMPIONE	0,000	1,999	1,999	1,999	Innesto con la S.S. n. 33 presso Feriolo - Innesto con la S.S. n. 34 presso Fontodoce
SS 34	DEL LAGO MAGGIORE	0,000	39,339	39,339	32,074	Innesto con la S.S. n. 33 a Gravellona - Verbania - Confine di Stato con la Svizzera presso Piaggio Valmara
SS 35	DEI GIOVI	40,517	70,001	29,484	29,484	Confine con la Regione Liguria - Confine con la Regione Lombardia
SS 142	BIELLESE	16,050	19,500	3,450	3,450	S.P. n. 315 - Confine con la Provincia di Vercelli
		30,290	54,103	23,813	23,813	Confine con la Provincia di Vercelli - Innesto con la S.S. n. 33 ad Arona
SS 211	DELLA LOMELLINA	0,000	29,825	29,825	29,825	Innesto con la S.S. n. 35 Bis presso Pozzolo Formigaro - Confine con la Regione Lombardia
		62,750	80,896	18,146	18,146	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 11 a Novara
SS 211 Bis	VARIANTE DI TORTONA	0,000	4,425	4,425	4,425	Innesti con la S.S. n. 211
SS 228	DEL LAGO DI VIVERONE	0,000	6,270	6,270	6,270	Innesto con la S.S. n. 26 ad Ivrea - Innesto con la S.S. n. 338 presso Bollengo

SS 229	DEL LAGO D'ORTA	4,700	60,489	55,789	55,789	Novara - Innesto con la S.S. n. 33 presso Gavellona Toce
SS 230	DI MASSAZZA	15,760	16,060	0,300	0,300	Innesto con la S.P. n. 232 Var - Confine con la Provincia di Vercelli
SS 231	DI S.VITTORIA	0,000	6,503	6,503	6,503	Asti - Innesto con l'A33 presso Asti
SS 231	DI S.VITTORIA	9,815	82,560	72,745	70,635	Innesto con l'A33 presso Asti - Molini d'Isola - Canove di Govone - Alba - Brà - Fossano - Innnesto con la S.S. n. 20 presso Cuneo
SS 232	PANORAMICA ZEGNA	0,000	19,173	19,173	19,173	Innesto con la ex S.S. n. 230 (incrocio con la ex S.S. n. 232) - Valle Mosso in località Falcero
SS 299	DI ALAGNA	1,000	35,020	34,020	34,020	Novara - Innesto su rotatoria con viabilità comunale presso Serravalle Sesia
SS 334	DEL SASSELLO	28,400	52,424	24,024	24,024	Confine con la Regione Liguria - Innesto con la ex S.S. n. 456
SS 335	DI BARDONECCHIA	0,000	12,485	12,485	12,485	Iinnesto con la S.S. n. 24 presso Ulzio - Bardonecchia
SS 335 DIR.	DI BARDONECCHIA	0,000	2,800	2,800	2,800	Innesto con la S.S. n. 24 a Ponte Ventoso - Innesto con la S.S. n. 335 a Ponte Baume
SS 336	DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA	21,710	26,634	4,924	4,924	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 32 presso Varallo Pombia
SS 337	DELLA VAL VIGEZZO	2,460	29,680	27,220	27,220	Innesto con la S.S. n. 33 presso Masera - S. Maria Maggiore - Confine di Stato con la Svizzera al ponte sul torrente Ribellasca
SS 338	DI MONGRANDO	6,830	24,585	17,755	17,755	S.P. n 338 Var - Innesto con la S.S. n. 228 a Bollengo
SS 341	GALLARATESE	4,470	11,060	6,590	2,305	Novara (Fine centro abitato) - Galliate - Confine con la Regione Lombardia
SS 393	DI VILLASTELLONE	1,350	16,700	15,350	15,350	Innesto con la S.S. n. 29 a Moncalieri - Innesto con la S.S. n. 20 (Borgo Salsasio)
SS 456	DEL TURCHINO	13,360	33,340	19,980	19,980	Isola d'Asti - S.P. n. 45
		48,150	78,765	30,615	30,615	S.P. n. 230 - Confine con la Regione Liguria
SS 457	DI MONCALVO	0,000	38,825	38,825	38,825	Innesto con la S.S. n. 31 presso Casale Monferrato - Innesto con la S.S. n. 10 presso Asti
SS 457 Var	VARIANTE DI CASALE MONFERRATO	0,000	3,150	3,150	3,150	Innesti con la S.S. n. 457
SS 460	DI CERESOLE	0,450	24,580	24,130	24,130	Svincolo con l'R.A. 10 "Torino-Caselle" - Innesto con la S.S. n. 565
SS 494	VIGEVANESE	70,250	87,100	16,850	16,850	Confine con la Regione Lombardia - Alessandria
SS 527	BUSTESE	48,892	54,325	5,433	5,433	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 32 ad Oleggio
SS 549	DI MACUGNAGA	0,000	30,740	30,740	30,740	Innesto con la S.S. n. 33 presso Piedimulera - Macugnaga
SS 565	DI CASTELLAMONTE	0,000	24,095	24,095	24,095	Innesto con la S.S. n. 26 presso Ivrea - Rivarolo Canavese
SS 582	DEL COLLE DI SAN BERNARDO	0,000	15,673	15,673	15,673	Innesto con la S.S. n. 28 presso Borgo Ponte di Di Garessio - Confine con la Regione Liguria
SS 589	DEI LAGHI DI AVIGLIANA	3,600	61,476	57,876	57,876	Avigliana - Saluzzo
SS 596	DEI CAIROLI	56,606	62,141	5,535	5,535	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 11 presso Vercelli
SS 596 Dir	DEI CAIROLI	12,560	19,942	7,382	7,382	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 31 presso Casale Monferrato

SS 631	DI VALLE CANNOBINA	0,000	25,530	25,530	25,530	Innesto con la S.S. n. 34 a Cannobio - Innesto con la S.S. n. 337 a Malesco
SS 659	DI VALLE ANTIGORIO E VAL FORMAZZA	0,900	41,700	40,800	40,800	Innesto con la S.S. n. 33 presso Crevoladossola - Baceno - Riale
SS 662	DI SAVIGLIANO	15,500	27,330	11,830	11,830	Innesto con la S.S. n. 20 presso Savigliano - Saluzzo
SS 702	TANGENZIALE OVEST DI BRÀ	0,000	7,123	7,123	7,123	Innesto con la ex S.S. n. 661 presso Madonna dei Monti - Innesto con la S.S. n. 231 in località Roreto di Cherasco
SS 703	TANGENZIALE EST DI NOVARA	2,450	18,680	16,230	16,230	Innesto con la S.S. n. 32 presso Argine - Innesto con la ex S.S. n. 11 presso Novara
SS 704	TANGENZIALE DI MONDOVI'	0,000	9,300	9,300	9,300	Innesto con la ex S.S. n. 28 dir presso il casello di Mondovì della A6 - Innesto con la S.P. n. 5 "Villanova - Mondovì"
SS 705	DI CUNEO	0,000	4,640	4,640	4,640	Innesto con la ex S.S. n. 22 presso Cuneo - Innesto con la S.P. n. 21 presso Cuneo
SS 705 DIR	DI CUNEO	0,000	0,730	0,730	0,730	Innesto con la ex S.S. n. 22 presso Cuneo - Innesto con la S.S. n. 705 presso Cuneo
SS 706	TANGENZIALE EST DI ASTI	0,000	6,700	6,700	6,700	Innesto con la S.S. n. 231 presso Asti - Innesto con la ex S.S. n. 457 presso Portacomaro
R.A. 10	RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO - AEROPORTO DI CASELLE	0,000	10,650	10,650	10,650	Torino - Caselle Torinese
-	EX S. S. N. 337 DELLA VIGEZZO	25,400	26,300	0,900	0,900	Innesti con la S.S. n. 337 presso Re
-	EX S. S. N. 659 DI VALLE ANTIGORIO E VAL FORMAZZA	27,400	30,600	3,200	3,200	Innesti con la S.S. n. 659 (Galleria delle Casse)
		41,700	50,572	8,872	8,872	Riale - Passo San Giacomo
S.P. 10 var	TANGENZIALE DI ALESSANDRIA	0,000	6,708	6,708	6,708	Svincolo con la S.S. n. 494 - Svincolo con la SS. n. 10
S.P. 21	NUOVA BOVESANA	7,000	10,100	3,100	3,100	Innesto con la S.S. n. 705 - Innesto con la S.P. n. 21
S.P. 21	BOVESANA	5,300	8,860	3,560	3,560	Innesto con la "Nuova Bovesana" - Innesto con la S.P. n. 259
S.P. 45	MARANZA - TERZO	8,700	15,371	6,671	6,671	Innesto con la ex S.S. n. 456 presso Gianola - Innesto con la S.P. n. 230 presso Montabone
S.P. 142 var	BIELLESE VARIANTE	0,000	12,962	12,962	12,962	Innesto con la S.P.n. 142/a - Innesto con la S.P. n. 315 presso Masserano
S.P. 142/a	BIELLESE VARIANTE RACCORDO	0,000	2,529	2,529	2,529	Innesto con 338 Var a Biella - Innesto con la S.P. n. 142 Var
S.P. 230	DELLA VAL BOGLIONE	0,000	3,000	3,000	3,000	Innesto con la S.S. n.30 presso Terzo - Innesto con la S.P. n. 45 presso Montabone
S.P. 259	-	0,000	0,750	0,750	0,750	Innesto con la S.P. n. 21 - Innesto con la S.S. n. 20
S.P. 315	BURONZO - MASSERANO	6,700	7,838	1,138	1,138	Innesto con la S.P. n. 142 Var - Innesto con la ex S.S. n. 142
S.P. 338 var	TANGENZIALE SUD DI BIELLA	0,000	2,781	2,781	2,781	Innesto con la S.P. n. 142/a a Biella - Innesto con la S.P. n. 400/a
S.P. 400/a	TANGENZIALE OVEST DI BIELLA	2,000	3,300	1,300	1,300	Innesto con la S.P. n. 338 Var - Innesto con la S.P. n. 402
S.P. 402	PONDERANO - MONGRADO	0,000	2,818	2,818	2,818	Innesto con la S.P. n. 400/a - Innesto con la ex S.S. n. 338
S.P. 428	DI GENOLA	0,000	4,714	4,714	4,714	Innesto con la S.S. n. 20 presso Genola - Fossano
S.P. 456 var	VARIANTE DI ISOLA	0,000	2,875	2,875	2,875	Svincolo della A33 presso Isola d'Asti - Innesto con la ex S.S. n. 456
-	BRETELLA DI CARMAGNOLA	0,000	4,200	4,200	4,200	Innesto con la S.S. n. 20 - Innesto con la S.P. n. 661
				Totale	**1.688,875**	

Tabella 1.a

REGIONE PIEMONTE - STRADE DA RICLASSIFICARE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
10	PADANA INFERIORE	5,311	127,250	121,939	Torino - Confine con la Regione Lombardia
11	PADANA SUPERIORE	6,119	37,335	31,216	Torino - Confine con la Provincia di Vercelli
		73,040	111,671	38,631	Vercelli - Confine con la Regione Lombardia
20	DEL COLLE DI TENDA	21,300	80,140	58,840	Torino - Cuneo
30	DI VALLEBORMIDA	0,000	67,580	67,580	Innesto con la S.S. n. 10 ad Alessandria - Confine con la Regione Liguria
31	DEL MONFERRATO	14,797	26,300	11,503	Confine con la Provincia di Vercelli - Innesto con la S.S. n. 457 presso Casale Monferrato
32 Dir	TICINESE	0,000	10,331	10,331	Innesto con la S.S. n. 32 -Innesto con la S.S. n. 142 a Borgomanero
33 Racc	DEL SEMPIONE	0,000	1,999	1,999	Innesto con la S.S. n. 33 presso Feriolo - Innesto con la S.S. n. 34 presso Fontodoce
35	DEI GIOVI	40,517	70,001	29,484	Confine con la Regione Liguria - Confine con la Regione Lombardia
142	BIELLESE	16,050	19,500	3,450	S.P. n. 315 - Confine con la Provincia di Vercelli
		30,290	54,103	23,813	Confine con la Provincia di Vercelli - Innesto con la S.S. n. 33 ad Arona
211	DELLA LOMELLINA	0,000	29,825	29,825	Innesto con la S.S. n. 35 Bis presso Pozzolo Formigaro - Confine con la Regione Lombardia
		62,750	80,896	18,146	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 11 a Novara
211 Bis	VARIANTE DI TORTONA	0,000	4,425	4,425	Innesti con la S.S. n. 211
228	DEL LAGO DI VIVERONE	0,000	6,270	6,270	Innesto con la S.S. n. 26 ad Ivrea - Innesto con la S.S. n. 338 presso Bollengo
229	DEL LAGO D'ORTA	4,700	60,489	55,789	Novara - Innesto con la S.S. n. 33 presso Gavellona Toce
230	DI MASSAZZA	15,760	16,060	0,300	Innesto con la S.P. n. 232 Var - Confine con la Provincia di Vercelli

232	PANORAMICA ZEGNA	0,000	19,173	19,173	Innesto con la ex S.S. n. 230 (incrocio con la ex S.S. n. 232) - Valle Mosso in località Falcero
299	DI ALAGNA	1,000	35,020	34,020	Novara - Innesto su rotatoria con viabilità comunale presso Serravalle Sesia
334	DEL SASSELLO	28,400	52,424	24,024	Confine con la Regione Liguria - Innesto con la ex S.S. n. 456
338	DI MONGRANDO	6,830	24,585	17,755	S.P. n 338 Var - Innesto con la S.S. n. 228 a Bollengo
393	DI VILLASTELLONE	1,350	16,700	15,350	Innesto con la S.S. n. 29 a Moncalieri - Innesto con la S.S. n. 20 (Borgo Salsasio)
456	DEL TURCHINO	13,360	33,340	19,980	Isola d'Asti - S.P. n. 45
		48,150	78,765	30,615	S.P. n. 230 - Confine con la Regione Liguria
457	DI MONCALVO	0,000	38,825	38,825	Innesto con la S.S. n. 31 presso Casale Monferrato - Innesto con la S.S. n. 10 presso Asti
457 Var	VARIANTE DI CASALE MONFERRATO	0,000	3,150	3,150	Innesti con la S.S. n. 457
460	DI CERESOLE	0,450	24,580	24,130	Svincolo con l'R.A. 10 "Torino-Caselle" - Innesto con la S.S. n. 565
494	VIGEVANESE	70,250	87,100	16,850	Confine con la Regione Lombardia - Alessandria
527	BUSTESE	48,892	54,325	5,433	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 32 ad Oleggio
549	DI MACUGNAGA	0,000	30,740	30,740	Innesto con la S.S. n. 33 presso Piedimulera - Macugnaga
565	DI CASTELLAMONTE	0,000	24,095	24,095	Innesto con la S.S. n. 26 presso Ivrea - Rivarolo Canavese
582	DEL COLLE DI SAN BERNARDO	0,000	15,673	15,673	Innesto con la S.S. n. 28 presso Borgo Ponte di Di Garessio - Confine con la Regione Liguria
589	DEI LAGHI DI AVIGLIANA	3,600	61,476	57,876	Avigliana - Saluzzo
596	DEI CAIROLI	56,606	62,141	5,535	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 11 presso Vercelli

596 Dir	DEI CAIROLI	12,560	19,942	7,382	Confine con la Regione Lombardia - Innesto con la S.S. n. 31 presso Casale Monferrato
631	DI VALLE CANNOBINA	0,000	25,530	25,530	Innesto con la S.S. n. 34 a Cannobio - Innesto con la S.S. n. 337 a Malesco
662	DI SAVIGLIANO	15,500	27,330	11,830	Innesto con la S.S. n. 20 presso Savigliano - Saluzzo
S.P. 10 var	TANGENZIALE DI ALESSANDRIA	0,000	6,708	6,708	Svincolo con la S.S. n. 494 - Svincolo con la SS. n. 10
S.P. 21	NUOVA BOVESANA	7,000	10,100	3,100	Innesto con la S.S. n. 705 - Innesto con la S.P. n. 21
S.P. 21	BOVESANA	5,300	8,860	3,560	Innesto con la "Nuova Bovesana" - Innesto con la S.P. n. 259
S.P. 45	MARANZA - TERZO	8,700	15,371	6,671	Innesto con la ex S.S. n. 456 presso Gianola - Innesto con la S.P. n. 230 presso Montabone
S.P. 142 var	BIELLESE VARIANTE	0,000	12,962	12,962	Innesto con la S.P.n. 142/a - Innesto con la S.P. n. 315 presso Masserano
S.P. 142/a	BIELLESE VARIANTE RACCORDO	0,000	2,529	2,529	Innesto con 338 Var a Biella - Innesto con la S.P. n. 142 Var
S.P. 230	DELLA VAL BOGLIONE	0,000	3,000	3,000	Innesto con la S.S. n.30 presso Terzo - Innesto con la S.P. n. 45 presso Montabone
S.P. 259		0,000	0,750	0,750	Innesto con la S.P. n. 21 - Innesto con la S.S. n. 20
S.P. 315	BURONZO - MASSERANO	6,700	7,838	1,138	Innesto con la S.P. n. 142 Var - Innesto con la ex S.S. n. 142
S.P. 338 var	TANGENZIALE SUD DI BIELLA	0,000	2,781	2,781	Innesto con la S.P. n. 142/a a Biella - Innesto con la S.P. n. 400/a
S.P. 400/a	TANGENZIALE OVEST DI BIELLA	2,000	3,300	1,300	Innesto con la S.P. n. 338 Var - Innesto con la S.P. n. 402
S.P. 402	PONDERANO - MONGRADO	0,000	2,818	2,818	Innesto con la S.P. n. 400/a - Innesto con la ex S.S. n. 338
S.P. 428	DI GENOLA	0,000	4,714	4,714	Innesto con la S.S. n. 20 presso Genola - Fossano
S.P. 456 var	VARIANTE DI ISOLA	0,000	2,875	2,875	Svincolo della A33 presso Isola d'Asti - Innesto con la ex S.S. n. 456
	BRETELLA DI CARMAGNOLA	0,000	4,200	4,200	Innesto con la S.S. n. 20 - Innesto con la S.P. n. 661
			TOTALE	**1000,613**	

Tabella B

Individuazione della rete stradale di interesse Regionale					Regione Piemonte
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
10	PADANA INFERIORE	0,000	5,311	5,311	Tratto regionale
11	PADANA SUPERIORE	0,000	6,119	6,119	Tratto regionale
		37,335	73,040	35,705	Tratto regionale
20	DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA	0,000	21,300	21,300	Tratto regionale
22	DI VAL MACRA	0,000	75,637	75,637	Intero percorso
23	DEL COLLE DI SESTRIERE	0,000	103,511	103,511	Intero percorso
24	DEL MONGINEVRO	0,000	55,200	55,200	Da Torino a Susa
28	DEL COLLE DI NAVA	0,000	8,190	8,190	Da inn. SS 20 a inn. SS 231
28 Bis	DEL COLLE DI NAVA	0,000	10,850	10,850	Intero tratto regionale
28 Dir.	DEL COLLE DI NAVA	0,000	16,200	16,200	Intero percorso
29	DEL COLLE DI CADIBONA	0,000	105,982	105,982	Intero tratto regionale
29 Racc.	DEL COLLE DI CADIBONA	0,000	8,216	8,216	Intero percorso
31	DEL MONFERRATO	0,000	14,797	14,797	Tratto regionale
		26,300	52,864	26,564	Tratto regionale
31 Bis	DEL MONFERRATO	0,000	42,399	42,399	Intero percorso
35 Bis	DEI GIOVI	0,000	22,673	22,673	Intero percorso
142	BIELLESE	0,000	16,050	16,050	Tratto regionale
		19,500	30,290	10,790	Intero percorso
143	VERCELLESE	0,000	32,135	32,135	Intero percorso
144	DI OROPA	0,000	11,355	11,355	Intero percorso
228	DEL LAGO DI VIVERONE	6,270	20,370	14,100	Tratto regionale
229	DEL LAGO D'ORTA	0,000	4,700	4,700	Tratto regionale
230	DI MASSAZZA	0,000	15,760	15,760	Tratto regionale
		16,060	39,466	23,406	Tratto regionale
232	PANORAMICA ZEGNA	19,173	44,114	24,941	Tratto regionale
299	DI ALAGNA	0,000	1,000	1,000	Tratto regionale
		35,020	93,000	57,980	Tratto regionale
338	DI MONGRANDO	0,000	6,830	6,830	Tratto regionale
		24,585	25,485	0,900	Tratto regionale
339	DI CENGIO	0,000	33,330	33,330	Intero tratto regionale
393	DI VILLASTELLONE	0,000	1,350	1,350	Tratto regionale
		16,700	17,870	1,170	Tratto regionale
419	DELLA SERRA	0,000	15,840	15,840	Intero percorso
455	DI PONTESTURA	0,000	30,000	30,000	Intero percorso
456	DEL TURCHINO	0,000	13,360	13,360	Tratto regionale
		33,340	48,150	14,810	Tratto regionale
458	DI CASALBORGONE	0,000	45,329	45,329	Intero percorso
460	DI CERESOLE	0,000	0,450	0,450	Tratto regionale
		24,580	70,100	45,520	Tratto regionale
490	DEL COLLE DEL MELOGNO	0,000	1,481	1,481	Intero tratto regionale
494	VIGEVANESE	87,100	89,925	2,825	Tratto regionale
564	MONREGALESE	0,000	22,800	22,800	Intero percorso
589	DEI LAGHI DI AVIGLIANA	0,000	3,600	3,600	Tratto regionale
		61,476	90,620	29,144	Tratto regionale
590	DELLA VAL CERRINA	0,000	61,060	61,060	Intero percorso
592	DI CANELLI	0,000	28,200	28,200	Intero percorso
593	DI BORGO D'ALE	0,000	12,951	12,951	Intero percorso
594	DESTRA SESIA	0,000	27,065	27,065	Intero percorso
595	DI MAZZE`	0,000	13,305	13,305	Intero percorso
661	DELLE LANGHE	0,000	77,660	77,660	Intero percorso
662	DI SAVIGLIANO	0,000	15,500	15,500	Tratto regionale
		27,300	28,520	1,220	Tratto regionale
663	DI SALUZZO	0,000	33,745	33,745	Intero percorso
-	DI VERRONE	0,000	5,140	5,140	Innesto con la ex S.S. n. 230 presso Verrone - Innesto con la ex S.S. n. 143 presso Magnonevolo
-	DELLA VAL VIGEZZO	7,300	8,900	1,600	Innesto con la S.S. n. 337 (km 7+300) - Innesto con la S.S. n. 337 (km 8+900)
-	DEL MONGINEVRO	93,170	95,330	2,160	Innesto con la S,S. n. 24 (km 93+170) - Innesto con la S.S. n. 24 Km 95+330)
			Totale	**1319,216**	

Tabella 1.b

REGIONE PIEMONTE - STRADE STATALI DA TRASFERIRE					
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
-	di Verrone	0,000	5,140	5,140	Innesto con la ex S.S. n. 230 presso Verrone - Innesto con la ex S.S. n. 143 presso Magnonevolo
-	della Val Vigezzo	7,300	8,900	1,600	Innesto con la S.S. n. 337 (km 7+300) - Innesto con la S.S. n. 337 (km 8+900)
-	del Monginevro	93,170	95,330	2,160	Innesto con la S,S. n. 24 (km 93+170) - Innesto con la S.S. n. 24 Km 95+330)
			Totale	**8,900**	

20A00501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 2019.

Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva n. 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE;

Vista la rettifica della direttiva n. 2014/47/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 219 del 22 agosto 2019;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, che recepisce le disposizioni della direttiva n. 2014/47/UE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni e in particolare gli articoli 75, 79, 80, nonché l'art. 229 che prevede che le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal codice medesimo, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno la suddetta rettifica;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

1. Alla tabella di cui al punto 3 dell'allegato II al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) anzichè:

«4.1.2. Regolazione	Esame visivo e azionamento	a) Faro chiaramente male orientato	•	X»	.
		b) Sorgente luminosa montata in modo scorretto			»

leggasi:

«4.1.2. Regolazione	Esame visivo e azionamento	a) Faro chiaramente male orientato		X	
		b) Sorgente luminosa montata in modo scorretto		X».	

b) alla voce 8.2.2.2 "Opacità", colonna "Metodo", secondo trattino:

anziché: "– Per i veicoli appartenenti alle classi di emissione EUR 6 ed euro VI o superiore (8):"

leggasi: "– Per i veicoli appartenenti alle classi di emissione EUR 6 ed euro VI (8):"

c) alla voce 8.2.2.2 "Opacità", colonna "Motivi dell'esito negativo del controllo", lettera b):

anziché: "1,5 m^{-1} (10)

o

0,7 m^{-1} (11)"

leggasi: "1,5 m^{-1} (9)

o

0,7 m^{-1} (8)"

d) nelle note alla fine della tabella:

anziché: "...

(8) Omologati secondo l'allegato I, tabella 2 (EUR6) del regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 595/2009 (euro VI).

(9) Omologati secondo la direttiva 70/220/CEE, il regolamento (CE) n. 715/2007 (EUR5), la direttiva 88/77/CEE e la direttiva 2005/55/CE.

(10) Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE; alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008."

leggasi: "...

(8) Omologati secondo l'allegato I, tabella 2 (EUR6) del regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 595/2009 (euro VI).

(9) Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE; alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008."

Roma, 11 dicembre 2019

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 12

20A00502

DECRETO 11 dicembre 2019.

Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

Vista la rettifica della direttiva 2014/45/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 219 del 22 agosto 2019;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che recepisce le disposizioni della direttiva 2014/45/UE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 75, 79, 80, nonché l'art. 229 che prevede che le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal codice medesimo, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, n. 65/CSR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2019;

Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno la suddetta rettifica nonché chiarire alcuni aspetti operativi del decreto ministeriale n. 214/2017;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui al punto 3 dell'allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, è abrogata e sostituita da quella riportata in allegato al presente decreto.

Art. 2.

2. All'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

«Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli e in presenza di particolari situazioni operative, in considerazione del fatto che l'utenza può rivolgersi ad uno qualsiasi dei centri di controllo privati presenti sul territorio nazionale, con decreto dell'Autorità competente si può circoscrivere l'agevolazione di cui al primo comma ai veicoli di esclusiva competenza ministeriale.».

Art. 3.

1. All'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017 le parole «punto 1» sono eliminate.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, è istituito il «registro unico degli ispettori di revisione» che assolve la funzione di elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associati e che sarà regolato con atti dell'Autorità competente.

2. Il «registro unico degli ispettori di revisione» permetterà almeno le seguenti funzioni:

a) identificazione dell'ispettore anche in forma digitale;

b) controllo della rispondenza dei veicoli controllati all'autorizzazione ricevuta;

c) monitoraggio delle attività di formazione obbligatorie;

d) archivio delle annotazioni disciplinari e delle sanzioni.

Roma, 11 dicembre 2019

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 115

ALLEGATO *1*

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
0. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO					
0.1. Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti) [1]	Esame visivo	a) Targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco		X	
		b) Iscrizione mancante o illeggibile		X	
		c) Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo		X	
0.2. Numero di identificazione del veicolo/telaio/numero di serie	Esame visivo	a) Assente o non individuabile		X	
		b) Incompleto, illeggibile, chiaramente falsificato o non corrispondente ai documenti del veicolo		X	
		c) Documenti del veicolo illeggibili o che presentano inesattezze	X		
1. IMPIANTO DI FRENATURA					
1.1. Stato meccanico e funzionamento					
1.1.1. Pedale/leva a mano del freno	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servo-assistiti devono essere controllati a motore spento	a) Leva troppo tirata		X	
		b) Usura o gioco eccessivi		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.2. Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servo-assistiti devono essere controllati a motore spento	a) Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa		X	
		b) Rilascio del freno difficile	X		
		Se il funzionamento è compromesso		X	
		c) Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata		X	
1.1.3. Pompa a vuoto o compressore e serbatoi	Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrapressione	a) Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno quattro frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo)		X	
		Almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo)			X
		b) Il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro è troppo lungo rispetto ai requisiti [1]		X	
		c) Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione		X	
		d) Perdita d'aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d'aria		X	
		e) Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni		X	
		Prestazione del freno di emergenza insufficiente			X
1.1.4. Manometro o indicatore di pressione	Controllo funzionale	Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell'indicatore	X		
		Bassa pressione non rilevabile		X	
1.1.5. Valvola di controllo del freno a mano	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato		X	
		b) Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa		X	

		c) Tenuta difettosa o perdite del sistema		X	
		d) Funzionamento insoddisfacente		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.6. Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio		X	
		b) Usura a livello dell'asse della leva o del dispositivo di bloccaggio	X		
		Usura eccessiva		X	
		c) Corsa troppo lunga (cattiva regolazione)		X	
		d) Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo		X	
		e) Difetti di funzionamento, l'indicatore luminoso indica anomalie		X	
1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione)	Esame visivo delle componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura	a) Valvola danneggiata o eccessiva perdita d'aria		X	
		Se il funzionamento è compromesso			X
		b) Eccessivo efflusso di olio dal compressore	X		
		c) Valvola fissata male o montaggio difettoso		X	
		d) Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico		X	
		Se il funzionamento è compromesso			X
1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici)	Disinserire e reinserire i collegamenti dell'impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio	a) Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi	X		
		Se il funzionamento è compromesso		X	
		b) Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso	X		
		Se il funzionamento è compromesso		X	
		c) Tenuta insufficiente		X	
		Se il funzionamento è compromesso			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		d) Funzionamento difettoso		X	
		Utilizzo del freno compromesso			X
1.1.9. Accumulatore o serbatoio di pressione	Esame visivo	a) Serbatoio leggermente danneggiato o leggermente corroso	X		
		Serbatoio gravemente danneggiato, corroso o con perdite		X	
		b) Funzionamento del dispositivo di spurgo compromesso	X		
		Dispositivo di spurgo non funzionante		X	
		c) Serbatoio fissato male o montaggio difettoso		X	
1.1.10. Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)	Esame visivo dei componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Dispositivo servofreno difettoso o inefficace		X	
		Se non funziona			X
		b) Difetti del cilindro principale che non impediscono il funzionamento del freno		X	
		Difetti o perdite del cilindro principale			X
		c) Cilindro principale fissato male senza impedire il funzionamento del freno		X	
		Cilindro principale fissato male			X
		d) Liquido del freno insufficiente, sotto il livello minimo	X		
		Liquido del freno significativamente sotto il livello minimo		X	
		Liquido del freno non visibile			X
		e) Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno	X		
		f) Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso	X		
		g) Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido	X		

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.11. Condotti rigidi dei freni	Esame visivo dei componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Rischio imminente di guasto o di rottura			X
		b) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria)		X	
		Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura idraulici)			X
		c) Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi		X	
		In modo da compromettere il funzionamento dei freni per bloccaggio o per rischio imminente di perdite			X
		d) Cattiva installazione dei condotti	X		
		Rischio di danneggiamento		X	
1.1.12. Tubi flessibili dei freni	Esame visivo dei componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Rischio imminente di guasto o di rottura			X
		b) Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti	X		
		Tubi danneggiati o con punti di attrito		X	
		c) Perdite nei tubi o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria)		X	
		Perdite nei tubi o nei collegamenti (sistemi di frenatura idraulici)			X
		d) Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione		X	
		Cavo danneggiato			X
		e) Tubi porosi		X	
1.1.13. Guarnizioni per freni	Esame visivo	a) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (raggiunta tacca del minimo)		X	
		Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (tacca del minimo non visibile)			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		b) Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso ecc.)		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		c) Guarnizioni o pastiglie mancanti o non fissate correttamente			X
1.1.14. Tamburi dei freni, dischi dei freni	Esame visivo	a) Tamburi o dischi usurati		X	
		Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza			X
		b) Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso ecc.)		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		c) Mancanza di tamburi o dischi			X
		d) Fissaggio difettoso del disco portafreno		X	
1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria	Esame visivo dei componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Cavi danneggiati o flessi		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		b) Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		c) Cavo, tirante o giunto non sicuro		X	
		d) Fissaggio dei cavi difettoso		X	
		e) Impedimento al libero movimento del sistema frenante		X	
		f) Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.16. Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici)	Esame visivo dei componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Cilindri incrinati o danneggiati		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		b) Perdite nei cilindri		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		c) Cilindri fissati male o montaggio difettoso		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		d) Cilindri fortemente corrosi		X	
		Rischio di incrinatura			X
		e) Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro		X	
		Funzionamento del freno compromesso (margine di movimento insufficiente)			X
		f) Dispositivo di protezione contro la polvere danneggiato	X		
		Dispositivo di protezione contro la polvere mancante o fortemente danneggiato		X	
1.1.17. Correttore automatico di frenatura in funzione del carico	Esame visivo dei componenti mentre è azionato l'impianto di frenatura, se possibile	a) Giunzione difettosa		X	
		b) Imperfetta regolazione della giunzione		X	
		c) Correttore grippato o non funzionante (ABS funzionante)		X	
		Correttore grippato o non funzionante			X
		d) Correttore mancante (se prescritto)			X
		e) Targhetta dei dati mancante	X		

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		f) Dati illeggibili o non conformi ai requisiti [1]	X		
1.1.18. Dispositivi e indicatori di regolazione	Esame visivo	a) Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un'eccessiva usura o un'imperfetta regolazione		X	
		b) Dispositivo difettoso		X	
		c) Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto		X	
1.1.19. Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario)	Esame visivo	a) Montaggio o accoppiatori difettosi	X		
		Se il funzionamento è compromesso		X	
		b) Sistema chiaramente difettoso o mancante		X	
1.1.20. Azionamento automatico dei freni del rimorchio	Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio	Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito			X
1.1.21. Sistema di frenatura completo	Esame visivo	a) Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l'essiccatore d'aria ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X
		b) Eccessive perdite di aria o di liquido antigelo	X		
		Funzionamento del sistema compromesso		X	
		c) Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente		X	
		d) Componente modificato in modo da compromettere la sicurezza [3]		X	
		Funzionamento del freno compromesso			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.1.22. Collegamenti di prova (se installati o obbligatori)	Esame visivo	a) Mancanti		X	
		b) Danneggiati	X		
		Inutilizzabili o con perdite		X	
1.1.23. Freno a inerzia	Esame visivo e tramite il funzionamento	Efficienza insufficiente		X	

1.2. Prestazioni ed efficienza del freno di servizio

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Lieve	Grave	Pericolosa
1.2.1. Prestazioni	Nel corso di un controllo con un banco di prova freni o, se impossibile, nel corso di una prova su strada azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo	a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote		X	
		Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote			X
		b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta		X	
		Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 50 % dello sforzo massimo dell'altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti			X
		c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)		X	
		d) Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota		X	
		e) Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.2.2. Efficienza	Controllo con un banco di prova freni o, se essa non può essere utilizzata per motivi tecnici, prova su strada utilizzando un decelerometro per stabilire il rapporto di frenatura in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. I veicoli o i rimorchi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3,5 tonnellate devono essere ispezionati applicando i requisiti della norma ISO 21069 o metodi equivalenti Le prove su strada devono essere effettuate in condizioni di tempo asciutto e su una strada pianeggiante e diritta	Non si ottiene almeno il seguente valore minimo (1): 1. Veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2012: — Categoria M_1: 58 % — Categorie M_2 e M_3: 50 % — Categoria N_1: 50 % — Categorie N_2 e N_3: 50 % — Categorie O_2, O_3 e O_4: — per i semirimorchi: 45 % (2) — per i rimorchi: 50 %		X	
		2. Veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 2012: — Categorie M_1, M_2 e M_3: 50 % (3) — Categoria N_1: 45 % — Categorie N_2 e N_3: 43 % (4) — Categorie O_2, O_3 e O_4: 40 % (5)		X	
		3. Altre categorie: Categorie L (entrambi i freni insieme): — Categorie L1e: 42 % — Categorie L2e, L6e: 40 % — Categoria L3e: 50 % — Categoria L4e: 46 % — Categorie L5e, L7e: 44 % Categoria L (freno della ruota posteriore): tutte le categorie: 25 % della massa complessiva del veicolo		X	
		Si ottiene meno del 50 % dei valori sopra indicati			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.3. Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)					
1.3.1. Prestazioni	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1	a) Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote		X	
		Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote			X
		b) Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 70 % dello sforzo massimo dell'altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta		X	
		Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell'asse inferiore al 50 % dello sforzo massimo dell'altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti			X
		c) Frenatura non gradualmente moderabile (blocco)		X	
1.3.2. Efficienza	Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2	Sforzo di frenata inferiore al 50 % (6) delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata		X	
		Raggiunto meno del 50 % dei valori di sforzo di frenata suddetti			X
1.4. Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)					
1.4.1. Prestazioni	Azionare il freno durante un controllo su un banco di prova freni	Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta		X	
		Meno del 50 % dello sforzo di frenata di cui al punto 1.4.2 raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.4.2. Efficienza	Controllo con un banco di prova freni. Se impossibile, allora prova su strada utilizzando un decelerometro (in grado di indicare o registrare i dati) o prova del veicolo su una strada di pendenza nota.	Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16 % in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12 % in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato		X	
		Raggiunto meno del 50 % dei valori dello sforzo di frenata suddetti			X
1.5. Prestazioni del sistema di frenatura elettronico	Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema	a) Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico)		X	
		b) Sistema non funzionante		X	
1.6. Sistema antibloccaggio (ABS)	Esame visivo e controllo del dispositivo di allarme e/o utilizzando l'interfaccia elettronica del veicolo	a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme		X	
		b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso		X	
		c) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati		X	
		d) Cablatura danneggiata		X	
		e) Altri componenti mancanti o danneggiati		X	
		f) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
1.7. Sistema di frenatura elettronica (EBS)	Esame visivo e controllo del dispositivo di allarme e/o utilizzando l'interfaccia elettronica del veicolo	a) Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme		X	
		b) Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso		X	
		c) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
1.8. Liquido dei freni	Esame visivo	Liquido dei freni contaminato o sedimentato		X	
		Rischio imminente di guasto			X
2. STERZO					
2.1. Stato meccanico					
2.1.1. Stato dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da un'estremità all'altra. Esame visivo della scatola dello sterzo	a) Ruvidezza di funzionamento della scatola		X	
		b) Albero dello sterzo torto o scanalature consumate		X	
		che compromettono la funzionalità			X
		c) Usura eccessiva dell'albero dello sterzo		X	
		che compromette la funzionalità			X
		d) Gioco eccessivo dell'albero dello sterzo		X	
		che compromette la funzionalità			X
		e) Perdite	X		
		Formazione di gocce		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.1.2. Fissaggio dell'alloggiamento della scatola dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, ruotare il volante o la barra in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo per verificare il fissaggio della scatola dello sterzo al telaio	a) Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio		X	
		I fissaggi sono allentati in modo pericoloso o è visibile un movimento relativo rispetto al telaio/alla carrozzeria			X
		b) Fori di fissaggio oblunghi sul telaio		X	
		Fissaggi gravemente compromessi			X
		c) Bulloni di fissaggio mancanti o rotti		X	
		Fissaggi gravemente compromessi			X
		d) Rottura dell'alloggiamento della scatola dello sterzo		X	
		Stabilità o fissaggio dell'alloggiamento compromessi			X
2.1.3. Stato degli organi di sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare usura, rottura e fissaggio	a) Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione		X	
		Gioco eccessivo o probabilità di distacco			X
		b) Eccessiva usura a livello dei giunti		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
		c) Rottura o deformazione di uno dei componenti		X	
		che compromette la funzione			X
		d) Assenza del bloccasterzo		X	
		e) Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento)		X	
		f) Modifica che compromette la sicurezza [3]		X	
		che compromette la funzione			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		g) Rivestimento antipolvere mancante o deteriorato	X		
		Rivestimento antipolvere mancante o gravemente deteriorato		X	
2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare usura, rottura e fissaggio	a) Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio		X	
		b) Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso		X	
2.1.5. Servosterzo	Controllare il sistema sterzante alla ricerca di eventuali perdite e per verificare il livello del liquido idraulico, se visibile. Con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione verificare il funzionamento del servosterzo	a) Perdita di liquido o funzionamento compromesso		X	
		b) Liquido insufficiente (sotto il livello minimo)	X		
		Serbatoio insufficiente		X	
		c) Meccanismo non funzionante		X	
		Sterzo danneggiato			X
		d) Meccanismo rotto o fissato male		X	
		Sterzo danneggiato			X
		e) Componenti mal allineati o in attrito con altri		X	
		Sterzo danneggiato			X
		f) Modifica che compromette la sicurezza [3]		X	
		Sterzo danneggiato			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		g) Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi		X	
		Sterzo danneggiato			X

2.2. Volante, colonna e barra

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Lieve	Grave	Pericolosa
2.2.1. Stato del volante/della barra	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/alle forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali	a) Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
		b) Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
		c) Rottura o cattivo fissaggio del mozzo, della corona o delle razze del volante		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
2.2.2. Colonna/forcelle dello sterzo e stabilizzatori dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/alle forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali	a) Movimento eccessivo del centro del volante verso l'alto o il basso		X	
		b) Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all'asse della stessa		X	
		c) Raccordo flessibile deteriorato		X	
		d) Fissaggio difettoso		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
		e) Modifica che compromette la sicurezza [3]			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
2.3. Gioco dello sterzo	Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con la massa del veicolo gravante sulle ruote, il motore, se possibile, in funzione per i veicoli dotati di servosterzo e le ruote diritte, ruotare leggermente il volante in senso orario e antiorario, nella misura del possibile senza muovere le ruote. Esame visivo del movimento libero	Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti) [1]		X	
		Sterzo di sicurezza compromesso			X
2.4. Allineamento delle ruote (X) [2]	Verificare l'allineamento delle ruote sterzanti mediante apparecchiature idonee	L'allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo [1]	X		
		Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa		X	
2.5. Asse sterzante del rimorchio	Esame visivo o utilizzo di uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote	a) Componente leggermente danneggiato		X	
		Componente gravemente danneggiato o incrinato			X
		b) Gioco eccessivo		X	
		Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa			X
		c) Fissaggio difettoso		X	
		Fissaggio gravemente compromesso			X
2.6. Servosterzo elettrico (EPS)	Esame visivo e controllo di coerenza tra l'angolo del volante e l'angolo delle ruote al momento dell'accensione/spegnimento del veicolo e/o mediante l'interfaccia elettronica del veicolo	a) L'indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema		X	
		b) Incoerenza tra l'angolo del volante e l'angolo delle ruote		X	
		Sterzo danneggiato			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		c) Servosterzo non funzionante		X	
		d) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
3. VISIBILITÀ					
3.1. Campo di visibilità	Esame visivo dal sedile del conducente	Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza)	X		
		Area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili		X	
3.2. Stato dei vetri	Esame visivo	a) Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza)	X		
		Area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili		X	
		b) Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti [1] (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza)	X		
		Area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili		X	
		c) Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili		X	
		Visibilità attraverso l'area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza gravemente compromessa			X
3.3. Specchietti o dispositivi retrovisori	Esame visivo	a) Specchietto o dispositivo mancante o non montato conformemente ai requisiti [1] (devono essere disponibili almeno due possibilità di retrovisione)		X	
		Disponibilità di meno di due possibilità di retrovisione		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		b) Specchietto o dispositivo lievemente danneggiato o fissato male	X		
		Specchietto o dispositivo non funzionante, gravemente danneggiato, fissato male o in modo non sicuro		X	
		c) Campo visivo insufficiente		X	
3.4. Tergicristallo del parabrezza anteriore	Esame visivo e azionamento	a) Spazzole non funzionanti o mancanti o non conformi alle prescrizioni [1]		X	
		b) Lama del tergicristallo non funzionante	X		
		Lama del tergicristallo mancante o chiaramente non funzionante		X	
3.5. Lavacristalli	Esame visivo e azionamento	Lavacristalli non adeguatamente funzionanti (mancanza di liquido per pulire ma pompa operante o getto dell'acqua disallineato)	X		
		Lavacristalli non funzionanti		X	
3.6 Sistema antiappannamento (X) [2]	Esame visivo e azionamento	Sistema non operativo o chiaramente difettoso	X		
4. LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO					
4.1. Fari					
4.1.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante (luci/ sorgenti luminose multiple; in caso di LED sino a 1/3 non funzionanti)	X		
		Luci/sorgenti luminose singole; in caso di LED visibilità gravemente compromessa		X	
		b) Sistema di proiezione leggermente difettoso (riflettori e lenti)	X		
		Sistema di proiezione gravemente difettoso o mancante (riflettori e lenti)		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		c) Luci fissate male		X	
4.1.2. Allineamento	Determinare l'orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l'orientamento dei fari o uno schermo o utilizzando l'interfaccia elettronica del veicolo	a) L'orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti		X	
		b) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
4.1.3. Accensione	Esame visivo e azionamento o utilizzo dell'interfaccia elettronica del veicolo	a) L'accensione non è conforme ai requisiti [1] (numero di fari accesi simultaneamente)	X		
		Luminosità frontale superiore al massimo consentito		X	
		b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione		X	
		c) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
4.1.4. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione, la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti [1]		X	
		b) Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono chiaramente la luminosità o modificano il colore emesso		X	
		c) Sorgente luminosa e faro non compatibili		X	
4.1.5. Sistemi per regolare l'inclinazione (se obbligatori)	Esame visivo e azionamento, se possibile, o utilizzo dell'interfaccia elettronica del veicolo	a) Dispositivo non funzionante		X	
		b) Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente		X	
		c) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.1.6. Dispositivo tergifari (se obbligatorio)	Esame visivo e azionamento se possibile	Dispositivo non funzionante	X		
		In caso di unità ottiche a scarica		X	

4.2. Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali, luci d'ingombro e luci di marcia diurna

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Lieve	Grave	Pericolosa
4.2.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa		X	
		b) Lenti difettose		X	
		c) Luci fissate male	X		
		Rischio molto grave di distacco		X	
4.2.2. Accensione	Esame visivo e azionamento	a) L'accensione non è conforme ai requisiti [1]		X	
		Le luci di posizione posteriori e le luci laterali possono essere spente quando sono accesi i fari		X	
		b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione		X	
4.2.3. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione, la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti [1]	X		
		Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; luminosità fortemente ridotta		X	
		b) Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono la luminosità o modificano il colore emesso	X		
		Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; luminosità fortemente ridotta		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.3. Luci di arresto					
4.3.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa (sorgenti luminose multiple; in caso di LED sino a 1/3 non funzionanti)	X		
		Sorgenti luminose singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti)		X	
		Nessuna fonte luminosa funziona			X
		b) Lenti leggermente difettose (nessuna influenza sulla luce emessa)	X		
		Lenti fortemente difettose (emissione luminosa compromessa)		X	
		c) Luci fissate male	X		
		Rischio molto grave di distacco		X	
4.3.2. Accensione	Esame visivo e azionamento o utilizzo dell'interfaccia elettronica del veicolo	a) L'accensione non è conforme ai requisiti 1	X		
		Funzionamento ritardato		X	
		Assenza totale di funzionamento			X
		b) Malfunzionamento del dispositivo di accensione		X	
		c) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
		d) La luce del freno di emergenza non funziona o non funziona correttamente		X	
4.3.3. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	La luce, il colore emesso, la posizione, la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti [1]	X		
		Luce bianca sul retro; luminosità fortemente ridotta		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.4. Indicatori luminosi di direzione e di emergenza					
4.4.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa (sorgenti luminose multiple; in caso di LED sino a 1/3 non funzionanti)	X		
		Sorgenti luminose singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti		X	
		b) Lenti leggermente difettose (nessuna influenza sulla luce emessa)	X		
		Lenti fortemente difettose (emissione luminosa compromessa)		X	
		c) Luci fissate male	X		
		Rischio molto grave di distacco		X	
4.4.2. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti [1]	X		
		Assenza totale di funzionamento		X	
4.4.3. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	La luce, il colore emesso, la posizione, la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti [1]		X	
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento	Esame visivo e azionamento	La velocità di lampeggiamento non è conforme ai requisiti [1] (deviazione della frequenza superiore al 25 %)	X		
4.5. Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore					
4.5.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa (sorgenti luminose multiple; in caso di LED sino a 1/3 non funzionanti)	X		
		Sorgenti luminose singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti)		X	
		b) Lenti leggermente difettose (nessuna influenza sulla luce emessa)	X		
		Lenti fortemente difettose (emissione luminosa compromessa)		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		c) Luci fissate male	X		
		Rischio molto grave di distacco o di abbagliamento di conducenti di altri veicoli		X	
4.5.2. Allineamento (X) [2]	Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l'orientamento dei fari	Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione (linea di demarcazione troppo bassa)	X		
		Linea di demarcazione sopra quella dei fari		X	
4.5.3. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti [1]	X		
		Non funzionante		X	
4.5.4. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione, la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti [1]		X	
		b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti [1]		X	
4.6. Luci di retromarcia					
4.6.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Sorgente di luce difettosa	X		
		b) Lenti difettose	X		
		c) Luci fissate male	X		
		Rischio molto grave di distacco		X	
4.6.2. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	a) La luce, il colore emesso, la posizione, la luminosità o la marcatura non sono conformi ai requisiti [1]		X	
		b) Il sistema non funziona conformemente ai requisiti [1]		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.6.3. Accensione	Esame visivo e azionamento	L'accensione non è conforme ai requisiti [1]	X		
		Le luci di retromarcia possono essere accese con il cambio non in posizione di retromarcia		X	
4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore					
4.7.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	a) Il dispositivo emette all'indietro luce diretta o bianca	X		
		b) Sorgente di luce difettosa, sorgente luminosa multipla	X		
		Sorgente di luce difettosa, sorgente luminosa singola		X	
		c) Luci fissate male	X		
		Rischio molto grave di distacco		X	
4.7.2. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	Il sistema non funziona conformemente ai requisiti [1]	X		
4.8. Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori					
4.8.1. Condizioni	Esame visivo	a) Catarifrangenti difettosi o danneggiati	X		
		Catarifrangenti compromessi		X	
		b) Catarifrangente fissato in modo non sicuro	X		
		Fissato in modo da renderne probabile il distacco		X	
4.8.2. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo	Il dispositivo, il colore riflesso o la posizione non sono conformi ai requisiti [1]	X		
		Dispositivo mancante o riflettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
4.9. Spie obbligatorie per l'impianto di illuminazione					
4.9.1. Stato e funzionamento	Esame visivo e azionamento	Non funzionanti	X		
		Non funzionante per fascio abbagliante o faro antinebbia posteriore		X	
4.9.2. Rispetto dei requisiti [1]	Esame visivo e azionamento	Non conformi ai requisiti [1]	X		
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio	Verifica visiva: se possibile esaminare la continuità elettrica della connessione	a) Componenti fissati in modo non sicuro	X		
		Connessione malsicura		X	
		b) Isolamento danneggiato o deteriorato	X		
		Con probabilità di provocare un corto circuito		X	
		c) Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti		X	
		Luci di arresto del rimorchio non funzionanti			X
4.11. Circuito elettrico	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, se del caso anche all'interno del compartimento motore	a) Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente	X		
		Unioni difettose, bordi taglienti a contatto, connettori a rischio disconnessione		X	
		Cavi che possono toccare parti sensibili, parti rotanti o il terreno, connettori a rischio disconnessione (componenti importanti per la frenatura/lo sterzo)			X
		b) Cavi leggermente deteriorati	X		
		Cavi gravemente deteriorati		X	
		Cavi estremamente deteriorati (componenti importanti per la frenatura/lo sterzo)			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		c) Isolamento danneggiato o deteriorato	X		
		Con probabilità di provocare un corto circuito		X	
		Grave rischio di incendio, formazione di scintille			X
4.12. Fari e catarifrangenti non obbligatori (X) [2]	Esame visivo e azionamento	a) Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti	X		
		Il dispositivo emette/riflette luce rossa davanti o luce bianca sul retro		X	
		b) Funzionamento del faro non conforme ai requisiti [1]	X		
		Il numero di fari in funzionamento simultaneo supera la luminosità consentita; emissione anteriore di luce rossa e posteriore di luce bianca		X	
		c) Faro/catarifrangente fissato male	X		
		Rischio molto grave di distacco		X	
4.13. Batteria(e)	Esame visivo	a) Cattivo fissaggio	X		
		Batteria non correttamente fissata; con probabilità di provocare un corto circuito		X	
		b) Perdite	X		
		Perdita di sostanze pericolose		X	
		c) Interruttore difettoso (se obbligatorio)		X	
		d) Fusibili difettosi (se obbligatori)		X	
		e) Raffreddamento non adeguato (se obbligatorio)		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
5. ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI					
5.1. Assi					
5.1.1. Assi	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate	a) Asse spezzato o deformato			X
		b) Asse fissato al veicolo non correttamente		X	
		Stabilità pregiudicata, funzionalità compromessa: movimento eccessivo in relazione ai fissaggi			X
		c) Modifica che compromette la sicurezza [3]		X	
		Stabilità e funzionalità compromesse, distanza insufficiente rispetto alle altre parti del veicolo o al suolo			X
5.1.2. Fuselli	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. Applicare a ciascuna ruota una forza verticale o laterale e rilevare il movimento tra la traversa dell'asse e i fuselli	a) Fusello rotto			X
		b) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole		X	
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa			X
		c) Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell'asse		X	
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa			X
		d) Gioco del fusello nell'asse		X	
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa			X
5.1.3. Cuscinetti delle ruote	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. Muovere le ruote o applicare una forza laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento verso l'alto della ruota relativamente al fusello	a) Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota		X	
		Stabilità direzionale compromessa; pericolo di distruzione			X
		b) Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato		X	
		Rischio di surriscaldamento; pericolo di distruzione			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
5.2. Ruote e pneumatici					
5.2.1. Mozzo della ruota	Esame visivo	a) Dadi o viti della ruota mancanti o allentati		X	
		Mozzo non fissato, o fissato così male da compromettere gravemente la sicurezza stradale			X
		b) Mozzo usurato o danneggiato		X	
		Mozzo usurato o danneggiato in modo tale da compromettere la sicurezza del fissaggio delle ruote			X
5.2.2. Ruote	Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Eventuali rotture o problemi di saldatura			X
		b) Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati		X	
		Con probabilità di distacco			X
		c) Ruota fortemente deformata o usurata		X	
		Fissaggio sicuro al mozzo compromesso; fissaggio sicuro del pneumatico compromesso			X
		d) Tipo, dimensioni, specifiche tecniche di progettazione o compatibilità della ruota non conformi ai requisiti [1] con rischi per la sicurezza stradale		X	
5.2.3. Pneumatici	Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d'ispezione	a) Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti [1] con rischi per la sicurezza stradale		X	
		Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per l'uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida			X
		b) Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		c) Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)		X	
		d) Danni o tagli gravi sul pneumatico		X	
		Tortiglia visibile o danneggiata			X
		e) L'indicatore di usura del pneumatico diventa esposto		X	
		Profondità del battistrada non conforme ai requisiti [1]			X
		f) Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti-spray)	X		
		Pneumatico in attrito con altri componenti (senza compromettere la sicurezza della guida)		X	
		g) Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti [1]		X	
		Strato di protezione della tortiglia danneggiato			X
		h) Sistema di controllo della pressione del pneumatico difettoso o pneumatico chiaramente non gonfiato sufficientemente	X		
		Chiaramente non funzionante		X	

5.3. Sistema di sospensioni

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Lieve	Grave	Pericolosa
5.3.1. Molle e stabilizzatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate	a) Molle fissate male al telaio o all'asse		X	
		Movimento relativo visibile. Fissaggi fortemente allentati			X
		b) Componente di una molla rotto o danneggiato		X	
		Molla principale o lamina principale della balestra o lamine addizionali compromesse molto gravemente			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		c) Molla mancante		X	
		Molla principale o lamina principale della balestra o lamine addizionali compromesse molto gravemente			X
		d) Modifica che compromette la sicurezza [3]		X	
		Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; sistema delle sospensioni non funzionante			X
5.3.2. Ammortizzatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore o utilizzando apparecchiature speciali, se disponibili	a) Ammortizzatori fissati male al telaio o all'asse	X		
		Ammortizzatore allentato		X	
		b) Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti		X	
5.3.2.1. Prova dell'efficienza ammortizzante (X) [2]	Utilizzando un'attrezzatura speciale confrontare le differenze destra/sinistra	a) Differenze significative tra destra e sinistra		X	
		b) Mancato raggiungimento dei valori minimi		X	
5.3.3. Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate	a) Componenti fissati male al telaio o all'asse		X	
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa			X
		b) Componente danneggiato o eccessivamente corroso		X	
		Stabilità del componente colpita o componente rotto			X
		c) Modifica che compromette la sicurezza [3]		X	
		Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; sistema non operativo			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
5.3.4. Attacchi sospensioni	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate	a) Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni		X	
		Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa			X
		b) Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato	X		
		Rivestimento antipolvere mancante o rotto		X	
5.3.5. Sospensioni pneumatiche	Esame visivo	a) Sistema inutilizzabile			X
		b) Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema		X	
		Funzionamento del sistema gravemente compromesso			X
		c) Perdita udibile dal sistema		X	
6. TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO					
6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio					
6.1.1. Stato generale	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Lieve rottura o deformazione di un longherone o traversa		X	
		Grave rottura o deformazione di un longherone o traversa			X
		b) Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male		X	
		Maggior parte delle unioni allentate; resistenza dei pezzi insufficiente			X
		c) Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell'insieme		X	
		Resistenza dei pezzi insufficiente.			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Sistema di scappamento fissato male o con perdite		X	
		b) Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo		X	
		Pericolo per la salute delle persone a bordo			X
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento)	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e, nel caso di sistemi GPL/GNC/GNL, uso di dispositivi di rilevazione delle perdite	a) Serbatoi e tubi fissati male con un particolare rischio di incendio			X
		b) Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso		X	
		Rischio d'incendio; perdita eccessiva di materiale pericoloso			X
		c) Tubi con punti di attrito	X		
		Tubi danneggiati		X	
		d) Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente		X	
		e) Rischio di incendio dovuto a: — perdita di carburante — scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento — stato del compartimento motore			X
		f) Sistemi GPL/GNC/GNL o a idrogeno non conformi ai requisiti, qualsiasi pezzo del sistema difettoso [1]			X
6.1.4. Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro	Esame visivo	a) Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto		X	
		Parti di cui è probabile il distacco; funzionalità gravemente compromessa			X
		b) Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti [1].		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.1.5. Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo)	Esame visivo	a) Supporto in condizioni non adeguate	X		
		b) Supporto rotto o fissato male		X	
		c) Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
6.1.6. Dispositivo meccanico di accoppiamento e rimorchio	Esame visivo per verificarne l'usura e il corretto funzionamento con particolare attenzione agli eventuali dispositivi di sicurezza e/o utilizzando uno strumento di misurazione	a) Componente danneggiato, difettoso o incrinato (se non utilizzato)		X	
		Componente danneggiato, difettoso o incrinato (se utilizzato)			X
		b) Usura eccessiva di un componente		X	
		Sotto il limite di usura			X
		c) Fissaggio difettoso		X	
		Eventuali fissaggi allentati con un rischio molto grave di distacco			X
		d) Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso		X	
		e) Eventuali indicatori di accoppiamento non funzionanti		X	
		f) Ostruzione della targa di immatricolazione o di luci (quando non utilizzate)	X		
		Targa di immatricolazione non leggibile (quando non utilizzata)		X	
		g) Modifica che compromette la sicurezza [3] (pezzi secondari)		X	
		Modifica che compromette la sicurezza [3] (pezzi primari)			X
		h) Dispositivi di accoppiamento troppo deboli		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.1.7. Trasmissione	Esame visivo	a) Bulloni mancanti o allentati		X	
		Bulloni mancanti o allentati in modo tale da costituire un grave pericolo per la sicurezza stradale			X
		b) Usura eccessiva dei cuscinetti dell'albero di trasmissione		X	
		Rischio molto grave di allentamento o incrinatura			X
		c) Usura eccessiva dei giunti universali o delle catene/cinghie di trasmissione		X	
		Rischio molto grave di allentamento o incrinatura			X
		d) Raccordi flessibili deteriorati		X	
		Rischio molto grave di allentamento o incrinatura			X
		e) Albero danneggiato o incrinato		X	
		f) Alloggiamento dei cuscinetti rotto o fissato male		X	
		Rischio molto grave di allentamento o incrinatura			X
		g) Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato	X		
		Rivestimento antipolvere mancante o rotto		X	
		h) Modifica illegale della trasmissione		X	
6.1.8. Castelli motore	Esame visivo non necessariamente utilizzando una fossa d'ispezione o un ponte sollevatore	Castelli deteriorati, chiaramente e gravemente danneggiati		X	
		Castelli allentati o rotti			X
6.1.9. Prestazioni del motore (X) [2]	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Unità di controllo modificata in modo da compromettere la sicurezza e/o nuocere all'ambiente		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		b) Motore modificato in modo da compromettere la sicurezza e/o nuocere all'ambiente			X
6.2. Cabina e carrozzeria					
6.2.1. Condizioni	Esame visivo	a) Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter provocare ferite		X	
		Con probabilità di distacco			X
		b) Montante fissato male		X	
		Stabilità compromessa			X
		c) Ingresso di fumi del motore o di scarico		X	
		Pericolo per la salute delle persone a bordo			X
		d) Modifica che compromette la sicurezza [3]		X	
		Distanza insufficiente dalle parti rotanti o in movimento e dalla strada			X
6.2.2. Fissaggio	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	a) Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato		X	
		Stabilità compromessa			X
		b) Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio		X	
		c) Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse e se simmetriche		X	
		Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse in modo tale da costituire un grave pericolo per la sicurezza stradale			X
		d) Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante		X	
		Stabilità compromessa			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.2.3. Porte e serrature	Esame visivo	a) Una porta non si apre o chiude in modo adeguato		X	
		b) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte scorrevoli)		X	
		Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte girevoli)			X
		c) Porte, cerniere, serrature o montanti deteriorati.	X		
		Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti o fissati male		X	
6.2.4. Pavimento	Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore	Pavimento fissato male o fortemente deteriorato		X	
		Stabilità insufficiente			X
6.2.5. Sedile del conducente	Esame visivo	a) Sedile con struttura difettosa		X	
		Sedile fissato male			X
		b) Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante.		X	
		Sedile che si sposta o schienale non fissabile			X
6.2.6. Altri sedili	Esame visivo	a) Sedili difettosi o fissati male (pezzi secondari)	X		
		Sedili difettosi o fissati male (pezzi principali)		X	
		b) Sedili non fissati in modo conforme ai requisiti [1]	X		
		Numero di sedili superiore a quello consentito; posizionamento non conforme all'omologazione		X	
6.2.7. Comandi di guida	Esame visivo e azionamento	Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente		X	
		Sicurezza di funzionamento compromessa			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.2.8. Gradini della cabina	Esame visivo	a) Gradino o anello del gradino fissati male	X		
		Stabilità insufficiente		X	
		b) Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori		X	
6.2.9. Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne	Esame visivo	a) Fissaggio difettoso di altri dispositivi o attrezzature		X	
		b) Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti [1].	X		
		Parti fissate in modo tale da poter causare ferite; sicurezza di funzionamento compromessa		X	
		c) Perdite dall'impianto idraulico	X		
		Perdita eccessiva di materiale pericoloso		X	
6.2.10. Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzo	Esame visivo	a) Mancanti, fissati male o fortemente corrosi	X		
		A rischio di provocare ferite e a rischio di distacco.		X	
		b) Distanza insufficiente dalla ruota/pneumatico (antispruzzo)	X		
		Distanza insufficiente dalla ruota/pneumatico (parafanghi)		X	
		c) Non conforme ai requisiti [1]	X		
		Copertura insufficiente del battistrada		X	
6.2.11. Cavalletto	Esame visivo	a) Mancante, fissato male o fortemente corroso		X	
		b) Non conforme ai requisiti [1]		X	
		c) Rischio di sblocco quando il veicolo è in movimento			X

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
6.2.12. Impugnature e poggiapiedi	Esame visivo	a) Mancanti, fissati male o fortemente corrosi		X	
		b) Non conformi ai requisiti [1]		X	
7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI					
7.1. Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta					
7.1.1. Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo	a) Punto di ancoraggio fortemente deteriorato		X	
		Stabilità compromessa			X
		b) Ancoraggio fissato male		X	
7.1.2. Stato delle cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo e azionamento	a) Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata		X	
		b) Cintura di sicurezza danneggiata	X		
		Tagli o segni di sforzo		X	
		c) Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti [1]		X	
		d) Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante		X	
		e) Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante		X	
7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo		X	
		b) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo		X	
		b) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
7.1.5. Airbag	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo		X	
		b) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
		c) Airbag chiaramente non funzionante		X	
7.1.6. Sistemi SRS	Esame visivo dell'indicatore di guasto e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) L'indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema		X	
		b) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
7.2. Estintore (X) [2]	Esame visivo	a) Mancante		X	
		b) Non conforme ai requisiti [1]	X		
		Se prescritto (ad esempio ta Xi, bus di linea, bus da turismo ecc.)		X	
7.3. Serrature e dispositivi antifurto	Esame visivo e azionamento	a) Dispositivo antifurto non funzionante	X		
		b) Il dispositivo è difettoso		X	
		Il dispositivo si blocca inopinatamente			X
7.4. Triangolo di segnalazione (se prescritto) (X) [2]	Esame visivo	a) Mancante o incompleto	X		
		b) Non conforme ai requisiti [1]	X		

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
7.5. Cassetta di pronto soccorso (se prescritta) (X) [2]	Esame visivo	Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti [1].	X		
7.6. Cunei da ruota (zeppe) (se prescritti) (X) [2]	Esame visivo	Mancanti o non in buone condizioni, stabilità o dimensioni insufficienti		X	
7.7. Segnalatore acustico	Esame visivo e azionamento	a) Non funzionante correttamente	X		
		Assenza totale di funzionamento		X	
		b) Comando fissato male	X		
		c) Non conforme ai requisiti [1]	X		
		Possibilità di confondere il suono emesso con quello delle sirene ufficiali		X	
7.8. Tachimetro	Esame visivo o controllo nel corso di prova su strada o con mezzi elettronici	a) Non montato conformemente ai requisiti [1]	X		
		Mancante (se richiesto)		X	
		b) Funzionamento compromesso	X		
		Totalmente non funzionante		X	
		c) Non sufficientemente illuminato	X		
		Non in condizione di illuminarsi		X	
7.9. Tachigrafo (se montato/richiesto)	Esame visivo	a) Non montato conformemente ai requisiti [1]		X	
		b) Non funzionante		X	
		c) Sigilli mancanti o difettosi		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		d) Targhetta di installazione mancante, illeggibile o scaduta		X	
		e) Evidente manomissione o manipolazione		X	
		f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura		X	
7.10. Limitatore di velocità (se montato/richiesto)	Esame visivo e azionamento se sono disponibili apparecchiature adeguate	a) Non montato conformemente ai requisiti [1]		X	
		b) Chiaramente non funzionante		X	
		c) Velocità impostata scorretta (se verificata)		X	
		d) Sigilli mancanti o difettosi		X	
		e) Targhetta mancante o illeggibile		X	
		f) Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura		X	
7.11. Contachilometri se disponibile (X) [2]	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Manomissione evidente (frode) per ridurre o rappresentare in modo falso la percorrenza registrata di un veicolo		X	
		b) Chiaramente non funzionante		X	
7.12. Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto)	Esame visivo e/o mediante l'interfaccia elettronica	a) Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati		X	
		b) Cablatura danneggiata		X	
		c) Altri componenti mancanti o danneggiati		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
		d) Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto		X	
		e) L'indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema		X	
		f) Il sistema indica un guasto attraverso l'interfaccia elettronica del veicolo		X	
8. EFFETTI NOCIVI					
8.1. Rumore					
8.1.1. Sistema di protezione dal rumore	Valutazione soggettiva (a meno che l'ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione del rumore emesso da un veicolo in posizione di stazionamento utilizzando un apparecchio fonometrico)	a) Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti [1]		X	
		b) Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore		X	
		Rischio molto grave di distacco			X
8.2. Emissioni allo scarico					
8.2.1. Emissioni dei motori ad accensione comandata					
8.2.1.1. Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso.		X	
		b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
8.2.1.2. Emissioni gassose	— Per i veicoli fino alle classi di emissione Euro 5 ed Euro V (7): misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni[1] o lettura del dispositivo OBD. La prova all'uscita del tubo di scappamento costituisce il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico. Sulla base di una valutazione di equivalenza e tenendo conto della legislazione applicabile al tipo di omologazione, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo dei sistemi ODB in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni. — Per i veicoli a partire dalle classi di emissioni Euro 6 ed Euro VI (8): misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni[1] o lettura del dispositivo OBD in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni [1]. Misurazione non applicabile ai motori a due tempi	a) Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore		X	
		b) Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: i) per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, — 4,5 %, oppure — 3,5 % a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti [1] ii) per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, — con il motore al minimo: 0,5 % — con il motore al minimo accelerato: 0,3 % oppure — con il motore al minimo: 0,3 % (7) — con il motore al minimo accelerato: 0,2 % a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti [1]		X	
		c) Coefficiente lambda superiore a 1 ± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore		X	
		d) Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
8.2.2. Emissioni dei motori ad accensione spontanea					
8.2.2.1. Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico	Esame visivo	a) Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso		X	
		b) Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni		X	
8.2.2.2. Opacità I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito	— Per i veicoli fino alle classi di emissioni Euro 5 ed Euro V (7): La misurazione dell'opacità dei gas di scarico è effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore è accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata o lettura del dispositivo OBD. La prova all'uscita del tubo di scappamento costituisce il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico. Sulla base di una valutazione di equivalenza, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo dei sistemi ODB in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni. — Per i veicoli a partire dalle classi di emissioni Euro 6 ed Euro VI (8): La misurazione dell'opacità dei gas di scarico è effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore è accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata o lettura del dispositivo OBD in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni[1]. Condizionamento del veicolo: 1) i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;	a) Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti [1], l'opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
	2) requisiti in materia di condizionamento: i) il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediante il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore; ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.				
		b) Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti [1] non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, — per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m^{-1}, — per motori a turbocompressione: 3,0 m^{-1}, oppure, — per i veicoli identificati nei requisiti [1] o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti [1], 1,5 m^{-1}. (9) o 0,7 m^{-1} o 0,7 m^{-1} (8)		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
	Procedura di prova: 1) il motore e gli eventuali turbocompressori devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore; 2) per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione; 3) durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore, laddove per i veicoli delle categorie M_2, M_3, N_2 e N_3, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi; 4) si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;				

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
	5) per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.				
8.3. Soppressione delle interferenze elettromagnetiche					
Interferenza radio (X) [2]		Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti [1]	X		
8.4. Altri elementi relativi all'ambiente					
8.4.1. Perdite di liquidi		Qualsiasi perdita anormale di liquidi diversi dall'acqua che potrebbe danneggiare l'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada		X	
		Formazione costante di gocce che costituisce un rischio molto grave			X
9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M_2 E M_3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI					
9.1. Porte					
9.1.1. Porte di entrata e di uscita	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso		X	
		b) Stato di deterioramento	X		
		A rischio di provocare ferite		X	
		c) Comando di emergenza difettoso		X	
		d) Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi		X	
		e) Non conformi ai requisiti [1]	X		
		Larghezza insufficiente della porta		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
9.1.2. Uscite di emergenza	Esame visivo e azionamento (se del caso)	a) Funzionamento difettoso		X	
		b) Indicazioni delle uscite di emergenza illeggibili	X		
		Indicazioni delle uscite di emergenza mancanti		X	
		c) Assenza del martello per rompere i vetri	X		
		d) Non conformi ai requisiti [1]	X		
		Larghezza insufficiente o accesso bloccato		X	
9.2. Sistema antiappannante e di sbrinamento (X) [2]	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso	X		
		che compromette il funzionamento sicuro del veicolo		X	
		b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell'abitacolo		X	
		Pericolo per la salute delle persone a bordo			X
		c) Sbrinamento difettoso (se obbligatorio)		X	
9.3. Sistema di aerazione o riscaldamento (X) [2]	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso	X		
		Rischio per la salute delle persone a bordo		X	
		b) Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell'abitacolo		X	
		Pericolo per la salute delle persone a bordo			X
9.4. Sedili					
9.4.1. Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento)	Esame visivo	Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente	X		
		Uscita di emergenza bloccata		X	
9.4.2. Sedile del conducente (requisiti supplementari)	Esame visivo	a) Dispositivi speciali, ad esempio protezione antiriflesso, difettosi.	X		
		Campo visivo compromesso		X	
		b) Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti [1]	X		
		A rischio di provocare infortuni		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
9.5. Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi(X) [2]	Esame visivo e azionamento	Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti [1]	X		
		Assenza totale di funzionamento		X	
9.6. Corridoi, spazi per passeggeri in piedi	Esame visivo	a) Pavimento fissato male		X	
		Stabilità compromessa			X
		b) Corrimani o maniglie difettosi	X		
		Fissati male o inutilizzabili		X	
		c) Non conformi ai requisiti [1]	X		
		Larghezza o spazio insufficiente		X	
9.7. Scale e gradini	Esame visivo e azionamento (se del caso)	a) Deteriorati	X		
		Danneggiati		X	
		Stabilità compromessa			X
		b) Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto		X	
		c) Non conformi ai requisiti [1]	X		
		Larghezza insufficiente o altezza eccessiva		X	
9.8. Sistema di comunicazione con i passeggeri (X) [2]	Esame visivo e azionamento	Sistema difettoso	X		
		Assenza totale di funzionamento		X	
9.9. Indicazioni scritte (X) [2]	Esame visivo	a) Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili	X		
		b) Non conformi ai requisiti [1]	X		
		Informazioni errate		X	
9.10. Requisiti relativi al trasporto di bambini (X)[2]					
9.10.1. Porte	Esame visivo	Protezione delle porte non conforme ai requisiti [1] relativi a questa forma di trasporto		X	
9.10.2. Equipaggiamenti speciali e di segnalazione	Esame visivo	Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti [1]	X		

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
9.11. Requisiti relativi al trasporto di persone a mobilità ridotta (X)[2]					
9.11.1. Porte, rampe e sollevatori	Esame visivo e azionamento	a) Funzionamento difettoso	X		
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X	
		b) Stato di deterioramento	X		
		Stabilità compromessa; a rischio di provocare ferite		X	
		c) Comandi difettosi	X		
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X	
		d) Dispositivi di allarme difettosi	X		
		Assenza totale di funzionamento		X	
		e) Non conformi ai requisiti [1]		X	
9.11.2. Sistemi di ritenuta delle sedie a rotelle	Esame visivo e azionamento se opportuno	a) Funzionamento difettoso	X		
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X	
		b) Stato di deterioramento	X		
		Stabilità compromessa; a rischio di provocare ferite		X	
		c) Comandi difettosi	X		
		Sicurezza di funzionamento compromessa		X	
		d) Non conformi ai requisiti [1]		X	
9.11.3. Equipaggiamenti speciali e di segnalazione	Esame visivo	Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti [1]		X	
9.12. Altri equipaggiamenti speciali (X)[2]					
9.12.1. Installazioni per la preparazione di alimenti	Esame visivo	a) Installazioni non conformi ai requisiti [1]		X	
		b) Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l'uso		X	

Voce	Metodo	Motivi dell'esito negativo del controllo	Valutazione delle carenze		
			Lieve	Grave	Pericolosa
9.12.2. Sanitari	Esame visivo	Installazioni non conformi ai requisiti [1]	X		
		A rischio di provocare ferite		X	
9.12.3. Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi)	Esame visivo	Non conformi ai requisiti [1]	X		
		Che compromettono il funzionamento sicuro del veicolo		X	

(1) Le categorie di veicoli che non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva sono incluse a scopo di orientamento.

(2) 43 % per i semirimorchi omologati prima del 1°gennaio 2012.

(3) 48 % per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1°ottobre 1991.

(4) 45 % per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(5) 43 % per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

(6) Per esempio 2,5 m/s^2 per i veicoli delle categorie N_1, N_2 e N_3 immatricolati per la prima volta dopo l'1.1.2012.

(7) Omologati a norma della direttiva 70/220/CEE, della tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (Euro 5), della direttiva 88/77/CEE e della direttiva 2005/55/CE.

(8) Omologati a norma della tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 (Euro 6) e del regolamento (CE) n. 595/2009 (Euro VI).

(9) Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche; alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1°luglio 2008.

NOTE:

1 I «requisiti» sono stabiliti attraverso l'omologazione alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima messa in circolazione dei veicoli, nonché attraverso gli obblighi di ammodernamento o la legislazione nazionale del paese di immatricolazione. Questi motivi per l'esito negativo del controllo si applicano solo se è stato verificato il rispetto dei requisiti.

2 (X) identifica elementi relativi alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo tecnico.

3 Per «modifica che compromette la sicurezza» si intende una modifica che incide negativamente sulla sicurezza stradale del veicolo o che ha effetti negativi sproporzionati sull'ambiente».

20A00503

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 8 gennaio 2020.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del «Complesso urbano, rappresentativo dell'idea di "Città Giardino", nella città di Roma, lungo la direttrice di impianto di Corso Trieste» ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «codice dei beni culturali e del paesaggio».

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la Convenzione europea sul paesaggio (CEP), Firenze 2000, ratificata con legge n. 14/2006;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 171/2014 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 238/2017 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, in attuazione dell'art. 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», che hanno recepito le modifiche di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2017;

Visto quanto già disciplinato con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 concernente «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli *standard* internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», che ha conferito l'autonomia speciale alla Soprintendenza per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, ridenominandola Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 160 del 12 luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali» ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», così come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 184 del 7 agosto 2019, entrato in vigore il 22 agosto 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Rilevato che l'art. 14, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76/2019 individua nel direttore generale l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);

Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 222 del 21 settembre 2019), come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la

denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali», così come comunicato dalla Direzione generale organizzazione con la circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

Visto il Piano territoriale paesaggistico regionale (di seguito anche PTPR) adottato dalla giunta regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98;

Considerato che la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma (Soprintendenza speciale ABAP di Roma), in attuazione delle proprie competenze, ha sviluppato un'attività tecnica di studio e valutazione dello stato di tutela della Città storica di Roma di impianto otto-novecentesco, caratterizzata dalla permanenza e riconoscibilità dei caratteri storico urbanistici, architettonici e morfo-tipologici, ispirati al modello della «città giardino», constatandone per alcune parti di essa, in assenza di adeguati provvedimenti di tutela diffusa, una potenziale vulnerabilità;

Considerato che la citata Soprintendenza, in esito ai predetti studi, ha istituito un tavolo tecnico interistituzionale per le «Strategie di salvaguardia del paesaggio urbano» (di seguito Tavolo tecnico), con l'obiettivo di procedere alla definizione di specifici dispositivi di tutela di cui all'art 136, comma 1, lettera c, in modo coordinato con gli altri Enti territoriali competenti in materia di tutela e salvaguardia del paesaggio - Regione Lazio e Roma Capitale - nell'ambito del quale sono stati trattati i seguenti temi: «Le ragioni e il percorso», incontro del 5 dicembre 2018; «Architettura e contenuti del dispositivo di tutela», incontro del 14 febbraio 2019; «Proposta del Dispositivo di tutela», incontro del 17 maggio 2019;

Considerato che a seguito delle attività di cui sopra la Soprintendenza speciale ABAP di Roma ha individuato all'interno del tessuto storico della Città di Roma un ambito omogeneo per caratteristiche e qualità architettoniche, ritenendolo meritevole di tutela ai sensi del codice, art. 136, lettera *c)* «complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici» per il quale ha elaborato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento;

Vista la nota della Soprintendenza speciale ABAP di Roma prot. n. 19638 del 30 maggio 2019 con la quale è stata trasmessa alla Regione Lazio la «Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso urbano, rappresentativo dell'idea di «città giardino», all'interno dei quartieri Nomentano e Trieste della Città di Roma» (di seguito proposta) al fine dell'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004 (di seguito anche codice);

Acquisito il parere della Regione Lazio prot. n. 508436 del 2 luglio 2019 relativo alla suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;

Vista la nota prot. n. 25184 del 10 luglio 2019 della Soprintendenza speciale ABAP di Roma con la quale è stato dato riscontro al parere della regione, con controdeduzioni;

Considerato che la Soprintendenza speciale ABAP di Roma ha provveduto, con nota prot. n. 25186 del 10 luglio 2019, a dare avvio al procedimento, trasmettendo tutta la documentazione perché fosse pubblicata all'albo pretorio di Roma Capitale;

Considerato che, con nota prot. n. 46816 del 18 luglio 2019, Roma Capitale ha dato comunicazione di avvenuta pubblicazione della «Proposta» indicando il repertorio di pubblicazione on-line n. 352379, che pertanto è stata pubblicata all'albo on-line dal 15 luglio 2019 al 12 ottobre 2019;

Considerato che dalla data del 15 luglio 2019 decorrono i centottanta giorni previsti dagli articoli 139 e 140 del decreto legislativo n. 42/2004 per la conclusione del procedimento in argomento;

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 139 comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 la Soprintendenza speciale ABAP di Roma ha curato la pubblicazione della Proposta sui seguenti quotidiani: «Il Corriere della sera» (Nazionale + Roma) - 24 luglio 2019; e «Il Tempo» - 23 luglio 2019;

Considerato altresì che la Proposta, unitamente alla relativa documentazione e a tutti gli atti amministrativi ad essa inerenti, è stata pubblicata anche sul Sito della Regione Lazio all'indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=251;

Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004 pervenute entro il termine di legge, previsto per il giorno 12 novembre 2019;

Vista la nota prot. n. 41360 del 20 novembre 2019 con la quale la Soprintendenza speciale ABAP di Roma ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni presentate sia dall'Associazione Verdi ambiente e società Onlus (V.A.S.) - circolo territoriale di Roma, acquisite al protocollo con n. 37045 del 18 ottobre 2019, che dal comitato «Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt» acquisite al protocollo con n. 40538 del 14 novembre 2019;

Considerato che, anche in seguito all'accoglimento di alcune osservazioni, si è determinata la modifica della titolazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico che è pertanto: «Complesso urbano, rappresentativo dell'idea di «Città Giardino», nella città di Roma, lungo la direttrice di impianto di corso Trieste»;

Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio (di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 4, nella seduta del 27 novembre 2019, acquisito al protocollo della Direzione generale ABAP con n. 38694 del 23 dicembre 2019;

Considerato che, con nota prot. n. 45432 del 20 dicembre 2019 la Soprintendenza speciale ABAP di Roma ha prodotto puntuali controdeduzioni anche alle osservazioni inviate con nota prot. n. 172810 dell'11 novembre 2019 dal Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica direzione pianificazione generale di Roma capitale, che è stata recapitata dopo la data di scadenza e acquisita al protocollo della citata Soprintendenza con n. 42884 del 29 novembre 2019;

Considerato che il presente provvedimento origina dallo studio condotto dalla Soprintendenza speciale ABAP di Roma su alcune parti della città storica di Roma - fuori dalle mura aureliane - di impianto otto-novecentesco, con particolare riguardo al tessuto del II Municipio, al fine di verificare la presenza di rilevanti valori culturali che altrove risultano alterati se non addirittura perduti. Nello studio è stato considerato lo stato di conservazione degli edifici e dei tessuti, valutandone il grado di vulnerabilità connesso alle trasformazioni - in atto o potenziali - ed il livello delle tutele ad oggi presente, sia con riguardo alle norme derivanti dalla pianificazione urbanistica, che ai dispositivi di vincolo imposti ai sensi della parte seconda e terza dal codice;

Tenuto conto che nel «complesso urbano» in argomento confluiscono e sono ben riconoscibili numerosi immobili e aree già sottoposti al regime vincolistico della parte II e III del codice, come di seguito elencati:

Vincoli monumentali:

complesso di via Dora n. 1; via Brenta n. 2 - 2A; via Tagliamento n. 10; piazza Mincio n. 1 - «Palazzo degli Ambasciatori», quartiere Coppedè (decreto ministeriale. 2004-10-14);

palazzo in piazza Mincio n. 4 - «Palazzo del Ragno» a quartiere Coppedè, comprese le sue pertinenze giardino e autorimesse (decreto ministeriale 1998-01-24);

edificio residenziale in piazza Mincio n. 2, quartiere Coppedè (decreto ministeriale 2 novembre 1984);

villino in piazza Mincio n. 3, quartiere Coppedè (decreto ministeriale 21 aprile 1982);

«Villino delle Fate» in via Brenta n. 7, 9, 11, quartiere Coppedè (decreto ministeriale 29 aprile 1987);

palazzina signorile in via Brenta n. 12, 14, 16, quartiere Coppedè (decreto ministeriale 30 luglio 2007);

«Villino Barbalato» in via delle Alpi n. 21; piazza Caprera n. 1 (decreto ministeriale 17 settembre 2008);

edificio a tipologia edilizia speciale in via Parenzo n. 5 e 11, oggi sede Luiss (decreto ministeriale 5 dicembre 1988);

Vincoli paesaggistici:

immobile sito in via Ombrone n. 12, (…) ricco di folta vegetazione arborea (decreto ministeriale 13 giugno 1956);

terreno di proprietà della congregazione dei Chierici regolari mariani, (…) ricco di vegetazione arborea composta da eucaliptus ed abeti, sito in via Corsica n. 1,3,5 (decreto ministeriale 18 giugno 1953);

«Parco villa Alberoni» sede università Luiss, (…) ricca di vegetazione arborea composta da pini cedri e abeti, sito in viale Pola n. 12 (decreto ministeriale 19 giugno 1953);

Immobile (…) racchiudente un pino ed un abete di gigantesco sviluppo nel condominio, sito in viale Pola n. 25 (decreto ministeriale 26 maggio 1956);

terreno sito in via Nomentana n. 315, (…) ricco di vegetazione arborea composta di cipressi un pino e di un abete (decreto ministeriale 19 giugno 1953);

Ritenuto che i vincoli monumentali sopra elencati ad oggi presenti nell'area di interesse, specificamente diretti ad indirizzare gli interventi relativi al singolo edificio, ovvero mirati a garantire - ove previsto - la conservazione della «quinta architettonica» o della «visuale» nella quale lo stesso risulta inserito, non possono - per loro natura - da soli garantire adeguati livelli di tutela diffusa sull'insieme del «complesso urbano»;

Considerato che nel PTPR l'area in esame risulta classificata come «paesaggio degli insediamenti urbani» (art. 27 delle norme) costituito da «ambiti urbani consolidati di recente formazione» individuati sulla base della carta dell'uso del suolo della Regione Lazio nella quale queste aree sono rilevate nelle classi delle superfici artificiali - ambiente urbanizzato, definite anche considerando oltre al grado di trasformazione del territorio, «la presenza di particolari tessuti storici o con particolari qualità naturalistica o geomorfologia individuati con altre tipologie di paesaggio»;

Valutato che, la suddetta qualificazione e le relative previsioni normative di cui all'art. 27, peraltro al momento non cogenti, stante l'assenza di provvedimento dichiarativo, consentendo categorie di interventi edilizi che potrebbero di fatto modificare irrimediabilmente proprio gli aspetti di pregio, oggetto di interesse per questo Ministero, non risultano sufficientemente adeguate nè a rappresentare le specifiche peculiarità del tessuto urbano in argomento nè a garantirne un'adeguata tutela;

Considerato che la valenza paesaggistica prevalente riconosciuta al «complesso urbano» in questione, consiste nel valore testimoniale - che esso riveste e che lo rende chiaramente distinguibile dal contesto circostante - rappresentativo dell'idea di sviluppo urbano e di organizzazione della città ispirato al modello della «città giardino» (già presente nel PRG del 1909 e in seguito nella «Variante» del 1926, e poi confermato nelle previsioni programmatiche del PRG del 1931), modello sulla base del quale si è andato definendo un impianto costituito da morfotipologie a bassa e media densità, con tipologie edilizie ricorrenti (villa, villino, villino signorile, villini a schiera, edifici in linea, palazzine e palazzetti signorili), inserite in un calibrato e ben definito disegno degli spazi pubblici, e un articolato sistema di aree verdi sia interne - di pertinenza degli edifici (giardini, corti e parchi) - che esterne agli isolati (spazi pubblici caratterizzati da piazze verdi, viali alberati, ecc.); Con ciò configurandosi quale città pensata a «complemento» del sistema delle ville storiche lungo la via Nomentana e tessuto residenziale di qualità che riveste un ruolo di graduale transizione verso le parti più propriamente «di espansione» costituite da tipologie edilizie più intensive, la cui percezione complessiva è garantita dall'integrità delle visuali e dal rilevante valore scenico delle quinte urbane sia in corrispondenza dei nodi che lungo le direttrici di impianto;

Preso atto che alcuni edifici e parti di tessuto omogeneo inseriti all'interno del «complesso urbano» di interesse sono inoltre perimetrati nell'elaborato gestionale denominato «Carta per la qualità» del Nuovo piano regolatore generale di Roma (NPRG);

Constatato che l'attuale quadro normativo sia paesaggistico che urbanistico vigente consente, con riguardo all'ambito urbano di interesse, livelli di trasformazione spesso non adeguati ai valori in esso riconoscibili e considerati meritevoli di tutela;

Ritenuto, al fine di assicurare il necessario coordinamento del presente dispositivo con la struttura del PTPR e tenuto conto di quanto segnalato nel parere della Regione Lazio prot. n. 508436 del 2 luglio 2019, che il complesso urbano individuato dal presente provvedimento debba intendersi più opportunamente ascritto alla tipologia dei paesaggi di cui all'art. 29 delle norme del PTPR «Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto», e che tuttavia, per la sua peculiarità, rappresentata dai caratteri identitari degli edifici unitamente alle relazioni che essi stessi instaurano fra di loro e con lo spazio urbano circostante, riferibile in particolare alla «città storica di impianto otto-novecentesco» necessiti della definizione di una specifica disciplina d'uso che è contenuta nel presente provvedimento;

Considerato che i confini dell'area oggetto del presente provvedimento, riportati su cartografia CTR in scala 1:5.000 con riferimento ai tracciati viari e/o alle parti di tessuto identificate con i relativi riferimenti catastali (NCEU foglio e particella), sono quelli di seguito specificati:

il perimetro ha inizio al f. 574 da corso Trieste lungo il confine su strada delle particelle 184, 170 (*cfr.* dettaglio «A»), prosegue nel f. 575, costeggiando gli edifici lungo strada fino all'incrocio con via Dalmazia, l'attraversa, e prosegue lungo via Dalmazia costeggiando la particella 83 in direzione di via delle Alpi. Prosegue all'interno di una porzione di tessuto nel medesimo f. 575, lungo il confine delle particelle nn. 87, 275, 86, 85, 74, 382, 65, 38, 338, 71, 70, 69, 77, 289, 288, 80, 289, 79 (*cfr.* dettaglio «B»); attraversa corso Trieste e prosegue al f. 575 lungo via Tovelo, alla fine della quale prosegue lungo il confine delle particelle nn. 145, 146, 219, 148, 149, 150, 215, 207, 42 fino ad attraversare nuovamente via Dalmazia (*cfr.* dettaglio «B»). Prosegue al f. 575 lungo via Dalmazia e piazza Dalmazia e lungo via Arno fino alla part. 225 inclusa e si dirige all'interno di una porzione di tessuto al f. 575 lungo il confine delle particelle nn. 227, 228, 243, 244, 246, 135, 134, 133, 132, continua su lungo il confine di via Levico e rientra all'interno di un'altra porzione di tessuto lungo il confine delle particelle nn. 334, 25, 329, 336, 23 e 22, fino ad intercettare via Ombrone sulla quale prosegue fino all'incrocio con via Arno (*cfr.* dettaglio «C»). Prosegue lungo tutta via Arno fino a via Tagliamento, e da questa continua fino a via Adige, percorrendola fino ad attraversare via Tronto. Prosegue lungo via Tronto fino via Chiana, e la percorre fino a via Fucino. Prosegue su via Fucino fino a piazza Sabazio. Prosegue all'interno di una porzione di tessuto al f. 572 lungo il confine delle particelle nn. 215, 510, 214 e 21 (*cfr.* dettaglio «D») fino a via Volsino. Prosegue per via Volsino lungo il confine delle particelle 21 e A fino a ricomprendere piazza S. Saturnino e proseguendo lungo tutta via Piediluco fino a ricomprendere piazza Ledro. Prosegue lungo via Ufente fino a corso Trieste. Prosegue su corso Trieste al foglio 572 per il tratto lungo il confine delle particelle nn. 34, 38, 37 e 200 e prosegue all'interno del tessuto lungo il confine delle particelle nn. 211 e 38 fino a via Sabazio (*cfr.* dettaglio «E»). Prosegue per un tratto di via Sabazio al foglio 572 fino a via Topino e riscende lungo la medesima via Topino includendo le particelle 305 e 46 di cui segue il confine (*cfr.* dettaglio «E») fino a giungere su corso Trieste. Prosegue risalendo su via Topino e poi all'interno del tessuto al foglio f. 572 - parallelamente a corso Trieste - lungo il confine delle particelle nn. 58, 197, 60, 62, 187 prosegue per un tratto di via Lambro lungo il confine delle particelle nn. 187, 52 e 56, attraversa via Lambro e prosegue lungo il confine delle particelle nn. 254 e 265 fino a via Chiana (*cfr.* dettaglio «F»). Attraversa via Chiana e prosegue lungo il confine delle particelle nn. 312 e 213 e poi parallelamente a corso Trieste all'interno del tessuto al f. 574 lungo il confine delle particelle nn. 318, 323, 324, 12 fino all'incrocio via Adige - corso Trieste (*cfr.* dettaglio «G»). Attraversa corso Trieste includendo piazza Trasimeno e prosegue lungo via Sebenico fino a via Malta, percorrendola fino a via Traù. Prosegue all'interno del tessuto al f. 574 lungo il confine della particella n. 38 fino a via Corsica (*cfr.* dettaglio «H») che attraversa. Prosegue su via Corsica fino a via degli Appennini, e la percorre fino ad attraversare viale Pola. Prosegue lungo viale Pola fino a via Nomentana. Continua lungo via Nomentana fino a Villa Paganini e lungo tutto il confine di quest'ultima intercettando le particelle nn. 150, 103, 110, 142, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132 e su via della Fontana fino a via Nomentana (*cfr.* dettaglio «I»). Prosegue per un tratto di via Nomentana fino ad attraversare via Zara. Prosegue lungo via Zara e si dirige all'interno del tessuto al f. 574 lungo il confine delle particelle 170, XXX 178, 185 e 184 per chiudere il perimetro nuovamente su corso Trieste (*cfr.* dettaglio «L»).

La perimetrazione riguarda un ulteriore ambito del tessuto urbano definito con riferimento ai tracciati viari e/o alle parti di tessuto identificate tramite riferimento catastale (NCEU foglio e particella) come di seguito descritta: da via Bolzano al f. 573 corre lungo il confine delle particelle nn. 180, 228, 229, 227, 336, 337, 241, 338, 339, 241, 23, 195, 208, 196, 62, 197, 69, 191, 73 e 155 fino a via Nomentana (*cfr.* dettaglio «M»). Prosegue su via Nomentana fino ad attraversare viale Gorizia, che risale, per poi dirigersi all'interno del tessuto al f. 573 lungo il confine delle particelle nn. 91, 94, 90, 89, 87 e 120 fino a via Giulio Alberoni, prosegue ancora lungo il confine delle particelle nn. 183, 139, 122, 124 123, 225(?) e 84 fino a ricongiungersi su viale Gorizia lungo la quale prosegue fino a via S. Marino (*cfr.* dettaglio «N»). Prosegue lungo tutta via S. Marino fino a via Monfalcone, dalla quale poi prosegue prima su via Tarvisio, e poi su via Parenzo. Percorre tutta via Bolzano per chiudere all'incrocio con piazza S. Costanza.

Ritenuto di poter procedere con l'accoglimento parziale di alcune delle osservazioni formulate dall'Associazione Verdi ambiente e società Onlus (V.A.S.) circolo territoriale di Roma, dal comitato «Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt» ed approvate dal Comitato nella seduta del 27 novembre 2019, nonché di poter procedere con l'accoglimento parziale di alcune delle osservazioni formulate dal Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica Direzione pianificazione generale di Roma Capitale, così come indicato dalla Soprintendenza speciale ABAP di Roma nelle note già

richiamate, provvedendo di conseguenza a modificare i documenti relativi alla dichiarazione di notevole interesse pubblico come di seguito indicato, con riferimento ai rispetti paragrafi e sotto paragrafi individuati nella Proposta:

denominazione - «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del 'complesso urbano, rappresentativo dell'idea di «città giardino», all'interno dei quartieri Nomentano e Trieste della città di Roma', ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c, decreto legislativo n. 42/2004» viene modificato in «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del 'complesso urbano, rappresentativo dell'idea di «città giardino» nella città di Roma, lungo la direttrice di impianto di corso Trieste', ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c, decreto legislativo n. 42/2004»;

individuazione

1 descrizione generale del complesso urbano oggetto della dichiarazione:

comma 1, vengono eliminate le parole «all'interno dei quartieri Nomentano e Trieste» e sostituite con «lungo la direttrice di impianto di corso Trieste»;

commi 3 e 7, «largo Trasimeno» e «piazzale Trasimeno» vengono sostituiti con «piazza Trasimeno»;

2 motivazioni della tutela:

il comma 7 «Alcuni edifici e parti di tessuto omogeneo all'interno del ‹complesso urbano› di interesse sono inoltre perimetrati nell'elaborato gestionale ‹Carta per la qualità› del NPRG di Roma, strumento integrativo delle Norme tecniche di attuazione, finalizzato a indirizzare il percorso conoscitivo e progettuale degli interventi in coerenza con i caratteri di valore riconosciuti.», viene modificato in «Gli edifici e parti di tessuto omogeneo all'interno del ‹complesso urbano› d'interesse, fanno parte dei tessuti T4, T5, T7 della ‹Città storica› così come definiti dal NPRG di Roma (elaborato prescrittivo ‹Sistemi e regole›) e sono perimetrati nel suo elaborato gestionale ‹Carta per la qualità›, strumento integrativo delle norme tecniche di attuazione, finalizzato a indirizzare il percorso conoscitivo e progettuale degli interventi in coerenza con i caratteri di valore riconosciuti (caratteri tipo morfologici, rapporto fra i tracciati, conformazione e dinamiche dell'edificato, ecc.).»;

3 Esatta perimetrazione e individuazione cartografica del complesso urbano oggetto della dichiarazione:

comma 1, dopo «figura 1» viene aggiunto «Perimetrazione su base CTR e sistema delle tutele vigente»;

disciplina di tutela

2 obiettivi generali di tutela

comma 1, dopo «città giardino» viene eliminato «all'interno dei quartieri Nomentano e Trieste di Roma»;

comma 2, dopo «figura 3» viene aggiunto «Invarianti identitarie: morfo-tipologie» e dopo «figura 4» viene aggiunto «Mappa delle unità di paesaggio»;

3 Prescrizioni d'uso

comma 1, dopo «edifici» viene eliminato «di rilevante valore storico-architettonico e testimoniale»;

3.2 Morfologie urbane e tipologie architettoniche;

all'interno delle morfo-tipologie «A», «B1» e «C» punto 2) dopo «aperture esterne» viene eliminato «ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche».

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi;

Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato;

Decreta:

«l'ambito urbano» sito nel II Municipio del Comune di Roma Capitale (RM) identificato come 'Complesso urbano, rappresentativo dell'idea di «città giardino» nella città di Roma, lungo la direttrice di impianto di corso Trieste' compreso nella presente dichiarazione, meglio indicato in premessa è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c, decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», rimane sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo;

ai fini del coordinamento con il PTPR, il perimetro dell'ambito urbano di cui al presente provvedimento deve intendersi ascritto alla tipologia dei paesaggi di cui all'art. 29 delle norme del PTPR «Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto»;

nell'area perimetrata dichiarata di notevole interesse pubblico, come specificata nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 vige la disciplina d'uso contenuta nell'allegato B - «Relazione generale e disciplina di tutela», parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi nel complesso urbano considerato.

La citata disciplina di cui al presente provvedimento sostituisce pertanto, nell'area perimetrata, le corrispondenti norme del PTPR della Regione Lazio del quale costituisce, al contempo, parte integrante ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera *b)* del codice, e non suscettibile «di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione» del succitato PTPR.

Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:

allegato A - «Esatta perimetrazione e individuazione cartografica del complesso urbano oggetto della dichiarazione»;

allegato B - «Relazione generale e disciplina di tutela»;

allegato C - «Elaborati cartografici»;

allegato D - «Rilievo fotografico».

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti *web* istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza speciale ABAP di Roma provvederà alla trasmissione al Comune di Roma del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del suddetto comune, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza speciale ABAP di Roma vigilerà sull'adempimento da parte del comune, dandone comunicazione alla Direzione generale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente, secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente dichiarazione.

Roma, 8 gennaio 2020

Il direttore generale: GALLONI

AVVERTENZA:

Allegati:

allegato A - «Esatta perimetrazione e individuazione cartografica del complesso urbano oggetto della dichiarazione»;

allegato B - «Relazione generale e disciplina di tutela»;

allegato C - «Elaborati cartografici»;

allegato D - «Rilievo fotografico».

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nella sezione Avvisi e Circolari all'indirizzo www.beniculturali.it/avvisi e in Amministrazione Trasparente e sul sito web della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma all'indirizzo http://www.soprintendenzaspecialeroma.it

20A00536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ursobil HT», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 68/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società ABC Farmaceutici S.p.a. in data 21 marzo 2018 ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 029038027 della specialità medicinale URSOBIL HT (acido ursodesossicolico);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 9-11 maggio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 29-31 ottobre 2018;

Visto il successivo parere del Comitato prezzi e rimborso emesso nella seduta del 17-19 dicembre 2018;

Visto, infine, l'ulteriore del Comitato prezzi e rimborso rilasciato nella seduta del 18-20 novembre 2019;

Vista la delibera n. 30 del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale URSOBIL HT (acido ursodesossicolico) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «450 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule - A.I.C. n. 029038027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,01;

nota AIFA: 2.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ursobil HT» (acido ursodesossicolico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ursobil HT» (acido ursodesossicolico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00494

DETERMINA 14 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sirdalud», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 71/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 637 del 27 agosto 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 2019 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Sirdalud» (tizanidina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 14 novembre 2019 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Sirdalud» (tizanidina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 038989063;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 dicembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIRDALUD (tizanidina) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «4 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 038989063 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sirdalud» (tizanidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 14 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00495

DETERMINA 14 gennaio 2020.

Rettifica della determina n. 1759/2019 del 27 novembre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus Ethypharm». (Determina n. 56/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1759/2019 del 27 novembre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Everolimus Ethypharm» (everolimus), il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2019;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea indicazione della classificazione ai fini della fornitura del medicinale nonché del numero di autorizzazione all'immissione in commercio ivi contenuti;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 1759/2019 del 27 novembre 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1759/2019 del 27 novembre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EVEROLIMUS ETHYPHARM (everolimus), il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2019:

Dove è scritto:

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2019 con la quale la società Ethypharm S.A ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Everolimus Ethypharm» (everolimus) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045608014 e n. 045608078;

Leggasi:

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2019 con la quale la società Ethypharm S.A ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Everolimus Ethypharm» (everolimus) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045608041 e n. 045608078.

Dove è scritto:

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Everolimus Ethypharm» (everolimus) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista per le indicazioni terapeutiche «tumori neuroendocrini di origine pancreatica, di origine intestinale e carcinoma renale» (RNRL);

Leggasi:

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Everolimus Ethypharm» (everolimus) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, internista per l'indicazione carcinoma mammario. (RNRL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00496

DETERMINA 14 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metformina Hexal AG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 61/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.);

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Ser-

vizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1214 del 25 maggio 2009, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 16 giugno 2009, con la quale la società Hexal AG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metformina Hexal AG» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2019 con la quale la società Hexal AG ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Metformina Hexal AG» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 038828214;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METFORMINA HEXAL AG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

850 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038828214 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,03;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Metformina Hexal AG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metformina Hexal AG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00497

DETERMINA 14 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pravastatina EG», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 58/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina 696 del 18 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 289 con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pravastatina EG» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 22 maggio 2019 con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Pravastatina EG» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 037682123, 037682364, 037682251 e 037682034;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRAVASTATINA EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 40 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037682123 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,77;

nota AIFA: 13;

confezione: 40 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037682364 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,77;

nota AIFA: 13;

confezione: 20 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037682251 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,54;

nota AIFA; 13;

confezione: 20 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037682034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,54;

nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pravastatina EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PRAVASTATINA EG è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00498

DETERMINA 14 gennaio 2020.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Salagen», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 57/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 233 del 5 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 140 del 19 giugno 2006 con la quale la società Novartis Farma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Salagen» (pilocarpina);

Vista la determina V&A n. 486 dell'11 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 74 del 30 marzo 2016 con cui veniva autorizzato il trasferimento di titolarità del medicinale «Salagen» (pilocarpina) a favore della società Merus Labs Luxco II Sarl;

Vista la domanda con la quale la società Merus Labs Luxco II Sarl ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Salagen» (pilocarpina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 dicembre 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Salagen» (pilocarpina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «5 mg compresse» 84 (6x14) compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 029526047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 57,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 94,24.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Salagen» (pilocarpina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Salagen» (pilocarpina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologi, oculisti, gastroenterologi, internisti e reumatologi (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Adamed».

Estratto determina AAM/AIC n. 1 del 14 gennaio 2020

Procedura europea n. PL/H/0487/002-003,005-006/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE ADAMED, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Adamed Pharma S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Pienkow, Ul. Mariana Adamkiewicza 6a, 05-152, Czosnów, Polonia.

Confezioni:

«5 mg / 5 mg / 12,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190019 (in base 10) 1FYNL3 (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 12,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 48190021 (in base 10) 1FYNL5 (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190033 (in base 10) 1FYNLK (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 12,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190045 (in base 10) 1FYNLX (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 12,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190058 (in base 10) 1FYNMB (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190072 (in base 10) 1FYNMS (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190084 (in base 10) 1FYNN4 (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190096 (in base 10) 1FYNNJ (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190108 (in base 10) 1FYNNW (in base 32);

«5 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190110 (in base 10) 1FYNNY (in base 32);

«10 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190122 (in base 10) 1FYNPB (in base 32);

«10 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190134 (in base 10) 1FYNPQ (in base 32);

«10 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190146 (in base 10) 1FYNQ2 (in base 32);

«10 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190159 (in base 10) 1FYNQH (in base 32);

«10 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190161 (in base 10) 1FYNQK (in base 32);

«10 mg / 10 mg / 25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190173 (in base 10) 1FYNQX (in base 32);

«10 mg / 10 mg / 25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190185 (in base 10) 1FYNR9 (in base 32);

«10 mg / 10 mg / 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190197 (in base 10) 1FYNRP (in base 32);

«10 mg / 10 mg / 25 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190209 (in base 10) 1FYNS1 (in base 32);

«10 mg / 10 mg / 25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PA-AL-PVC-AL - A.I.C. n. 048190211 (in base 10) 1FYNS3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro:

5 mg / 5 mg / 25 mg: trenta mesi;

10 mg / 10 mg / 25 mg, 10 mg / 5 mg / 25 mg, 5 mg / 5 mg / 12,5 mg: trentasei mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione:

ciascuna capsula rigida di «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Adamed» 5 mg / 5 mg / 12,5 mg contiene:

principi attivi: 5 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato), 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo A), sodio stearil fumarato;

involucro della capsula (5 mg / 5 mg / 12,5 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172), biossido di titanio (E171), gelatina;

ciascuna capsula rigida di «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Adamed» 5 mg / 5 mg / 25 mg contiene:

principi attivi: 5 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato), 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo A), sodio stearil fumarato;

involucro della capsula (5 mg / 5 mg / 25 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), biossido di titanio (E171), gelatina;

ciascuna capsula rigida di «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Adamed» 10 mg / 5 mg / 25 mg contiene:

principi attivi: 10 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato), 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo A), sodio stearil fumarato;

involucro della capsula (10 mg / 5 mg / 25 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), biossido di titanio (E171), gelatina;

ciascuna capsula rigida di «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Adamed» 10 mg / 10 mg / 25 mg contiene:

principi attivi: 10 mg di ramipril, 10 mg di amlodipina (come amlodipina besilato), 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, amido di mais pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo A), sodio stearil fumarato;

involucro della capsula (10 mg / 10 mg / 25 mg): ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), biossido di titanio (E171), gelatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Adamed Pharma S.A., Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Adamed» è indicato per il trattamento dell'ipertensione come terapia sostitutiva nei pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli prodotti somministrati in concomitanza agli stessi dosaggi della combinazione, ma in compresse separate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00533

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exorolfin».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 2 del 14 gennaio 2020

Procedura europea n. AT/H/0734/001/DC n. AT/H/0734/001/IA/001, n. AT/H/0734/001/1B/002/G, n. AT/H/0734/001/II/003.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EXOROLFIN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, cap 21040, Italia.

Confezioni:

«50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047512013 (in base 10) 1F9YGF (in base 32);

«50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 3 ml A.I.C. n. 047512025 (in base 10) 1F9YGT (in base 32);

«50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 5 ml A.I.C. n. 047512037 (in base 10) 1F9YH5 (in base 32).

Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie validità prodotto integro: tre anni.

Flacone da 2, 5 e 3 ml.

Validità prodotto dopo prima apertura: sei mesi.

Flacone da 5 ml.

Validità prodotto dopo prima apertura: nove mesi.

Condizioni particolari di conservazione: tenere il flacone ben chiuso.

Conservare lo smalto medicato per unghie lontano da fuoco o fiamme (la base alcolica è infiammabile).

Composizione:

principio attivo:

ogni flacone da 2,5 ml contiene 139,3 mg di amorolfina cloridrato equivalente a 125 mg di amorolfina;

ogni flacone da 3 ml contiene 167,1 mg di amorolfina cloridrato equivalente a 150 mg di amorolfina;

ogni flacone da 5 ml contiene 278,5 mg di amorolfina cloridrato equivalente a 250 mg di amorolfina.

eccipienti: etanolo anidro, copolimero ammonio metacrilato (tipo *A)*; etile acetato; butile acetato; triacetina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Stradis - 29 Rue Leon Faucher, 51100 Reims, Francia;

Farmaclair - 440 Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint Clair, Francia;

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di onicomicosi causata da dermatofiti, lieviti o muffe, senza coinvolgimento della matrice ungueale negli adulti.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR: al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00534

BANCA D'ITALIA

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare riservato chiuso «HB», gestito da Investire SGR S.p.a., in Roma

Con provvedimento del 9 gennaio 2020, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, la nomina del prof. avv. Oreste De Cicco a liquidatore del Fondo immobiliare riservato chiuso «HB», gestito da Investire SGR S.p.a., con sede in Roma, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Roma n. 93/2019, pubblicata il 23 dicembre 2019.

20A00504

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 4 del 7 gennaio 2020, agli atti dell'ufficio.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Verona, sono stati ritirati e deformati.

Marchio orafo	Impresa	Sede
VR110	Arena Gold S.r.l. in liquidazione	via Unità d'Italia n. 70 - Verona

20A00506

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo a buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età, libretti nominativi speciali intestati a minori d'età e libretti smart.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che - a decorrere dal 28 gennaio 2020 - la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età, contraddistinta con la sigla «TF118A200128».

A decorrere dalla stessa data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «TF118A190628».

Sempre a partire dal 28 gennaio 2020, ai genitori legittimati ad operare sul libretto nominativo speciale intestato a minore di età (libretto minori) è consentito, previa loro registrazione al sito www.poste.it e previa registrazione on line del libretto minori, consultare on line il libretto minori.

Inoltre, esclusivamente tramite il servizio RPOL (web e *app)*, ai genitori legittimati ad operare sul libretto minori e titolari di un libretto smart abilitato alle funzioni dispositive è consentito, anche disgiuntamente:

effettuare girofondi dal proprio libretto smart al libretto minori, previa registrazione on line del libretto stesso, nei limiti di euro 2.500,00 al giorno per ciascun genitore ed entro il limite massimo di deposito del libretto minori pari a euro 15.000,00;

sottoscrivere, dal proprio libretto smart, buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età dematerializzati collegati al libretto minori.

A partire dalla medesima data, le nuove condizioni generali di contratto che regolano il libretto minori e le nuove condizioni generali di contratto e regolamento del prestito per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali dematerializzati sono disponibili in forma integrale nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., sui siti internet www.cdp.it e www.poste.it sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche, sulle principali clausole contrattuali nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., sui siti internet www.cdp.it e www.poste.it

20A00620

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione del Consolato onorario in Kaluga

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Kaluga (Federazione russa) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Mosca, con la seguente circoscrizione territoriale: la Regione di Kaluga.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

20A00537

Istituzione del Consolato onorario in Volgograd (Federazione russa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Volgograd (Federazione russa) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Mosca, con la seguente circoscrizione territoriale: le Regioni di Volgograd e di Saratov.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

20A00538

Rideterminazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kaliningrad (Federazione russa).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione del Consolato onorario in Kaliningrad (Federazione russa), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Mosca, è così rideterminata: la Regione di Kaliningrad.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VARRIALE

20A00539

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1193
Yen	121,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,411
Corona danese	7,4719
Lira Sterlina	0,84828
Fiorino ungherese	329,98
Zloty polacco	4,2544
Nuovo leu romeno	4,7828
Corona svedese	10,4728
Franco svizzero	1,0865
Corona islandese	136,9
Corona norvegese	9,8408
Kuna croata	7,4445
Rublo russo	69,1893
Lira turca	6,6699
Dollaro australiano	1,6006
Real brasiliano	4,487
Dollaro canadese	1,4549
Yuan cinese	7,7946
Dollaro di Hong Kong	8,7203
Rupia indonesiana	15540,92
Shekel israeliano	3,869
Rupia indiana	79,9065
Won sudcoreano	1298,24
Peso messicano	21,1383
Ringgit malese	4,5764
Dollaro neozelandese	1,6718
Peso filippino	56,825
Dollaro di Singapore	1,5084
Baht tailandese	33,741
Rand sudafricano	15,7496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00526

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1147
Yen	120,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,36
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,85115
Fiorino ungherese	330,53
Zloty polacco	4,2493
Nuovo leu romeno	4,7784
Corona svedese	10,4858
Franco svizzero	1,084
Corona islandese	136,9
Corona norvegese	9,8315
Kuna croata	7,4463
Rublo russo	69,119
Lira turca	6,6587
Dollaro australiano	1,6031
Real brasiliano	4,5271
Dollaro canadese	1,4471
Yuan cinese	7,7712
Dollaro di Hong Kong	8,6713
Rupia indonesiana	15536,69
Shekel israeliano	3,8766
Rupia indiana	80,0085
Won sudcoreano	1300,32
Peso messicano	21,1433
Ringgit malese	4,5725
Dollaro neozelandese	1,6718
Peso filippino	56,983
Dollaro di Singapore	1,5047
Baht tailandese	33,614
Rand sudafricano	15,9222

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00527

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1194
Yen	121,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,301
Corona danese	7,4732
Lira Sterlina	0,85215
Fiorino ungherese	329,66
Zloty polacco	4,2415
Nuovo leu romeno	4,7743
Corona svedese	10,5308
Franco svizzero	1,085
Corona islandese	137,3
Corona norvegese	9,8488
Kuna croata	7,445
Rublo russo	69,4047
Lira turca	6,69
Dollaro australiano	1,6119
Real brasiliano	4,5461
Dollaro canadese	1,4525
Yuan cinese	7,8049
Dollaro di Hong Kong	8,6978
Rupia indonesiana	15604,44
Shekel israeliano	3,8913
Rupia indiana	80,5175
Won sudcoreano	1308,83
Peso messicano	21,1418
Ringgit malese	4,594
Dollaro neozelandese	1,6788
Peso filippino	57,247
Dollaro di Singapore	1,511
Baht tailandese	33,744
Rand sudafricano	15,9465

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00528

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1172
Yen	121,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,276
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,85183
Fiorino ungherese	331,28
Zloty polacco	4,2457
Nuovo leu romeno	4,7778
Corona svedese	10,5423
Franco svizzero	1,085
Corona islandese	137,3
Corona norvegese	9,8548
Kuna croata	7,4478
Rublo russo	69,2576
Lira turca	6,676
Dollaro australiano	1,6251
Real brasiliano	4,5625
Dollaro canadese	1,452
Yuan cinese	7,7562
Dollaro di Hong Kong	8,6836
Rupia indonesiana	15501,15
Shekel israeliano	3,8731
Rupia indiana	80,265
Won sudcoreano	1302,48
Peso messicano	21,0852
Ringgit malese	4,5727
Dollaro neozelandese	1,6833
Peso filippino	56,832
Dollaro di Singapore	1,5081
Baht tailandese	33,823
Rand sudafricano	15,9724

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00529

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1115
Yen	120,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,84868
Fiorino ungherese	331,08
Zloty polacco	4,2429
Nuovo leu romeno	4,7774
Corona svedese	10,5108
Franco svizzero	1,0792
Corona islandese	137,1
Corona norvegese	9,8508
Kuna croata	7,449
Rublo russo	68,6389
Lira turca	6,6158
Dollaro australiano	1,6195
Real brasiliano	4,5092
Dollaro canadese	1,447
Yuan cinese	7,7184
Dollaro di Hong Kong	8,6424
Rupia indonesiana	15441,51
Shekel israeliano	3,8541
Rupia indiana	79,709
Won sudcoreano	1297,37
Peso messicano	20,9079
Ringgit malese	4,5588
Dollaro neozelandese	1,6739
Peso filippino	56,42
Dollaro di Singapore	1,5014
Baht tailandese	33,74
Rand sudafricano	15,8166

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00530

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,111
Yen	121,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,253
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,85285
Fiorino ungherese	332,51
Zloty polacco	4,2422
Nuovo leu romeno	4,7785
Corona svedese	10,533
Franco svizzero	1,0808
Corona islandese	137,7
Corona norvegese	9,8665
Kuna croata	7,446
Rublo russo	68,0757
Lira turca	6,5331
Dollaro australiano	1,6193
Real brasiliano	4,5194
Dollaro canadese	1,4505
Yuan cinese	7,7011
Dollaro di Hong Kong	8,6317
Rupia indonesiana	15387,35
Shekel israeliano	3,8556
Rupia indiana	79,162
Won sudcoreano	1288,28
Peso messicano	20,8637
Ringgit malese	4,5445
Dollaro neozelandese	1,6796
Peso filippino	56,25
Dollaro di Singapore	1,5018
Baht tailandese	33,647
Rand sudafricano	15,7839

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00531

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1091
Yen	121,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,265
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,8481
Fiorino ungherese	333,85
Zloty polacco	4,2462
Nuovo leu romeno	4,7796
Corona svedese	10,551
Franco svizzero	1,0822
Corona islandese	136,6
Corona norvegese	9,8745
Kuna croata	7,4445
Rublo russo	68,041
Lira turca	6,5198
Dollaro australiano	1,6132
Real brasiliano	4,5188
Dollaro canadese	1,4498
Yuan cinese	7,6773
Dollaro di Hong Kong	8,6137
Rupia indonesiana	15263,99
Shekel israeliano	3,8476
Rupia indiana	78,6915
Won sudcoreano	1286
Peso messicano	20,8634
Ringgit malese	4,5212
Dollaro neozelandese	1,6769
Peso filippino	55,998
Dollaro di Singapore	1,4969
Baht tailandese	33,534
Rand sudafricano	15,8081

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00532

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1126
Yen	122,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,23
Corona danese	7,4732
Lira Sterlina	0,8576
Fiorino ungherese	334,29
Zloty polacco	4,2348
Nuovo leu romeno	4,7784
Corona svedese	10,5598
Franco svizzero	1,0811
Corona islandese	137,2
Corona norvegese	9,8955
Kuna croata	7,4445
Rublo russo	68,0893
Lira turca	6,5219
Dollaro australiano	1,6117
Real brasiliano	4,5832
Dollaro canadese	1,4514
Yuan cinese	7,6697
Dollaro di Hong Kong	8,6504
Rupia indonesiana	15243,73
Shekel israeliano	3,8604
Rupia indiana	78,8225
Won sudcoreano	1288,09
Peso messicano	20,9084
Ringgit malese	4,5199
Dollaro neozelandese	1,6769
Peso filippino	56,147
Dollaro di Singapore	1,4989
Baht tailandese	33,62
Rand sudafricano	15,9948

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00521

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1115
Yen	122,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,155
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,85618
Fiorino ungherese	332,77
Zloty polacco	4,2219
Nuovo leu romeno	4,7795
Corona svedese	10,5248
Franco svizzero	1,0767
Corona islandese	137,2
Corona norvegese	9,892
Kuna croata	7,445
Rublo russo	68,2418
Lira turca	6,5448
Dollaro australiano	1,611
Real brasiliano	4,6056
Dollaro canadese	1,4528
Yuan cinese	7,6536
Dollaro di Hong Kong	8,6447
Rupia indonesiana	15219,55
Shekel israeliano	3,8541
Rupia indiana	78,7285
Won sudcoreano	1285,74
Peso messicano	20,9406
Ringgit malese	4,5288
Dollaro neozelandese	1,6803
Peso filippino	56,242
Dollaro di Singapore	1,4981
Baht tailandese	33,624
Rand sudafricano	16,0274

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00522

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1142
Yen	122,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,144
Corona danese	7,4727
Lira Sterlina	0,85683
Fiorino ungherese	332,94
Zloty polacco	4,2265
Nuovo leu romeno	4,7803
Corona svedese	10,559
Franco svizzero	1,0751
Corona islandese	136,6
Corona norvegese	9,882
Kuna croata	7,4443
Rublo russo	68,4386
Lira turca	6,558
Dollaro australiano	1,6188
Real brasiliano	4,635
Dollaro canadese	1,4565
Yuan cinese	7,6746
Dollaro di Hong Kong	8,6591
Rupia indonesiana	15262,3
Shekel israeliano	3,8561
Rupia indiana	78,8825
Won sudcoreano	1289,22
Peso messicano	20,9542
Ringgit malese	4,5409
Dollaro neozelandese	1,6905
Peso filippino	56,521
Dollaro di Singapore	1,5011
Baht tailandese	33,693
Rand sudafricano	16,0218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00523

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1169
Yen	122,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,17
Corona danese	7,4729
Lira Sterlina	0,8547
Fiorino ungherese	333,84
Zloty polacco	4,2324
Nuovo leu romeno	4,779
Corona svedese	10,5678
Franco svizzero	1,0739
Corona islandese	137
Corona norvegese	9,9058
Kuna croata	7,4418
Rublo russo	68,8102
Lira turca	6,5363
Dollaro australiano	1,6115
Real brasiliano	4,6519
Dollaro canadese	1,4559
Yuan cinese	7,6837
Dollaro di Hong Kong	8,6812
Rupia indonesiana	15223,35
Shekel israeliano	3,8575
Rupia indiana	79,221
Won sudcoreano	1293,87
Peso messicano	20,9901
Ringgit malese	4,5377
Dollaro neozelandese	1,6769
Peso filippino	56,776
Dollaro di Singapore	1,5025
Baht tailandese	33,915
Rand sudafricano	16,1229

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00524

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1108
Yen	122,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,147
Corona danese	7,4729
Lira Sterlina	0,85105
Fiorino ungherese	335,59
Zloty polacco	4,2367
Nuovo leu romeno	4,7803
Corona svedese	10,545
Franco svizzero	1,0736
Corona islandese	137,4
Corona norvegese	9,889
Kuna croata	7,4378
Rublo russo	68,2495
Lira turca	6,5323
Dollaro australiano	1,6122
Real brasiliano	4,639
Dollaro canadese	1,4498
Yuan cinese	7,6186
Dollaro di Hong Kong	8,6292
Rupia indonesiana	15184,91
Shekel israeliano	3,8372
Rupia indiana	78,9567
Won sudcoreano	1288,37
Peso messicano	20,8338
Ringgit malese	4,5041
Dollaro neozelandese	1,6782
Peso filippino	56,548
Dollaro di Singapore	1,496
Baht tailandese	33,746
Rand sudafricano	16,0582

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A00525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 2-3 marzo 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015550/ING-L-160 del 18 dicembre 2019, in esito alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 9566/2019, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 2-3 marzo 2017, concernente la modifica dell'art. 10 del regolamento generale di previdenza 2012.

20A00507

Approvazione della delibera n. 29/2019 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 29 marzo 2019.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 29/2019 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 marzo 2019, concernente modifiche agli articoli 3, 7 e 10 dello statuto nel testo di cui all'Allegato B del rogito del dott. Paride Marini Elisei, iscritto nel collegio notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 29 marzo 2019 (rep. n. 25225, racc. n. 8076).

20A00508

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della società «Genesy società cooperativa a r.l.», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1794, in data 30 dicembre 2019, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società «Genesy società cooperativa a r.l.», con sede legale in Aosta, via Garin n. 43, costituita con atto a rogito del notaio Saia Francesco in data 28 ottobre 2013 (C.F. 01184290078), ed ha nominato il dott. Ziccardi Marco di Torino quale commissario liquidatore.

20A00505

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-022) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.